

# **SENZA PENSIERI**

---

## **CATTOLICA&CASA**

### **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

**Le presenti Condizioni di Assicurazione  
MOD. SENPEN 2 - 26/09/2018  
sono parte integrante del Fascicolo Informativo  
unitamente alla Nota Informativa  
MOD. SENPEN 5**





## INDICE

<b>DEFINIZIONI - GLOSSARIO</b>	<b>2</b>
<b>CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE</b>	<b>9</b>
<b>SEZIONE INCENDIO - FORMULA SILVER</b>	<b>12</b>
<b>SEZIONE INCENDIO - FORMULA GOLD</b>	<b>20</b>
<b>SEZIONE INCENDIO - FORMULA MUTUO</b>	<b>29</b>
<b>SEZIONE EVENTI CATASTROFALI</b>	<b>32</b>
<b>SEZIONE FURTO - FORMULA SILVER</b>	<b>34</b>
<b>SEZIONE FURTO - FORMULA GOLD</b>	<b>41</b>
<b>SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI</b>	<b>49</b>
<b>SEZIONE ANIMALI DOMESTICI - SPESE PER INTERVENTO CHIRURGICO</b>	<b>57</b>
<b>SEZIONE TUTELA LEGALE - FORMULA SILVER</b>	<b>59</b>
<b>SEZIONE TUTELA LEGALE - FORMULA GOLD</b>	<b>62</b>
<b>SEZIONE ASSISTENZA - FORMULA SILVER</b>	<b>66</b>
<b>SEZIONE ASSISTENZA - FORMULA GOLD</b>	<b>72</b>
<b>DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO</b>	<b>81</b>

*Nota bene:*

*Nelle presenti condizioni di assicurazione sono riportati gli articoli relativi alle sole Sezioni di polizza acquistate dal Contraente, scelte tra tutte quelle previste per questo prodotto assicurativo ed elencate nell'Indice.*

*Le garanzie aggiuntive di ogni singola Sezione sono, invece, tutte riportate all'interno della Sezione acquistata, ma risultano operanti ed applicabili al presente contratto solo quelle effettivamente acquistate e riportate nel modulo di polizza sottoscritto dal Contraente.*

*Gli articoli e/o le Sezioni non riportati nelle presenti condizioni di assicurazione possono essere visionati richiedendo la documentazione completa direttamente all'intermediario o consultandola sul sito internet della Società Cattolica.*

## DEFINIZIONI - GLOSSARIO

### **Abitazione**

I locali destinati a civile abitazione tra loro comunicanti, a uso unifamiliare e a ufficio/studio professionale privato ad uso dell'assicurato (se coesistente e comunicante con i locali), comprese le eventuali quote di fabbricato di proprietà comune.

Tipologie:

- **Appartamento**  
locali facenti parte di uno stabile in condominio, costituito da più appartamenti contigui, sottostanti o sovrastanti non comunicanti, ciascuno con un accesso proprio all'interno del condominio o dello stabile, ma con accesso comune dall'esterno;
- **Villa a schiera o villa plurifamiliare**  
locali facenti parte di uno stabile, costituito da più abitazioni contigue, sottostanti o sovrastanti non comunicanti, ciascuna con uno o più accessi dall'esterno propri e indipendenti;
- **Villa unifamiliare**  
locali con uno o più accessi dall'esterno, propri e indipendenti, facenti parte di uno stabile isolato da altri fabbricati.

### **Allagamento**

Eccesso o accumulo d'acqua al di fuori di bacini appositamente destinati alla raccolta dovuto ad eventi accidentali o a seguito di eventi naturali, non conseguenti ad esondazione, tracimazione o fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.

### **Animali Domestici**

Animali domestici e da cortile, cavalli e altri animali da sella. Per la sezione "Animali domestici - Spese per intervento chirurgico", si intendono esclusivamente cani e gatti.

### **Apparecchiature elettroniche**

Gli apparecchi che basano il loro funzionamento su circuiti a corrente debole basati sullo sfruttamento di particolari proprietà fisiche degli elettroni.

### **Assicurato**

Il soggetto il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione.

### **Assicurazione**

Il contratto di assicurazione.

### **Bed and breakfast**

Il servizio di alloggio e prima colazione offerti nell'abitazione, saltuariamente o per periodi stagionali, avvalendosi della normale collaborazione familiare. L'attività deve essere esercitata in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

### **Cappotto termico dei fabbricati**

L'elemento termico intonacabile per facciate del fabbricato atto a correggere i punti della struttura in cui si hanno vie preferenziali per la dispersione del calore in corrispondenza di discontinuità di materiali o di particolari configurazioni geometriche della facciata. Serve a ridurre gli effetti prodotti dalle variazioni rapide o notevoli della temperatura esterna.

### **Cassaforte**

Il contenitore con le seguenti caratteristiche:

- parete a battente di spessore adeguato;
- costruito usando materiali specifici di difesa e accorgimenti difensivi atti ad opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione;
- corazzatura costituita da un complesso monolitico, dove materiali specifici di difesa e accorgimenti difensivi si integrano tra di loro;
- peso minimo kg 200 (tranne per le casseforti a muro dotate di corpo in acciaio, dello spessore minimo di mm 2 con dispositivo di ancoraggio ricavato o applicato sul corpo della stessa in modo che, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo).

### **Collezioni**

Vedi definizione contenuto.

**Colpo d'ariete**

Il fenomeno idraulico che accade quando un flusso di liquido in movimento all'interno di una condotta viene bruscamente fermato dalla repentina chiusura di una valvola o, viceversa, quando una condotta chiusa e in pressione viene aperta repentinamente.

**Comunicazione (alla Società)**

Le comunicazioni effettuate alla Società si intendono per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telefax e telegrammi e qualsiasi altro mezzo con data certa.

**Contenuto**

Tutto quanto contenuto nell'abitazione assicurata e nell'eventuale ufficio/studio professionale privato (se coesistente e comunicante con i locali), appartenente all'Assicurato, a persone del suo nucleo familiare o a terzi (limitatamente, per questi ultimi, a quanto contenuto nell'abitazione assicurata) e destinato a:

- uso domestico, come ad esempio: mobili, arredo, suppellettili, vettovaglie, scorte alimentari, elettrodomestici, apparecchi non elettronici al servizio della casa, comprese le tende frangisole.  
Se non è assicurata la partita fabbricato, ai fini della copertura assicurativa Fenomeno Elettrico si intende compreso nel contenuto anche l'impianto di allarme fisso dell'abitazione;
- uso personale, come ad esempio abbigliamento, documenti, attrezzature sportive, archivi.

Sono comprese le biciclette e i ciclomotori, i natanti e i relativi motori fuoribordo **fino a 40 cavalli**, le attrezzature a motore per il giardinaggio. **Sono escluse le roulotte, i veicoli a motore iscritti al PRA e loro parti.**

Sono inoltre comprese:

- **Apparecchiature elettroniche e particolari**  
come ad esempio apparecchi elettronici in genere, Hi-Fi, radio, televisori, complessi fonici e stereofonici, strumenti musicali, palmari, stampanti, fax, telefoni cellulari, computer, videoregistratori, DVD, apparecchi e macchine fotografiche (comprese le attrezzature per la stampa), apparecchi cine/foto/ottici come ad esempio videocamere, cineprese, binocoli, proiettori;
- **Collezioni**  
raccolte, ordinate secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi e/o di un certo valore;
- **Gioielli e preziosi**  
oggetti d'oro e di platino o montati su questi metalli, pietre preziose, coralli e perle; orologi anche in metallo o di altri materiali che abbiano un valore unitario superiore a 4.000 euro;
- **Oggetti pregiati**  
pellicce, quadri, arazzi, tappeti di particolare valore artistico, mosaici, sculture, statue e simili, oggetti d'arte o di particolare valore artistico pubblicati su cataloghi ufficiali d'arte, mobili di antiquariato, oggetti e servizi di argenteria;
- **Valori**  
denaro, carte valori e titoli di credito in genere.

Sono comprese le cose appartenenti all'Assicurato, a persone del suo nucleo familiare e/o a terzi poste nelle pertinenze a uso esclusivo dell'Assicurato non comunicanti con i locali dell'Abitazione, **con l'esclusione delle collezioni, dei gioielli e preziosi, degli oggetti pregiati e dei valori.**

**Contraente**

Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e paga il premio.

**Convivente "more uxorio"**

La persona, che in base a un rapporto personale duraturo e continuativo con l'Assicurato, adeguatamente documentato e socialmente noto, convive stabilmente con l'Assicurato e ha in comune la residenza anagrafica (o il domicilio abituale) o lo stato di famiglia.

**Sono escluse le persone che convivono more uxorio con soggetti appartenenti al nucleo familiare dell'Assicurato.**

**Cose**

Gli oggetti materiali e gli animali.

**Dimora abituale**

L'abitazione nella quale l'Assicurato e i suoi familiari dimorano in modo continuativo e che costituisce il loro domicilio principale.

**Dimora saltuaria**

L'abitazione nella quale l'Assicurato e i suoi familiari non dimorano abitualmente.

**Disabitazione**

L'assenza continuativa dell'Assicurato e dei suoi familiari dall'abitazione assicurata. **La sola presenza diurna e non notturna è considerata disabitazione.**

Il periodo di disabitazione si intende interrotto in caso di presenza nell'abitazione dell'Assicurato o di suoi familiari anche non conviventi, di personale domestico, o di altra persona anche non legata da rapporti familiari incaricata dall'Assicurato di custodire l'abitazione.

**Effetti personali**

Vestiaro, articoli da viaggio, bagagli in genere, macchine e apparecchi cine/foto/ottici, telefoni cellulari e relativi accessori, palmari e personal computer, attrezzature sportive dell'Assicurato o dei suoi familiari. **Sono esclusi valori e oggetti pregiati.**

**Elettrodomestici**

Gli apparecchi elettrici ed elettronici utilizzati nei lavori domestici o destinati al servizio al conforto della persona o nell'ambito dell'abitazione.

**Esplosione**

Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

**Estorsione**

L'azione finalizzata, mediante violenza o minaccia, a costringere qualcuno a fare o a omettere qualche cosa, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno ai sensi dell'articolo 629 del codice penale.

**Fabbricato**

L'intera costruzione edile che ospita l'abitazione assicurata, in buone condizioni di statica e di manutenzione, **adibita per almeno il 51% a civile abitazione e non contenente depositi agricoli, teatri, discoteche, sale da ballo, sale adibite esclusivamente o prevalentemente a giochi o scommesse.**

Per costruzione si intende il complesso delle opere edili costituente l'intero fabbricato unifamiliare o un'unità immobiliare, adibito a civile abitazione con eventuale ufficio/studio professionale privato, se coesistente e con esse comunicante, **escluso solo il valore dell'area.**

Sono compresi:

- fissi e infissi;
- opere di fondazione o interrato;
- dipendenze e/o pertinenze, non comunicanti con l'abitazione assicurata, quali centrali termiche, cantine, solai, vani tecnici e altri locali a uso esclusivo dell'Assicurato se attinenti alla conduzione del fabbricato **ed escluso qualsiasi loro uso professionale o commerciale;**
- recinzioni, cancelli anche elettrici, cappotto termico, cisterne e serbatoi per lo stoccaggio di combustibili al servizio dell'abitazione, muri di cinta;
- piscine, campi e attrezzature sportive e da gioco, strade private interne, cortili. **Sono comunque esclusi gli alberi;**
- tinteggiature, tappezzeria, parquet, moquettes, controsoffittature, tende frangisole esterne (se installate su strutture fisse ancorate a muri perimetrali o muri esterni o al soffitto dei balconi soprastanti);
- antenne televisive, radioriceventi e/o trasmettenti;
- statue, affreschi e decorazioni **che non abbiano valore artistico;**
- ascensori, montacarichi, impianti fissi elettrici ed elettronici, idrici, igienici, per la distribuzione del gas, di riscaldamento, di condizionamento, comprese caldaie autonome di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e impianti autonomi di condizionamento, impianti di allarme e prevenzione, pannelli solari (fotovoltaici e termici), impianti citofonici e videocitofonici, tutti purché fissi e stabilmente installati, nonché ogni altra installazione fissa al servizio del fabbricato;
- migliorie apportate dal locatario;
- parti in comune in condominio, per la sola parte pro-quota dell'Assicurato.

Tipologie di fabbricato:

- **Costruzione di uso comune**

strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in cemento armato, laterizi, vetrocemento e/o materiali incombustibili.

Sono tollerati:

- materiali combustibili per impermeabilizzazioni o rivestimenti;
- armature del tetto e solai dividenti i piani in legno;
- materiali combustibili nelle pareti esterne e nella copertura del tetto non superiori al 10% della superficie totale;
- caratteristiche costruttive diverse per porzioni di fabbricato complessivamente non superiori al 25% del fabbricato stesso.

- **Costruzione in bioedilizia**

struttura realizzata con prodotti specifici precostituiti, in particolare con pareti esterne formate da pannelli modulari aventi anche funzione portante verticale, solai, struttura portante, armatura e copertura del tetto, il tutto comunque costruito. La costruzione deve essere certificata almeno REI 90 (o altra equivalente) dalla casa costruttrice o da altro Ente.

**La struttura deve essere posizionata e ancorata a una fondazione a platea.**

- **Costruzione chalet**

Fabbricato, adibito a civile abitazione, realizzato con strutture portanti verticali, pareti esterne, solai, armature e coperture del tetto in legno e altri materiali incombustibili.

### Fenomeno elettrico

La manifestazione dei seguenti eventi:

- corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;
- variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto;
- sovratensioni: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;
- arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.

### Fissi e infissi o serramenti

I manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed areazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

### Forma e tipo di garanzia

Stabiliscono il criterio con il quale si determina il valore delle somme assicurate e dell'indennizzo. Possono essere:

- forma di garanzia: valore intero o primo rischio assoluto;
- tipo di garanzia: valore a nuovo o valore reale.

### Franchigia

La parte di danno indennizzabile espressa in cifra fissa che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

### Furto

Impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

### Gioielli e preziosi

Vedi definizione contenuto.

### Implosione

Repentino cedimento strutturale di contenitori dovuto ad eccesso di pressione esterna.

### Incendio

La combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

### Indennizzo

La somma dovuta all'Assicurato in caso di sinistro.

**Infortunio**

Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili, che abbiano per conseguenza diretta ed esclusiva la morte, l'invalidità permanente o l'inabilità temporanea.

**Inondazione ed alluvione**

Esondazione, tracimazione o fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.

**IVASS (ex ISVAP)**

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore.

Istituito con la Legge n° 135 del 7 agosto 2012 (di conversione, con modifiche, del D.L. n° 95 del 6 luglio 2012), l'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP. Ai sensi dell'art. 13, comma 42 della Legge n° 135, "ogni riferimento all'ISVAP contenuto in norme di legge o in altre disposizioni normative è da intendersi effettuato all'IVASS".

**Materiali incombustibili**

Le sostanze e i prodotti che fino alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal centro studi esperienze del Ministero dell'interno.

**Nucleo familiare**

L'insieme delle persone stabilmente conviventi con l'Assicurato, legate da vincolo di parentela o di fatto purché provato e socialmente noto.

**Oggetti pregiati**

Vedi definizione contenuto.

**Polizza**

Il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

**Premio**

La prestazione in denaro dovuta dal Contraente alla Società.

**Prestazioni**

I servizi prestati dalla Struttura organizzativa all'Assicurato.

**Primo rischio assoluto**

La forma di garanzia in base alla quale l'assicurazione è prestata sino alla concorrenza della somma assicurata, indipendentemente dal valore effettivo dei beni assicurati esistenti al momento del sinistro e senza l'applicazione della regola proporzionale ai sensi dell'articolo 1907 del codice civile.

**Regola proporzionale**

Se al momento del sinistro risulta che la somma assicurata per i beni assicurati è inferiore al loro valore calcolato in base alla forma di garanzia scelta, l'indennizzo viene ridotto in base alla proporzione tra il valore effettivo e la somma assicurata (Art. 1907 del codice civile).

Non sono ammesse eventuali compensazioni tra le somme assicurate per i diversi beni assicurati.

**Rischio**

La probabilità che si verifichi il sinistro.

**Scoperto**

La parte di danno indennizzabile espressa in misura percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.

**Scoppio**

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. **Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.**



**Sinistro**

Il verificarsi dell'evento per il quale è prestata la garanzia.

Nella garanzia Tutela Legale, per sinistro si intende il caso assicurativo, ovvero la violazione di norme o l'inadempienza che dà origine alla vertenza.

Nella garanzia Assistenza, il termine sinistro indica l'evento che determina la richiesta di assistenza dell'Assicurato.

**Società**

La Compagnia assicuratrice, Cattolica Assicurazioni Soc. Coop..

**Strumenti ed apparecchi particolari**

Vedi definizione contenuto.

**Struttura Organizzativa**

La struttura di Mapfre Asistencia costituita da tecnici e operatori, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società, per incarico di quest'ultima provvede a:

- contattare telefonicamente l'Assicurato;
- organizzare ed erogare le prestazioni di assistenza previste nel contratto.

La Società si riserva la facoltà di rinnovare a ogni scadenza annuale la convenzione per i servizi offerti dalla Struttura organizzativa con altra struttura a parità di servizi e prestazioni di assistenza, dandone tempestiva comunicazione al Contraente.

**Terremoto**

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

**Terrorismo**

Un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscono da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o autorità o di impaurire la popolazione o una parte della stessa.

**Tetto**

L'insieme delle strutture destinate a coprire il fabbricato e a proteggerlo dagli eventi atmosferici.

**Tipo di garanzia**

Vedi definizione forma e tipo di garanzia.

**Truffa**

Il reato compiuto da chi, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (articolo 640 del codice penale).

**Tutela legale**

La garanzia tutela legale ai sensi del D. Lgs. n° 209 del 2005, artt. 163, 164, 173, 174 e correlati.

**Unico caso assicurativo**

Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più Assicurati.

**Valore a nuovo**

Il tipo di garanzia in base al quale, ai fini della valutazione delle somme assicurate e del danno, il valore dei beni assicurati viene determinato secondo il seguente criterio:

- per il fabbricato: la spesa necessaria per la sua integrale ricostruzione a nuovo, compresi gli oneri di urbanizzazione, escluso il valore dell'area;
- per il contenuto: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo, uguale o equivalente per rendimento economico e per caratteristiche tecniche, comprese le spese di trasporto, montaggio e gli oneri fiscali.

**In nessun caso l'indennizzo potrà essere superiore al triplo del valore reale ed effettivo che le cose assicurate hanno al momento del sinistro.**

**Limitatamente alle Apparecchiature elettroniche e particolari, agli elettrodomestici e ai capi di abbigliamento, l'indennizzo verrà determinato sulla base delle seguenti modalità:**

- per beni acquistati nuovi da non più di 24 mesi sarà riconosciuto il valore a nuovo, con il massimo del doppio

**del valore reale ed effettivo;**

- **per beni acquistati da più di 24 mesi sarà riconosciuto esclusivamente il valore reale ed effettivo.**

Per gli oggetti inservibili o non funzionanti la garanzia è prestata secondo il reale ed effettivo valore al momento del sinistro.

**Valore reale**

Il tipo di garanzia in base al quale, ai fini della valutazione delle somme assicurate e del danno, il valore dei beni assicurati viene determinato tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, uso, qualità e stato di conservazione.

Per il fabbricato non si tiene conto del valore dell'area.

**Valore intero**

La forma di garanzia in base alla quale l'assicurazione è prestata per la totalità dei beni esistenti assicurati e secondo la quale deve corrispondere all'intero loro valore (articolo 1907 del codice civile). Se la somma assicurata è inferiore, si applica la regola proporzionale, salvo le deroghe espressamente previste dal contratto.

In caso di sinistro, all'Assicurato spettano eventuali recuperi in eccedenza a quanto già liquidato.

**Valore nominale**

L'importo indicato su carte valori, titoli di credito in genere e denaro.

In caso di sinistro, all'Assicurato spettano eventuali recuperi in eccedenza a quanto già liquidato.

**Valori**

Vedi definizione contenuto.

**Vetri antisfondamento / stratificati**

Le superfici costituite da due o più lastre con interposti e incollati tra di loro (e per l'intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale **non inferiore a 6 mm.**

**Vetri e specchi**

Tutte le lastre piane e curve, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, di cristallo, mezzo cristallo, specchio, vetro e plexiglas.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

### Art. 2 - Decorrenza del contratto

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento effettivo.

### Art. 3 - Pagamento del premio

Il Contraente è tenuto a versare il premio alle scadenze pattuite.

Il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti modalità:

- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato alla Società o all'agente in qualità di agente della Società;
- ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di agente della Società;
- contante, presso l'agenzia, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi successivi, **l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento**, fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del codice civile. Il premio è sempre determinato per il periodo di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Nel caso di sottoscrizione della sezione Incendio - formula MUTUO (di cui agli artt. 41 e seguenti della specifica sezione), **l'Assicurato può recedere dal contratto entro 60 giorni dalla data di decorrenza inviando la richiesta di recesso tramite lettera Raccomandata A.R.**

La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 60 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, ma inviata dall'Assicurato entro detto termine, verrà considerata comunque valida.

La Compagnia è tenuta a rimborsare all'Assicurato, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, il premio eventualmente corrisposto al netto di eventuali imposte versate.

A far tempo dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta, le parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante.

### Art. 4 - Indicizzazione

Se il Contraente sceglie l'indicizzazione del contratto, le somme assicurate, i massimali e i premi indicati in polizza sono collegati agli indici dei "prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati" pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica.

La variazione si calcola come segue:

- nel corso di ogni anno solare, sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;
- alla scadenza di ogni rata annuale si effettua il confronto fra l'indice iniziale di riferimento (o quello dell'ultimo aggiornamento) con l'indice del mese di settembre dell'anno solare che precede quello della scadenza. Se si verifica una variazione in più o in meno, le somme assicurate, i massimali e il premio sono aumentati o ridotti in proporzione. L'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annuale e saranno indicati sulla quietanza aggiornata;
- se gli importi inizialmente indicati in polizza **sono aumentati almeno del 75% per effetto dell'indicizzazione, la clausola cessa automaticamente di avere valore e restano ferme le somme assicurate, i massimali e i premi dell'ultima variazione effettuata.**

**Resta fermo che le franchigie espresse in valore assoluto, i minimi e i massimi di scoperto, i valori espressi in percentuale nonché le prestazioni di tutela legale e assistenza non sono soggetti a indicizzazione.**

### Art. 5 - Durata

Il contratto ha la durata indicata in polizza.

**Art. 6 - Proroga del contratto**

Se il Contraente lo richiede e viene pertanto indicato "SI" alla voce tacito rinnovo in polizza, in mancanza di disdetta esercitata dalle parti **mediante raccomandata A.R. inviata almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale**, il contratto si intende tacitamente prorogato per un anno.

**Se il contratto è stato stipulato per una durata poliennale ed è stato pertanto applicato lo sconto come previsto dall'art. 1899 del codice civile, il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto mediante raccomandata A.R. inviata almeno 30 giorni prima della:**

- **scadenza naturale del contratto, se di durata inferiore o uguale a cinque anni (più eventuale rateo);**
- **scadenza annuale, se di durata superiore a cinque anni (più eventuale rateo), e purché siano state pagate almeno cinque annualità di premio, con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale il recesso è stato esercitato.**

**In presenza di contratto vincolato stipulato con durata poliennale e pagamento anticipato del premio per tutta la durata contrattuale, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo, la Società restituisce al Contraente la parte di premio imponibile pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Essa è calcolata sul premio imponibile in funzione degli anni e frazione di anni mancanti alla scadenza della copertura. In alternativa a quanto previsto al precedente punto la Società, su richiesta del Contraente, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale originaria.**

**Art. 7 - Periodo di assicurazione**

Per convenzione si intende la durata di un anno, salvo che il contratto non sia stato stipulato per una durata inferiore o superiore, nel qual caso coincide con la durata indicata in polizza.

**Art. 8 - Recesso in caso di sinistro**

In caso di sinistro le parti possono recedere dal contratto **entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto di pagamento dell'indennizzo.**

Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con raccomandata A.R. e **ha effetto dal 30° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione.**

In caso di recesso la Società rimborsa al Contraente, entro 15 giorni dalla data di annullazione del contratto, la parte di premio imponibile versata e non goduta.

**Art. 9 - Verifica dello stato delle cose assicurate**

La verifica dello stato delle cose assicurate e l'eventuale visione di fatture o altra documentazione avverrà previo accordo tra la Società e l'Assicurato.

**Art. 10 - Esagerazione dolosa del danno**

Il Contraente o l'Assicurato che:

- **aumenta dolosamente l'ammontare del danno;**
- **dichiara come asportati o distrutti beni non esistenti al momento del sinistro;**
- **sottrae, occulta o manomette i beni rimasti dopo il sinistro;**
- **modifica o altera le tracce o i residui del sinistro;**
- **aggrava, altera gli indizi del reato;**

**perde il diritto all'indennizzo. La Società si riserva inoltre ogni azione in qualsiasi sede nei confronti dell'Assicurato.**

**Art. 11 - Buona fede**

Se al momento della stipula del contratto o durante il corso dell'assicurazione il Contraente non comunica alla Società circostanze che aggravano, o possono aggravare il rischio, e tali omissioni o dichiarazioni inesatte e incomplete siano state fatte o rese in buona fede, il diritto all'indennizzo non subirà alcun pregiudizio.

**Quanto sopra non si applica per la garanzia furto.**

Alla Società spetterà in ogni caso il maggior premio, proporzionale all'eventuale maggior rischio, con decorrenza dal momento in cui la circostanza si è verificata.

**Art. 12 - Rinuncia alla rivalsa**

Salvo il caso di dolo, La Società rinuncia al diritto di rivalsa ai sensi dell'Art. 1916 del codice civile, verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere;
- gli ospiti dell'Assicurato;
- i collaboratori domestici;
- gli inquilini con regolare contratto di affitto;

- i proprietari del fabbricato purché il danneggiato, a sua volta, rinunci all'azione di risarcimento nei confronti del responsabile.

#### **Art. 13 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza**

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati solo dal Contraente e dalla Società.

L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti anche per l'Assicurato e per eventuali terzi proprietari o comproprietari, **restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.**

L'indennizzo può tuttavia essere pagato solo nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

#### **Art. 14 - Oneri fiscali**

**Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendente, restano a carico del Contraente.**

#### **Art. 15 - Foro competente**

Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente contratto è competente il foro del luogo ove il Contraente e/o l'Assicurato **hanno la sede o la residenza o il domicilio effettivo.**

#### **Art. 16 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è regolato nel contratto si applicano le vigenti disposizioni della legge italiana.

## SEZIONE INCENDIO - FORMULA SILVER GARANZIA BASE

### Art. 17 - COSA ASSICURIAMO

L'assicurazione è prestata per i beni indicati in polizza e opera **sino alla concorrenza delle somme assicurate scelte dal Contraente e indicate sulla polizza stessa.**

La Società pertanto, **sino alla concorrenza della somma assicurata indicata in polizza e con i limiti e le franchigie indicati all'art. 30 "Limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie"**, indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da:

#### Incendio e rischi accessori

- incendio, compresi i guasti causati allo scopo di impedire o arrestare l'incendio;
- fulmine, **esclusi i danni ad apparecchi ed impianti elettrici, elettronici e elettromeccanici;**
- esplosione, implosione e scoppio, anche esterni, **non causati da ordigni esplosivi;**
- caduta di meteoriti, aerei, di veicoli spaziali, di loro parti o di cose da essi trasportate;
- urto di veicoli o di natanti, **non di proprietà né in uso all'Assicurato**, in transito su pubbliche vie o aree a esse equiparate;
- onda sonora determinata da aeromobili o oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni di comando o di controllo;
- sviluppo e fuoriuscita di fumi, gas, vapori;
- mancata o anormale produzione di energia elettrica, termica, idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, conseguenti a incendio, esplosione, implosione e scoppio, **che abbiano colpito i beni assicurati oppure i beni posti nell'ambito di 50 metri da essi;**
- fuoriuscita di fumi, gas, vapori a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore al servizio del fabbricato.

#### Pannelli solari (fotovoltaici e termici)

Sono compresi i danni materiali e diretti derivanti dagli eventi di cui al precedente punto "Incendio e rischi accessori" ai pannelli solari (fotovoltaici e termici), a condizione che siano:

- **installati sul tetto del fabbricato o delle relative dipendenze o pertinenze purché chiuse su tutti i lati;**
- **regolarmente installati e collaudati da ditta specializzata;**
- **regolarmente funzionanti e pronti all'uso;**
- **ad uso esclusivo dell'abitazione assicurata e quindi non ad uso professionale anche se parziale.**

**Se viene a mancare anche solo una di queste condizioni la garanzia non è operante.**

E' tollerato l'uso anche commerciale dell'energia prodotta per la sola parte in eccedenza all'autoconsumo.

#### Rottura di vetri e specchi

Rottura accidentale o per fatto di terzi delle lastre - piane e curve - di cristallo, mezzo cristallo, o specchio, vetro e plexiglas, **fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, integre ed esenti da difetti al momento della conclusione del contratto.**

La garanzia è estesa alla rottura:

- avvenuta in occasione di furto tentato o consumato;
- verificatisi in occasione di scioperi, serrate, manifestazioni di folla e tumulti popolari;
- causata da onda sonora provocata da aeromobili od oggetti in genere, in moto a velocità supersonica.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, indipendentemente dalla forma di assicurazione scelta.

#### Non sono coperti i danni:

- **da rigature, screpolature e scheggiature;**
- **alle lastre aventi speciale valore artistico o di affezione, alle verande, ai lucernari e alle recinzioni;**
- **da crollo del fabbricato o distacco di sue parti, restauro, operazioni di trasloco, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, lavori su lastre o ai relativi supporti e cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili sui quali sono collocate.**

**Art. 18 - ESTENSIONI**

La garanzia, con i limiti e le franchigie indicate all'art. 30 "Limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie", è estesa alle seguenti spese:

- **rifacimento dei documenti**  
il rifacimento di documenti personali, distrutti o danneggiati in occasione degli eventi assicurati;
- **demolizione e sgombero dei residui del sinistro**  
la demolizione, lo sgombero, il trasporto a idonea discarica, il trattamento e lo smaltimento dei residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- **trasloco**  
la rimozione, il trasloco e deposito del contenuto della dimora abituale resa inagibile a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, per il periodo strettamente necessario al ripristino dei locali;
- **pernottamento in albergo**  
il pernottamento in alberghi, pensioni o simili, o in altra dimora, sostenute per l'effettiva inagibilità della dimora abituale assicurata, in conseguenza di sinistro indennizzabile a termini di polizza, per il tempo necessario al ripristino dei locali. Questa estensione opera per le spese eccedenti a quanto previsto dalle garanzie assistenza;
- **rimpiaggio del combustibile**  
il rimpiazzo del combustibile fuoriuscito a seguito di rottura accidentale degli impianti al servizio dell'abitazione assicurata o del fabbricato per la parte di quota di proprietà;
- **oneri di urbanizzazione**  
i relativi oneri di urbanizzazione eventualmente sostenuti o che si dovessero sostenere;
- **onorari dei periti**  
gli onorari del perito nominato dal Contraente, nonché la quota parte degli onorari a carico del Contraente relativi al terzo perito. **La garanzia è prestata in caso di sinistri di importo indennizzabile superiore a 10.000 euro;**
- **furto di fissi e infissi (solo se non assicurata la garanzia Furto)**  
il furto di fissi e infissi;
- **guasti cagionati dai ladri (solo se non assicurata la garanzia Furto)**  
i guasti cagionati dai ladri al fabbricato in occasione di furto o rapina tentati o consumati.

Queste estensioni sono prestate a primo rischio assoluto, indipendentemente dalla forma di assicurazione scelta per la garanzia Incendio.

La garanzia, **con i limiti e le franchigie indicate all'art. 30 "Limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie"**, è inoltre estesa:

- **nelle dipendenze e/o pertinenze (solo se assicurato il Contenuto)**  
ai danni alle cose dell'Assicurato o delle persone del suo nucleo familiare poste nelle dipendenze e/o pertinenze. Sono escluse le collezioni, gli oggetti pregiati, i gioielli e preziosi, i valori, posti nelle pertinenze non comunicanti. Sono invece comprese le sole apparecchiature elettroniche e particolari a uso esclusivo dell'Assicurato. Vale la forma di assicurazione scelta per la garanzia Incendio del Contenuto.
- **ai beni all'esterno dell'abitazione**
  - agli effetti personali portati dall'Assicurato o da una persona del suo nucleo familiare in negozi o locali pubblici;
  - agli effetti personali dell'Assicurato o del suo nucleo familiare portati in alberghi o locali di villeggiatura **non di loro proprietà**, che occupano **temporaneamente e limitatamente alla loro permanenza**;
  - agli effetti personali che si trovano all'interno dell'autovettura, roulotte o camper, in uso all'Assicurato o a persona del suo nucleo familiare;
  - ai capi di abbigliamento, elettrodomestici e apparecchi elettronici presso terzi per operazioni di pulizia, manutenzione o riparazione.

**Art. 19 - RISCHIO LOCATIVO**

La Società, in caso di responsabilità dell'Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del codice civile, **sino alla concorrenza della somma indicata in polizza**, risarcisce i danni materiali al fabbricato relativamente ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato e direttamente causati da incendio, esplosione, implosione, scoppio e conseguente sviluppo di gas, vapori e fumo.

**Resta ferma l'applicazione della regola proporzionale indicata all'art. 188 "Criteri per determinare il valore dei beni assicurati e l'ammontare del danno", se la somma assicurata risulta inferiore al valore dei locali.**

**Art. 20 - COSA NON ASSICURIAMO**

Sono esclusi i danni:

- **indiretti o che non riguardano la materialità dei beni assicurati;**

- all'impianto nel quale si è verificato uno scoppio se l'evento è causato da usura, corrosione o difetti di materiale;

causati:

- con dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- da atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari;
- da smarrimento o furto dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- da mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorifero, salvo quanto previsto all'art. 25 "Danni da acqua" alla voce "Mancato freddo", se acquistata la relativa garanzia aggiuntiva;

derivanti da:

- atti vandalici e dolosi, terrorismo, tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo e sabotaggio, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva art. 23 "Atti vandalici e terrorismo" se acquistata;
- fenomeni atmosferici e sovraccarico di neve, gelo, fuoriuscita di acqua da impianti idrici, igienici e tecnici al servizio del fabbricato, salvo quanto previsto dalle garanzie aggiuntive: art. 22 "Eventi atmosferici", art. 25 "Danni da acqua" e art. 26 "Ricerca e riparazione del guasto" se acquistate;
- terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, eruzioni vulcaniche, maree e piene;
- diretta o indiretta emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

subiti da:

- archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- schede, dischi, nastri e altri supporti informatici.

## SEZIONE INCENDIO - FORMULA SILVER

### GARANZIE AGGIUNTIVE

Valide se espressamente richiamate in polizza

#### Art. 21 - RICORSO TERZI DA INCENDIO, ESPLOSIONE, IMPLOSIONE, SCOPPIO

La garanzia è prestata se compresa in polizza la dicitura "Ricorso terzi da incendio".

La Società, sino alla concorrenza del massimale indicato in polizza e con il limite e la franchigia indicata all'art. 30 "Limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie", risarcisce le somme che l'Assicurato, per capitale, interessi, spese, è tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile a termini di legge, per danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi direttamente causati da incendio, esplosione, scoppio o implosione e conseguente sviluppo di gas, vapori e fumo a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.

La garanzia è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

Non sono coperti i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- da spargimento d'acqua e da rigurgito di fogne.

Non sono comunque considerati terzi:

- tutte le persone assicurate e, se appartenenti al loro nucleo familiare ovvero conviventi, i loro discendenti e ascendenti e qualsiasi altro parente o affine;
- il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di parentela indicati al punto precedente, se è assicurata una persona giuridica;
- le Società che, rispetto all'Assicurato persona giuridica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate (art. 2359 del codice civile e Legge n° 216 del 1974), nonché i loro amministratori.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla propria difesa. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso della Società.



**Art. 22 - EVENTI ATMOSFERICI**

**La garanzia è prestata se compresa in polizza la dicitura "Eventi atmosferici".**

**Eventi atmosferici e sovraccarico neve**

La Società, con i limiti e le franchigie indicati all'art. 30 "Limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie", risarcisce i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, a condizione che gli effetti siano riscontrabili su una pluralità di beni assicurati o non.

La Società indennizza inoltre i danni ai beni assicurati derivanti da crollo o sfondamento del tetto provocato dall'azione diretta della neve.

Sono compresi i danni a:

- pannelli solari (fotovoltaici e termici), fermo quanto previsto all'art. 17 "Cosa assicuriamo" alla voce "Pannelli solari";
- cappotto termico del fabbricato assicurato.

**La Società non risponde dei danni:**

- **da bagnamento all'interno del fabbricato, a meno che siano avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici sopra indicati;**
- **causati da:**
  - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
  - infiltrazioni di acqua dal terreno, mareggiata o penetrazione di acqua marina;
  - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
  - gelo, neve, valanghe, slavine o spostamenti d'aria da questi provocati;
  - cedimento o franamento del terreno;
- **subiti da:**
  - recinti, cancelli, cavi aerei e simili installazioni esterne;
  - alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere, parchi e giardini, strade private, cortili;
  - fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o meno a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto. Sono tollerati i fabbricati con uno o più porticati esterni aperti, purché realizzati con caratteristiche costruttive previste per i "Fabbricati di uso comune" e nel rispetto delle norme di edificazione previste dalle autorità competenti;
  - tettoie, vetrate e lucernai a meno che siano derivati da rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti.

Per quanto riguarda il sovraccarico neve, sono esclusi i danni a fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione o della ricostruzione.

**Art. 23 - ATTI VANDALICI E TERRORISMO**

**La garanzia è prestata se compresa in polizza la dicitura "Atti vandalici e terrorismo".**

La Società, con i limiti e le franchigie indicati all'art. 30 "Limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie", risarcisce i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da atti vandalici o dolosi di terzi, tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo o sabotaggio, compresi gli ordigni esplosivi.

Sono inoltre compresi i danni ai beni assicurati causati da atti vandalici operati su beni di terzi in custodia dell'Assicurato.

**Sono esclusi i danni da scritte o imbrattamento all'esterno dei locali assicurati.** Relativamente al terrorismo, è escluso il danno causato da sostanze chimiche o biologiche, nonché da qualsiasi forma di contaminazione radioattiva che possa essere determinata da materiale nucleare.

**Art. 24 - FENOMENO ELETTRICO**

**La garanzia è prestata se compresa in polizza la dicitura "Fenomeno elettrico".**

La Società, con il limite indicato in polizza e la franchigia indicata all'art. 30 "Limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie", risarcisce i danni diretti e materiali ai beni assicurati causati da correnti, scariche e altri fenomeni elettrici, da qualunque causa originati, comprese l'azione del fulmine e l'elettricità atmosferica.

La Società **non risponde dei danni:**

- **causati da usura, da manomissioni, da vizi intrinseci o riconducibili a carenza di manutenzione;**
- **verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;**
- **dovuti a difetti noti all'Assicurato o al Contraente al momento della conclusione del contratto, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.**

Relativamente alle apparecchiature elettroniche sono inoltre esclusi:

- i costi di intervento e di sostituzione delle relative componenti elettroniche per i controlli di funzionalità e per la manutenzione preventiva;
- i danni e i disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatisi durante l'uso senza concorso di cause esterne.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, indipendentemente dalla forma di assicurazione scelta.

#### Art. 25 - DANNI DA ACQUA

La garanzia è prestata se compresa in polizza la dicitura "Danni da acqua".

La Società, con i limiti e le franchigie indicati all'art. 30 "Limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie", risarcisce i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da:

##### Acqua condotta e fuoriuscita acqua da elettrodomestici

- spargimento d'acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, termici e tecnici al servizio del fabbricato assicurato;
  - fuoriuscita di acqua da elettrodomestici a seguito di rottura accidentale delle tubazioni di collegamento tra detti elettrodomestici e l'impianto fisso del fabbricato;
  - rottura, derivante dal gelo, di impianti idrici, igienici, termici e tecnici al servizio del fabbricato.
- Relativamente alla dimora saltuaria, si conviene che se i locali sono sprovvisti di impianti di riscaldamento o gli impianti non sono in funzione da più di 48 ore, la franchigia indicata in polizza si intende raddoppiata;**
- traboccamento o rigurgito di impianti idrici, igienici, termici e tecnici al servizio del fabbricato;
  - infiltrazione di acqua piovana dovuta a ingorgo o traboccamento di grondaie e pluviali.

La Società **non risponde dei danni:**

- causati da umidità, stillicidio, rottura degli impianti automatici di estinzione;
- causati da usura o carenza di manutenzione;
- causati da guasti o rottura di condutture completamente interrate;
- verificatisi durante l'installazione degli elettrodomestici stessi, o durante operazioni di prova o di collaudo;
- dovuti a difetto di costruzione, o dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

Sono inoltre escluse le spese sostenute per la ricerca del guasto e per la sua riparazione, salvo le spese di primo intervento, comprese le spese per il diritto di chiamata, sostenute per la ricerca e l'eliminazione del guasto che ha generato lo spargimento d'acqua.

#### Mancato freddo

Se assicurata la partita **Contenuto**, la Società copre i danni materiali e diretti alle provviste in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo. Sono compresi anche i danni causati da fuoriuscita del liquido frigorifero.

#### Art. 26 - RICERCA E RIPARAZIONE DEL GUASTO

La garanzia è prestata se compresa in polizza la dicitura "Ricerca e riparazione del guasto".

La Società, con i limiti e le franchigie indicati all'art. 30 "Limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie", risarcisce le spese sostenute per la demolizione e il ripristino degli impianti e di parte del fabbricato assicurato allo scopo di ricercare ed eliminare la causa che ha dato origine allo spargimento di acqua, a seguito di evento indennizzabile a termini di polizza.

In caso di dispersione di gas dagli impianti di competenza dell'Assicurato e posti al servizio dell'abitazione assicurata, la Società indennizza le spese per demolizione e ripristino degli impianti e di parte del fabbricato assicurato sostenute per la ricerca e l'eliminazione della dispersione.

#### Art. 27 - QUOTA DI PARTI COMUNI

Nel caso in cui l'abitazione assicurata occupa solo una parte di fabbricato, la garanzia si estende anche alla quota di parti comuni di proprietà dell'Assicurato.

#### Art. 28 - TRASLOCO

Se è assicurata la dimora abituale, in caso di trasloco ad altra dimora abituale, la garanzia è operante sia nell'abitazione assicurata indicata in polizza sia in quella nuova per i 7 giorni successivi alla data di comunicazione del cambio di ubicazione.

**Trascorsi i 7 giorni**, ferme le dichiarazioni dell'Assicurato relativamente al rischio, **la garanzia si intenderà operante esclusivamente nella nuova ubicazione.**

**Art. 29 - COLPA GRAVE**

Le garanzie sono operanti anche se il danno è stato causato con colpa grave dell'Assicurato e/o da soggetto appartenente al suo nucleo familiare nonché dal convivente more uxorio.

**Art. 30 - LIMITI DI INDENNIZZO, RISARCIMENTO, SCOPERTI E FRANCHIGIE**

Garanzia		Limiti di indennizzo	Franchigia o scoperto
Art. 17 Cosa Assicuriamo	Rottura vetri e specchi	1.500 euro per lastra, 5.000 euro per annualità assicurativa	Franchigia frontale prescelta
Art. 18 Estensioni	Rifacimento dei documenti	250 euro per annualità assicurativa	Non prevista
	Demolizione e sgombero residui del sinistro	20% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza	Non prevista
	Trasloco	10% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza	Non prevista
	Pernottamento in albergo	10% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza	Non prevista
	Rimpiazzo del combustibile	20% della somma assicurata contenuto con il limite di 2.000 euro per annualità assicurativa	Non prevista
	Onorari dei periti	5% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza col massimo di 5.000 euro per sinistro	Non prevista
	Furto di fissi e infissi (solo se non assicurata la garanzia Furto)	con il limite di 1.500 euro per annualità assicurativa	200 euro o franchigia frontale prescelta se superiore
	Guasti cagionati dai ladri (solo se non assicurata la garanzia Furto)	1.000 euro per annualità assicurativa	200 euro
	Beni all'esterno dell'abitazione	20% della somma assicurata contenuto con il limite di 2.000 euro per annualità assicurativa	200 euro o franchigia frontale prescelta se superiore
Art. 21 Ricorso terzi da incendio, esplosione, implosione, scoppio	Danni da interruzione o sospensione di attività	15% del massimale assicurato per annualità assicurativa	300 euro o franchigia frontale prescelta se superiore
Art. 22 Eventi atmosferici	Eventi atmosferici (ad eccezione degli eventi-enti sotto indicati e disciplinati in modo specifico)	Nei limiti della somma assicurata fabbricato e/o contenuto  Danni da grandine con il limite massimo del 30% della somma assicurata fabbricato e/o contenuto per annualità assicurativa	scoperto del 10% sull'indennizzo liquidabile a termini di polizza con un minimo di 300 euro e massimo di 3.000 euro
	Tende frangisole	5% della somma assicurata fabbricato e/o contenuto, con il massimo di 2.000 euro per annualità assicurativa	300 euro o franchigia frontale prescelta se superiore
	Pannelli solari (fotovoltaici e termici)	5% della somma assicurata fabbricato, con il massimo di 20.000 euro per annualità assicurativa	300 euro o franchigia frontale prescelta se superiore
	Lastre in fibrocemento, manufatti in materia plastica	5% della somma assicurata fabbricato, con il massimo di 5.000 euro per annualità assicurativa	500 euro o franchigia frontale prescelta se superiore
	Beni posti all'aperto	5% della somma assicurata contenuto, con il massimo di 5.000 euro per annualità assicurativa	500 euro o franchigia frontale prescelta se superiore
	Cappotto termico	15% della somma assicurata fabbricato con il limite di 7.500 euro per annualità assicurativa	500 euro o franchigia frontale prescelta se superiore
	Sovraccarico neve	50% della somma assicurata fabbricato e/o contenuto per annualità assicurativa	1.500 euro

Art. 23 Atti vandalici e terrorismo	Atti vandalici	<b>Nei limiti della somma assicurata fabbricato e/o contenuto</b>	<b>200 euro o franchigia frontale prescelta se superiore</b>
	Terrorismo	<b>30% della somma assicurata fabbricato e/o contenuto per annualità assicurativa</b>	<b>200 euro o franchigia frontale prescelta se superiore</b>
Art. 24 Fenomeno elettrico	Fenomeno elettrico	<b>Nei limiti della somma assicurata indicata in polizza per annualità assicurativa</b>	<b>200 euro o franchigia frontale prescelta.</b> <b>N.B. la franchigia si applica una sola volta sull'evento, ancorché siano diversi gli enti danneggiati</b>
Art. 25 Danni da acqua	Spargimento di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti	<b>Nei limiti della somma assicurata del fabbricato e/o contenuto</b>	<b>scoperto del 10% sull'indennizzo liquidabile a termini di polizza con un minimo di 200 euro o pari alla franchigia frontale prescelta se superiore</b>
	Beni assicurati posti in locali interrati o seminterrati	<b>10% della somma assicurata contenuto per annualità assicurativa</b>	<b>scoperto del 10% sull'indennizzo liquidabile a termini di polizza con un minimo di 300 euro o pari alla franchigia frontale prescelta se superiore</b>
	Fuoriuscita di acqua da elettrodomestici	<b>10% della somma assicurata fabbricato e/o contenuto, con il massimo di 10.000 euro per annualità assicurativa</b>	<b>scoperto del 10% sull'indennizzo liquidabile a termini di polizza con un minimo di 300 euro o pari alla franchigia frontale prescelta se superiore</b>
	Gelo	<b>10% della somma assicurata fabbricato e/o contenuto, con il massimo di 5.000 euro per annualità assicurativa</b>	<b>scoperto del 10% sull'indennizzo liquidabile a termini di polizza con un minimo di 200 euro o pari alla franchigia frontale prescelta se superiore</b>
	Traboccamento e rigurgito	<b>10% della somma assicurata fabbricato e/o contenuto, con il massimo di 5.000 euro per annualità assicurativa</b>	<b>scoperto del 10% sull'indennizzo liquidabile a termini di polizza con un minimo di 200 euro o pari alla franchigia frontale prescelta se superiore</b>
	Infiltrazione di acqua piovana	<b>5% della somma assicurata fabbricato e/o contenuto, con il massimo di 4.000 euro per annualità assicurativa</b>	<b>scoperto del 10% sull'indennizzo liquidabile a termini di polizza con un minimo di 200 euro o pari alla franchigia frontale prescelta se superiore</b>
	Spese di primo intervento	<b>500 euro per annualità assicurativa</b>	<b>Non prevista</b>
	Mancato freddo	<b>5% della somma assicurata contenuto con il massimo di 750 euro per annualità assicurativa</b>	<b>100 euro</b>
Art. 26 Ricerca e riparazione del guasto	Ricerca e riparazione del guasto	<b>5% della somma assicurata fabbricato, con il massimo di 3.000 euro per annualità assicurativa</b>	<b>scoperto del 10% sull'indennizzo liquidabile a termini di polizza con un minimo di 200 euro o pari alla franchigia frontale prescelta se superiore</b>

Beni assicurati Contenuto	Limiti di indennizzo
Oggetti pregiati	<b>50% della somma assicurata incendio del contenuto per annualità assicurativa, con il massimo di 15.000 euro per singolo oggetto</b>
Collezioni, gioielli e preziosi, valori	<b>30% della somma assicurata incendio del contenuto, con il massimo di 12.000 euro per annualità assicurativa di cui denaro: 15% della somma assicurata contenuto con il limite di 1.500 euro per annualità assicurativa</b>
Beni contenuti nelle dipendenze e/o pertinenze, non comunicanti con l'abitazione	<b>5% della somma assicurata incendio del contenuto per annualità assicurativa, con il massimo di 4.000 euro per sinistro</b>

## SEZIONE INCENDIO - FORMULA GOLD

### Art. 31 - COSA ASSICURIAMO

L'assicurazione è prestata per i beni indicati in polizza e opera **sino alla concorrenza delle somme assicurate scelte dal Contraente e indicate sulla polizza stessa.**

La Società pertanto, **sino alla concorrenza della somma assicurata indicata in polizza e con i limiti e le franchigie indicati all'art. 40 "Limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie"**, indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da qualsiasi evento non esplicitamente escluso.

Sono compresi inoltre:

#### 1. I danni

- provocati dal Contraente, dall'Assicurato, dai terzi, per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'evento dannoso;
- agli alberi e alle piante ornamentali nel giardino dell'abitazione assicurata. Nel caso in cui l'abitazione occupa solo una parte di fabbricato, la garanzia si estende anche alla quota di parti comuni di proprietà dell'Assicurato;
- da incendio alle cose dell'Assicurato o delle persone del suo nucleo familiare poste nelle dipendenze e/o pertinenze, **se assicurata la partita Contenuto**. Sono comprese le apparecchiature elettroniche e particolari a **uso esclusivo dell'Assicurato**.  
**Sono escluse le collezioni, gli oggetti pregiati, i gioielli e preziosi, i valori, posti nelle pertinenze non comunicanti.**

#### 2. Spese consequenziali

La Società risarcisce le spese sostenute a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza per:

- **Rifacimento documenti**  
il rifacimento di documenti personali, distrutti o danneggiati in occasione degli eventi assicurati.  
La garanzia è prestata, indipendentemente dalla forma di garanzia scelta in polizza, a primo rischio assoluto;
- **Demolizione e sgombero residui del sinistro**  
la demolizione, lo sgombero, il trasporto a idonea discarica, il trattamento e lo smaltimento dei residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- **Trasloco**  
la rimozione, il trasloco e deposito del contenuto della dimora abituale o non abituale assicurata resa inagibile a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, per il **periodo strettamente necessario al ripristino dei locali**, nonché il trasporto e montaggio dell'arredo a ripristino avvenuto dei locali;
- **Pernottamento in albergo**  
le spese di pernottamento in alberghi, pensioni o simili, o in altra dimora, sostenute per l'effettiva inagibilità della dimora abituale o non abituale assicurata, in conseguenza di sinistro indennizzabile a termini di polizza, per il tempo necessario al ripristino dei locali.  
**Questa estensione opera per le spese eccedenti a quanto previsto dalla garanzia assistenza;**
- **Rimpiazzo del combustibile**  
il rimpiazzo del combustibile fuoriuscito a seguito di rottura accidentale degli impianti al servizio dell'abitazione assicurata o del fabbricato per la parte di quota di proprietà.  
La garanzia è prestata, indipendentemente dalla forma di garanzia scelta in polizza, a primo rischio assoluto.

#### 3. Altre spese consequenziali

La Società risarcisce le spese sostenute a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza per:

- **Oneri di ricostruzione**  
gli oneri di ricostruzione dell'abitazione assicurata in base alle disposizioni vigenti al momento del sinistro;
- **Oneri notarili**  
gli atti notarili per il riacquisto di una nuova abitazione a seguito della distruzione di quella assicurata;
- **Oneri di riprogettazione**  
la riprogettazione dell'abitazione assicurata e la direzione dei lavori di ricostruzione;
- **Oneri di urbanizzazione**  
gli oneri di urbanizzazione eventualmente sostenuti o che si dovessero sostenere;
- **Onerari dei periti**  
gli onorari del perito nominato dal Contraente, nonché la quota parte degli onorari a carico del Contraente relativi al terzo perito. **La garanzia è prestata in caso di sinistri di importo indennizzabile superiore a 10.000 euro;**

- **Perdita pigioni**

la perdita del canone di locazione nel caso in cui l'abitazione assicurata sia locata a terzi, per il periodo strettamente necessario al suo ripristino, **con il massimo di 12 mesi.**

## Art. 32 - ESTENSIONI

La garanzia, **con i limiti e le franchigie indicate all'art. 40 "Limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie"** è estesa ai seguenti casi:

### 1. Fenomeno elettrico

i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da correnti, scariche e altri fenomeni elettrici, da qualunque causa originati, comprese l'azione del fulmine e l'elettricità atmosferica.

La Società **non risponde dei danni:**

- **causati da usura, da manomissioni, da vizi intrinseci o riconducibili a carenza di manutenzione;**
- **verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;**
- **dovuti a difetti noti all'Assicurato o al Contraente al momento della conclusione del contratto, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.**

Relativamente alle apparecchiature elettroniche sono inoltre esclusi:

- **i costi di intervento e di sostituzione delle relative componenti elettroniche per i controlli di funzionalità e per la manutenzione preventiva;**
- **i danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatisi durante l'uso senza concorso di cause esterne.**

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, indipendentemente dalla forma di assicurazione indicata in polizza.

### 2. Rottura di vetri e specchi

i danni materiali e diretti causati da qualsiasi evento non esplicitamente escluso alle lastre - piane e curve - di cristallo, mezzo cristallo, o specchio, vetro e plexiglas, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli **su guide, integre ed esenti da difetti al momento della conclusione del contratto.**

La garanzia vale anche per i danni di rottura:

- avvenuti in occasione di furto tentato o consumato;
- verificatisi in occasione di scioperi, serrate, manifestazioni di folla e tumulti popolari;
- causati da onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere, in moto a velocità supersonica.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, indipendentemente dalla forma di assicurazione indicata in polizza.

**Non sono coperti i danni:**

- **da rigature, screpolature e scheggiature;**
- **alle lastre aventi speciale valore artistico o di affezione, alle verande e alle recinzioni;**
- **da crollo del fabbricato o distacco di sue parti, restauro, operazioni di trasloco, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, lavori su lastre o ai relativi supporti e cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili sui quali sono collocate.**

### 3. Pannelli solari

i danni materiali e diretti causati da qualsiasi evento **non esplicitamente escluso** ai pannelli solari (fotovoltaici e termici).

La garanzia è operante a condizione che i pannelli solari siano:

- **installati sul tetto del fabbricato o delle relative dipendenze o pertinenze purché chiuse su tutti i lati;**
- **regolarmente installati e collaudati da ditta specializzata;**
- **regolarmente funzionanti e pronti all'uso;**
- **a uso esclusivo dell'abitazione assicurata e quindi non a uso professionale anche se parziale.**

**Se viene a mancare anche solo una di queste condizioni la garanzia non è operante.**

E' tollerato l'uso anche commerciale dell'energia prodotta per la sola parte in eccedenza all'autoconsumo.

**La garanzia non si cumula con quella prevista dalla voce successiva "Eventi atmosferici e sovraccarico neve".**

### 4. Eventi atmosferici e sovraccarico neve

i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, **a condizione che gli effetti siano riscontrabili su una pluralità di beni assicurati o non.**

La Società indennizza inoltre, i danni ai beni assicurati derivanti da crollo o sfondamento del tetto, provocato

dall'azione diretta della neve.

La Società indennizza anche i danni ai beni assicurati derivanti da accumulo esterno di acqua **con i limiti indicati all'art. 40 "Limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie"**.

Sono compresi per le garanzie sopra indicate i danni a:

- pannelli solari (fotovoltaici e termici), ferme le condizioni di operatività previste al precedente punto 3 - "Pannelli solari";
- cappotto termico del fabbricato assicurato;
- lucernai.

La Società **non risponde dei danni:**

- **da bagnamento all'interno del fabbricato, a meno che siano avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici sopra indicati;**
- **causati da:**
  - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
  - mareggiata o penetrazione di acqua marina;
  - formazione di ruscelli, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
  - gelo, neve, valanghe, slavine o spostamenti d'aria da questi provocati;
  - da scivolamento per effetto di sovraccarico di neve;
  - cedimento o franamento del terreno;
- **subiti da:**
  - recinti, cancelli, cavi aerei e simili installazioni esterne;
  - alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere, parchi e giardini, strade private, cortili;
  - fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o meno a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto. Sono tollerati i fabbricati con uno o più porticati esterni aperti, purché realizzati con caratteristiche costruttive previste per i "Fabbricati di uso comune" e nel rispetto delle norme di edificazione previste dalle autorità competenti;
  - tettoie e vetrate a meno che siano derivati da rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti.

Per quanto riguarda il sovraccarico neve, **sono esclusi i danni a fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione o della ricostruzione degli stessi.**

#### 5. Atti vandalici e dolosi, terrorismo

i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da atti vandalici o dolosi di terzi, tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo o sabotaggio, compresi gli ordigni esplosivi. Sono inoltre compresi i danni ai beni assicurati causati da atti vandalici operati su beni di terzi in custodia dell'Assicurato.

**Sono esclusi i danni di scritte o imbrattamento all'esterno dei locali assicurati.** Relativamente al terrorismo, è escluso il danno causato da sostanze chimiche o biologiche, nonché da qualsiasi forma di contaminazione radioattiva che possa essere determinata da materiale nucleare.

#### 6. Furto di fissi e infissi (solo se non operante la garanzia Furto)

il furto di fissi e infissi. La garanzia è prestata, indipendentemente dalla forma di assicurazione scelta in polizza, a primo rischio assoluto.

#### 7. Guasti cagionati dai ladri (solo se non operante la garanzia Furto)

i guasti cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina tentati o consumati. La garanzia è prestata, indipendentemente dalla forma di assicurazione scelta in polizza, a primo rischio assoluto.

#### 8. Rischi esterni all'abitazione

i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da incendio, fulmine, esplosione, implosione o scoppio a:

- effetti personali portati dall'Assicurato in negozi o locali pubblici;
- effetti personali dell'Assicurato o di una persona del suo nucleo familiare portati in alberghi o locali di villeggiatura non di loro proprietà, **che occupano temporaneamente e limitatamente alla loro permanenza;**
- effetti personali che si trovano all'interno dell'autovettura, roulotte o camper, in uso all'Assicurato o a persona del suo nucleo familiare;
- capi di abbigliamento, gli elettrodomestici e gli apparecchi elettronici presso terzi per operazioni di pulizia, manutenzione o riparazione;
- valori, oggetti pregiati, gioielli e preziosi, collezioni quando siano **temporaneamente** custoditi in istituti di custodia specializzati.



**9. Acqua condotta**

i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da spargimento d'acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, termici e tecnici al servizio del fabbricato assicurato.

La Società **non risponde**:

- **dei danni causati da umidità, stillicidio, rottura degli impianti automatici di estinzione;**
- **causati da usura o carenza di manutenzione.**

**10. Fuoriuscita acqua da elettrodomestici**

i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da spargimento di acqua da elettrodomestici per rottura accidentale delle tubazioni di collegamento tra detti elettrodomestici e l'impianto fisso del fabbricato.

La Società **non risponde dei danni**:

- **causati da usura o carenza di manutenzione;**
- **verificatisi durante l'installazione degli elettrodomestici stessi, o durante operazioni di prova o di collaudo;**
- **dovuti a difetto di costruzione, o dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.**

**11. Gelo**

i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da rottura, derivante dal gelo, di impianti idrici, igienici, termici e tecnici al servizio del fabbricato.

**Relativamente alla dimora saltuaria**, si conviene che **se i locali sono sprovvisti di impianti di riscaldamento o gli impianti non sono in funzione da più di 48 ore, la franchigia indicata in polizza si intende raddoppiata.**

**12. Traboccamento e rigurgito**

i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da traboccamento o il rigurgito di impianti idrici, igienici, termici e tecnici al servizio del fabbricato.

**13. Infiltrazione di acqua piovana**

i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da infiltrazione di acqua piovana dovuta a ingorgo o traboccamento di grondaie e pluviali.

**14. Ricerca e riparazione del guasto**

**Se assicurato il Fabbricato**, la Società indennizza:

- le spese di primo intervento sostenute per la ricerca e l'eliminazione del guasto che ha generato lo spargimento d'acqua, comprese le spese di diritto di chiamata;
- le spese sostenute per la demolizione e il ripristino di impianti e di parte del fabbricato allo scopo di ricercare ed eliminare la causa che ha dato origine allo spargimento di acqua, a seguito di evento indennizzabile a termini di polizza.

In caso di dispersione di gas dagli impianti di competenza dell'Assicurato e posti al servizio dell'abitazione assicurata, la Società indennizza le spese per demolizione e ripristino di impianti e di parte del fabbricato assicurato sostenute per la ricerca e l'eliminazione della dispersione.

**15. Spese per mancato freddo**

**Se assicurato il Contenuto**, la Società indennizza i danni materiali e diretti alle provviste in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo. Sono compresi anche i danni causati da fuoriuscita del liquido frigorifero.

**16. Maggior consumo di acqua**

Il danno causato dall'eccedenza del consumo di acqua derivante dalla rottura accidentale dell'impianto idrico. Il valore dell'eccedenza viene stimata dal perito incaricato sulla media del consumo fatturato dall'abitazione assicurata (ovvero pro quota se trattasi di fatturazione globale per più unità condominiali) nel semestre precedente alla data della rottura.

**Art. 33 - RISCHIO LOCATIVO**

La Società, in caso di responsabilità dell'Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del codice civile, **sino alla concorrenza della somma indicata in polizza**, risarcisce i danni materiali al fabbricato relativamente ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato e direttamente causati da incendio, esplosione, implosione, scoppio e conseguente sviluppo di gas, vapori e fumo.

Resta ferma l'applicazione della regola proporzionale indicata all'art. 188 "Criteri per determinare il valore dei beni assicurati e l'ammontare del danno", se la somma assicurata risulta inferiore al valore dei locali.

#### **Art. 34 - RICORSO TERZI DA INCENDIO, ESPLOSIONE, IMPLOSIONE E SCOPPIO**

La garanzia è prestata se compresa in polizza la dicitura "Ricorso terzi da incendio".

La Società, sino alla concorrenza del massimale indicato in polizza e con il limite e la franchigia indicata all'art. 40 "Limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie", risarcisce le somme che l'Assicurato, per capitale, interessi, spese, è tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile a termini di legge, per danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi direttamente causati da incendio, esplosione, scoppio o implosione e conseguente sviluppo di gas, vapori e fumo a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.

La garanzia è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

**Non sono coperti i danni:**

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- da spargimento d'acqua e da rigurgito di fogne.

**Non sono comunque considerati terzi:**

- tutte le persone assicurate e, se appartenenti al nucleo familiare dell'Assicurato ovvero conviventi, i loro discendenti e ascendenti e qualsiasi altro parente o affine;
- il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di parentela indicati al punto precedente, se è assicurata una persona giuridica;
- le Società che, rispetto all'Assicurato persona giuridica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate (art. 2359 del codice civile e Legge 07/06/1974 n° 216), nonché i loro amministratori.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società dei procedimenti civili o penali promossi contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla propria difesa. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso della Società.

#### **Art. 35 - COSA NON ASSICURIAMO**

Sono esclusi:

- i danni causati o derivati:
  - con dolo dell'Assicurato, del Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
  - da inquinamento o contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, nonché da contaminazione da sostanze radioattive;
  - da bagnamento, stillicidio, umidità, infiltrazione di acqua dal terreno, trasudamento, brina, condensa, siccità;
  - da funghi, microrganismi, muffa e batteri;
  - da atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari;
  - da atti vandalici e dolosi, terrorismo salvo quanto indicato all'art. 32 "Estensioni" al punto 5 "Atti vandalici e dolosi, terrorismo";
  - di deturpamento o imbrattamento dei muri esterni del fabbricato;
  - da occupazione abusiva;
  - direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
  - cedimento, smottamento o franamento del terreno, bradisismo, valanghe, slavine e relativi spostamenti d'aria;
  - da terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, maree, piene;
  - da furto, salvo quanto indicato all'art. 32 "Estensioni" al punto 6 "Furto di fissi e infissi" e 7 "Guasti cagionati dai ladri", rapina, impossessamento, truffa, estorsione, appropriazione indebita, malversazione, ammanco, sottrazione, smarrimento;
  - da difetti noti all'Assicurato o al Contraente al momento della conclusione del contratto;
  - da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, salvo quanto previsto all'Art. 32 "Estensioni" al punto 15 "Spese per mancato freddo";

- da fenomeni atmosferici e sovraccarico di neve, salvo quanto indicato all'art. 32 "Estensioni" al punto 4 "Eventi atmosferici e sovraccarico neve";
- da gelo, salvo quanto indicato all'art. 32 "Estensioni" ai punti 4 "Eventi atmosferici e sovraccarico neve" e 11 "Gelo";
- da fenomeno elettrico, salvo quanto indicato all'art. 32 "Estensioni" al punto 1 "Fenomeno elettrico";
- da vegetali, animali e insetti in genere;
- a vetri e specchi salvo quanto indicato all'art. 32 "Estensioni" al punto 2 "Rottura di vetri e specchi";
- da movimenti artificiali, crollo o collasso delle strutture del fabbricato dovuti a errata progettazione o realizzazione;
- da montaggio e smontaggio, lavorazione, costruzione, manutenzione, demolizione, restauro, revisione, rinnovo, pulitura, riparazione, pittura e tintura;
- da errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione, di installazione e di fabbricazione;
- da vizi di materiale e di prodotto, difetti di fusione;
- da crollo totale e/o parziale a seguito di collasso strutturale;
- da usura, logoramento, corrosione, ruggine, deperimento, naturale deterioramento;
- da urto di veicoli di proprietà o in uso all'Assicurato o alle persone del suo nucleo familiare;
- da perdita, distruzione, alterazione di dati o di software;
- da software o virus informatici.

Sono altresì esclusi i danni:

- indiretti o che non riguardano la materialità dei beni assicurati, salvo quanto previsto dagli artt. 31 "Cosa assicuriamo" al punto 2 "Spese consequenziali", al punto 3 "Altre spese consequenziali" e art. 34 "Ricorso terzi da incendio, esplosione, implosione e scoppio";
- verificatisi all'esterno dell'abitazione assicurata, salvo quanto indicato dall'art. 32 "Estensioni" al punto 8 "Rischi esterni all'abitazione".

Se non causati o derivati da incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio, eventi atmosferici o sovraccarico neve, gelo, fuoriuscita di acqua, sono espressamente esclusi:

- guasti meccanici, l'anormale o improprio funzionamento dei beni assicurati;
- danni estetici, ammaccature, deformazioni, escursioni termiche;
- danni dovuti ad assestamento, a fessurazione, a stacco di intonaci, di finiture, di cornicioni e di grondaie;
- danni a strade private e cortili.

- **Spese non comprese in garanzia**

La Società non rimborsa le spese per multe, ammende, sanzioni in genere.

#### **Art. 36 - FORMA E TIPO DI GARANZIA**

Per il fabbricato e/o il contenuto, la forma di garanzia (a valore intero o a primo rischio assoluto) e il tipo di garanzia (valore a nuovo o valore reale) sono quelle indicate in polizza.

La forma di garanzia e il tipo di garanzia scelte per il fabbricato e/o il contenuto sono valide anche per le rispettive garanzie aggiuntive acquistate, se non diversamente indicato.

#### **Art. 37 - QUOTA DI PARTI COMUNI**

Nel caso in cui l'abitazione assicurata occupa solo una parte di fabbricato, la garanzia si estende anche alla quota di parti comuni di proprietà dell'Assicurato.

#### **Art. 38 - DOLO, COLPA GRAVE**

Le garanzie sono prestate anche se il danno è stato causato con colpa grave dell'Assicurato e/o dalle persone del suo nucleo familiare nonché dal convivente more uxorio, oppure con dolo o colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere per legge.

#### **Art. 39 - TRASLOCO**

Se è assicurata la dimora abituale, in caso di trasloco ad altra dimora abituale, previa comunicazione del cambio di ubicazione, la garanzia è operante sia nell'abitazione assicurata indicata in polizza, sia in quella nuova, **per 10 giorni successivi alla data di comunicazione.**

Fermo quanto previsto relativamente alle dichiarazioni dell'Assicurato che influiscono sulla valutazione del rischio, **trascorsi 10 giorni dalla comunicazione, la garanzia si intenderà operante esclusivamente nella nuova ubicazione.**

**Art. 40 - LIMITI DI INDENNIZZO, RISARCIMENTO, SCOPERTI E FRANCHIGIE**

Garanzia		Limiti di indennizzo	Franchigia o scoperto
Art. 31 Cosa assicuriamo - 1) - I danni	Danni agli alberi	1.000 euro per ciascun albero e 250 euro per ciascuna pianta ornamentale, con il massimo 5.000 per annualità assicurativa	franchigia frontale prescelta
Art. 31 Cosa assicuriamo - 2) Spese consequenziali	Rifacimento dei documenti	400 euro per annualità assicurativa	Non Prevista
	Demolizione sgombero residui del sinistro	25% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza	
	Trasloco	15% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza	
	Pernottamento in albergo	15% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza	
	Rimpiazzo del combustibile	30% della somma assicurata contenuto con il massimo di 3.000 euro per annualità assicurativa	
Art. 31 Cosa assicuriamo - 3) Altre spese per danni consequenziali	Oneri di ricostruzione	15% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza con il massimo di 5.000 euro per sinistro	Non Prevista
	Oneri notarili	15% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza con il massimo di 15.000 euro per sinistro	
	Oneri di riprogettazione	15% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza con il massimo di 25.000 per sinistro	
	Onerari dei periti	8% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza con il massimo di 7.500 euro per sinistro	
	Perdita pigioni	12 mensilità per annualità assicurativa	
Art. 32 - Estensioni - 1)	Fenomeno elettrico	Nei limiti della somma assicurata indicata in polizza per annualità assicurativa	Franchigia frontale prescelta. N.B. la franchigia si applica una sola volta sull'evento, ancorché siano diversi gli enti danneggiati
Art. 32 - Estensioni - 2)	Rottura di vetri e specchi	1.500 euro per lastra, con il massimo di 7.500 euro per annualità assicurativa	Franchigia frontale prescelta
Art 32 - Estensioni - 4) Eventi atmosferici e sovraccarico neve	Eventi atmosferici (ad eccezione degli eventi-enti sotto indicati e disciplinati in modo specifico)	Nei limiti della somma assicurata fabbricato e/o contenuto Danni da grandine con il limite massimo del 30% della somma assicurata fabbricato e/o contenuto per annualità assicurativa	scoperto del 10% sull'indennizzo liquidabile a termini di polizza con un minimo di 300 euro o franchigia frontale prescelta se superiore e massimo di 3.000 euro
	Tende frangisole	10% della somma assicurata fabbricato e/o contenuto, con il massimo di 4.000 euro per annualità assicurativa	300 euro o franchigia frontale prescelta se superiore
	Pannelli solari (fotovoltaici e termici)	10% della somma assicurata fabbricato, con il massimo di 25.000 euro per annualità assicurativa	300 euro o franchigia frontale prescelta se superiore
	Lastre in fibrocemento e manufatti in materia plastica	10% della somma assicurata fabbricato, con il massimo di 7.500 euro per annualità assicurativa	300 euro o franchigia frontale prescelta se superiore
	Beni posti all'aperto	10% della somma assicurata contenuto, con il massimo di 7.500 euro per annualità assicurativa	500 euro o franchigia frontale prescelta se superiore
	Cappotto termico	20% della somma assicurata fabbricato con il limite di 10.000 euro per annualità assicurativa	500 euro o franchigia frontale prescelta se superiore
	Accumulo esterno di acqua	50% della somma assicurata fabbricato e/o contenuto per sinistro	scoperto del 10% sull'indennizzo liquidabile a termini di polizza con un minimo di 500 euro o franchigia frontale prescelta se superiore
	Sovraccarico neve	60% della somma assicurata fabbricato e/o contenuto per annualità assicurativa	1.500 euro

Art. 32 - Estensioni - 5) Atti vandalici e dolosi, terrorismo	Terrorismo	<b>50% della somma assicurata fabbricato e/o contenuto per annualità assicurativa</b>	<b>franchigia frontale prescelta</b>
Art. 32 - Estensioni - 6)	Furto di fissi e infissi (solo se non assicurata la garanzia Furto)	<b>2.500 euro per annualità assicurativa</b>	<b>franchigia frontale prescelta</b>
Art. 32 - Estensioni - 7)	Guasti cagionati dai ladri (solo se non assicurata la garanzia Furto)	<b>1.500 euro per annualità assicurativa</b>	<b>franchigia frontale prescelta</b>
Art. 32 Estensioni - 8) rischi esterni all'abitazione	Effetti personali in negozi o locali pubblici	<b>20% della somma assicurata contenuto con il limite di 2.000 euro per annualità assicurativa</b>	<b>franchigia frontale prescelta</b>
	Effetti personali al seguito in alberghi o locali di villeggiatura	<b>40% della somma assicurata contenuto con il limite di 4.000 euro per annualità assicurativa</b>	
	Effetti all'interno dell'autovettura, roulotte o camper in uso all'Assicurato	<b>2.500 euro per annualità assicurativa</b>	
	Capi di abbigliamento, elettrodomestici e apparecchi elettronici presso terzi per operazioni di pulizia, manutenzione o riparazione	<b>20% della somma assicurata contenuto con il limite di 2.000 euro per annualità assicurativa</b>	
Art. 32 Estensioni - 9) Acqua condotta	Spargimento di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti	<b>Nei limiti della somma assicurata incendio del fabbricato e/o contenuto</b>	<b>franchigia frontale prescelta</b>
	Beni assicurati posti in locali interrati o seminterrati	<b>20% della somma assicurata incendio contenuto per annualità assicurativa</b>	<b>franchigia frontale prescelta</b>
Art. 32 Estensioni - 10)	Fuoriuscita acqua da elettrodomestici	<b>15% della somma assicurata fabbricato e/o contenuto, con il massimo di 13.000 euro per annualità assicurativa</b>	<b>franchigia frontale prescelta</b>
Art. 32 Estensioni - 11)	Gelo	<b>15% della somma assicurata fabbricato e/o contenuto, con il massimo di 8.000 euro per annualità assicurativa</b>	<b>franchigia frontale prescelta</b>
Art. 32 Estensioni - 12)	Traboccamento e rigurgito	<b>20% della somma assicurata fabbricato e/o contenuto, con il massimo di 8.000 euro per annualità assicurativa</b>	<b>franchigia frontale prescelta</b>
Art. 32 Estensioni - 13)	Infiltrazione di acqua piovana	<b>5% della somma assicurata fabbricato e/o contenuto, con il massimo di 8.000 euro per annualità assicurativa</b>	<b>franchigia frontale prescelta</b>
Art. 32 Estensioni - 14)	Ricerca e riparazione del guasto	<b>5% della somma assicurata fabbricato e/o contenuto, con il massimo di 6.000 euro per annualità assicurativa</b>	<b>Scoperto del 10% col minimo della franchigia frontale prescelta</b>
Art. 32 Estensioni - 15)	Mancato freddo	<b>10% della somma assicurata contenuto con il massimo di 1.500 euro per annualità assicurativa</b>	<b>100 euro</b>
Art. 32 Estensioni - 16)	Maggior consumo d'acqua	<b>250 euro per sinistro</b>	<b>Non prevista</b>
Art. 34 Ricorso terzi da incendio, esplosione, implosione, scoppio	Danni da interruzione o sospensione di attività	<b>25% del massimale assicurato per annualità assicurativa</b>	<b>500 euro o franchigia frontale prescelta se superiore</b>

Beni assicurati Contenuto	Limiti di indennizzo
Oggetti pregiati	<b>50% della somma assicurata incendio contenuto per annualità assicurativa, con il massimo di 25.000 euro per singolo oggetto</b>
Collezioni, gioielli e preziosi, valori	<b>30% della somma assicurata incendio contenuto, con il massimo di 20.000 euro per annualità assicurativa di cui denaro: 20% della somma assicurata contenuto con il limite di 2.000 euro per annualità assicurativa</b>
Beni contenuti nelle dipendenze e/o pertinenze, non comunicanti con l'abitazione	<b>10% della somma assicurata contenuto per annualità assicurativa, con il massimo di 7.000 euro per sinistro</b>

## SEZIONE INCENDIO - FORMULA MUTUO GARANZIA BASE

### Art. 41 - COSA ASSICURIAMO

L'assicurazione è prestata per i beni indicati in polizza e opera **sino alla concorrenza delle somme assicurate scelte dal Contraente e indicate sulla polizza stessa.**

La Società pertanto, **sino alla concorrenza della somma assicurata in polizza e con i limiti e le franchigie indicati all'art. 49 "Limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie"**, indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da:

#### Incendio e rischi accessori

- incendio, compresi i guasti causati allo scopo di impedire o arrestare l'incendio;
- fulmine, **esclusi i danni ad apparecchi ed impianti elettrici, elettronici e elettromeccanici;**
- esplosione, implosione e scoppio, anche esterni, non causati da ordigni esplosivi;
- caduta di meteoriti, aerei, di veicoli spaziali, di loro parti o di cose da essi trasportate;
- urto di veicoli o di natanti, **non di proprietà né in uso all'Assicurato**, in transito su pubbliche vie o aree a esse equiparate;
- onda sonora determinata da aeromobili o oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni di comando o di controllo;
- sviluppo e fuoriuscita di fumi, gas, vapori;
- mancata o anormale produzione di energia elettrica, termica, idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, conseguenti ad incendio, esplosione, implosione e scoppio, **che abbiano colpito i beni assicurati oppure i beni posti nell'ambito di 50 metri da essi;**
- fuoriuscita di fumi, gas, vapori a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore al servizio del fabbricato.

## SEZIONE INCENDIO - FORMULA MUTUO GARANZIE AGGIUNTIVE

Valide se espressamente richiamate in polizza.

### Art. 42 - RICORSO TERZI DA INCENDIO, ESPLOSIONE, IMPLOSIONE, SCOPPIO

La garanzia è prestata se compresa in polizza la dicitura "Ricorso terzi da incendio".

La Società, **sino alla concorrenza del massimale indicato in polizza e con il limite e la franchigia indicata all'art. 49 "Limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie"**, risarcisce le somme che l'Assicurato, per capitale, interessi, spese, è tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile a termini di legge, per danni materiali e diretti cagionati a **cose di terzi** direttamente causati da incendio, esplosione, scoppio o implosione e conseguente sviluppo di gas, vapori e fumo a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.

La garanzia è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

#### Non sono coperti i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- da spargimento d'acqua e da rigurgito di fognie.

#### Non sono comunque considerati terzi:

- tutte le persone assicurate e, se appartenenti al loro nucleo familiare ovvero conviventi, i loro discendenti e ascendenti e qualsiasi altro parente o affine;
- il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di parentela indicati al punto precedente, se è assicurata una persona giuridica;
- le Società che, rispetto all'Assicurato persona giuridica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate (art. 2359 del codice civile e Legge 07/06/1974 n° 216), nonché i loro amministratori.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società dei procedimenti civili o penali promossi contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla propria difesa. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso della Società.

#### **Art. 43 - PROPRIETÀ DELL'ABITAZIONE**

La garanzia è prestata se compresa in polizza la dicitura "RC della proprietà".

La Società, sino alla concorrenza del massimale indicato in polizza e con il limite e la franchigia indicata all'art. 49 "Limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie", tiene indenne l'Assicurato e il suo nucleo familiare di quanto sia tenuto a pagare (quale civilmente responsabile ai sensi di legge) a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni involontariamente cagionati a terzi per danneggiamenti a cose, lesioni personali o morte in conseguenza di fatti accidentali derivanti dalla:

- proprietà dell'abitazione **indicata in polizza** e dell'ufficio/studio professionale privato, se coesistente.  
Sono compresi le pertinenze e le quote di parti comuni, il loro contenuto, gli impianti fissi, le antenne, i pannelli solari (fotovoltaici e termici), parchi, giardini, orti, alberi, viali e strade private, recinzioni in genere, nonché cancelli anche automatici;
- proprietà di attrezzature sportive e da gioco, piscine **purché di pertinenza dell'abitazione indicata in polizza**;
- committenza di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, **con l'intesa che se i lavori sono assoggettabili all'applicazione del D. Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche, la garanzia opera solo se l'Assicurato ha:**
  - **designato i responsabili dei lavori in conformità a quanto indicato nel D. Lgs. n° 81/2008;**
  - **incaricato, con regolare contratto di appalto, una ditta o una persona in regola, in conformità e secondo gli obblighi derivanti dalla legge.**

Nel caso in cui questa copertura sia prevista anche in altra polizza, la garanzia è prestata **solo per l'eccedenza rispetto al massimale previsto in quella polizza.**

**Sono esclusi i danni subiti dalle persone addette ai lavori.**

**Sono esclusi:**

- **i danni:**
  - **subiti dagli Assicurati, dai discendenti e ascendenti e, se conviventi, qualsiasi altro parente o affine;**
  - **subiti dalle persone in rapporto di dipendenza anche occasionale dall'Assicurato se derivanti da servizi o lavori svolti per conto dell'Assicurato;**
  - **derivanti dall'esercizio di qualsiasi attività avente carattere professionale, commerciale o industriale;**
  - **a cose in consegna o custodia, o detenute a qualsiasi titolo o scopo;**
  - **da furto;**
  - **da incendio, salvo quanto previsto dall'art. 42 "Ricorso terzi da incendio, esplosione, implosione, scoppio";**
  - **da umidità, stitlicidio o insalubrità dei locali;**
  - **conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;**
  - **derivanti da impiego o detenzione di esplosivi;**
  - **derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi per quanto eccede i limiti previsti dall'art. 49 "Limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie";**
  - **da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e, in genere, di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;**
  - **direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
  - **alla salute, causati da tabacco, funghi, batteri, campi elettromagnetici;**
  - **di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente, derivanti, se pure in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza che lo contiene in qualunque forma o misura;**
  - **da atti di guerra anche civile, insurrezioni, operazioni militari;**
  - **da perdita, distruzione, alterazione di dati o di software;**
  - **causati da software o virus informatici;**
  - **danni da spargimento d'acqua, rigurgito di fogne o liquidi in genere;**
  - **da atti dolosi dell'Assicurato.**



- **Spese non comprese in garanzia**  
La Società non rimborsa i maggiori oneri derivanti dalla responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti e le spese per multe, ammende, sanzioni in genere, spese di giustizia penale.

#### Art. 44 - COSA NON ASSICURIAMO

Sono esclusi:

- **i danni causati o derivati:**
  - con dolo del Contraente o dell'Assicurato;
  - direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
  - da atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari;
  - da smarrimento o furto dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
  - da mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorifero;
  - da terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, eruzioni vulcaniche, infiltrazione di acqua dal terreno, infiltrazione di acqua marina, maree e piene;
- **i danni indiretti o che non riguardano la materialità dei beni assicurati;**
- **i danni all'impianto nel quale si è verificato uno scoppio se l'evento è causato da usura, corrosione o difetti di materiale;**
- **i danni subiti da:**
  - archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
  - schede, dischi, nastri e altri supporti informatici;
  - grondaie, pluviali, tubazioni interrate.

#### Art. 45 - FORMA E TIPO DI GARANZIA

L'assicurazione è prestata con i seguenti criteri:

- forma di garanzia: a valore intero;
- tipo di garanzia: valore a nuovo o valore reale.

#### Art. 46 - QUOTA DI PARTI COMUNI

Nel caso in cui l'abitazione assicurata occupa solo una parte di fabbricato, la garanzia si estende anche alla quota di parti comuni di proprietà dell'Assicurato.

#### Art. 47 - COLPA GRAVE

Le garanzie sono prestate anche se il danno è stato causato con colpa grave dell'Assicurato e/o dalle persone del suo nucleo familiare nonché dal convivente more uxorio.

#### Art. 48 - TRASLOCO

Se è assicurata la dimora abituale, in caso di trasloco ad altra dimora abituale, previa comunicazione del cambio di ubicazione, la garanzia è operante sia nell'abitazione assicurata indicata in polizza, sia in quella nuova, **per 7 giorni successivi alla data di comunicazione.**

Fermo quanto previsto relativamente alle dichiarazioni dell'Assicurato che influiscono sulla valutazione del rischio, **trascorsi 7 giorni dalla comunicazione, la garanzia si intenderà operante esclusivamente nella nuova ubicazione.**

#### Art. 49 - LIMITI DI INDENNIZZO, RISARCIMENTO, SCOPERTI E FRANCHIGIE

Garanzia		Limiti di indennizzo	Franchigia o scoperto
Art. 42 - Ricorso terzi da incendio, esplosione, implosione, scoppio	Danni da interruzione o sospensione di attività	<b>15% del massimale assicurato per annualità assicurativa</b>	<b>300 euro o franchigia frontale prescelta se superiore</b>
Art 43 - Proprietà dell'abitazione	Danni da interruzione o sospensione di attività	<b>15% del massimale assicurato per annualità assicurativa</b>	<b>300 euro o franchigia frontale prescelta se superiore</b>

## SEZIONE EVENTI CATASTROFALI

### Art. EC01 - TERREMOTO

In deroga a quanto previsto all'articolo "Cosa non assicuriamo" della Sezione Incendio acquistata, Cattolica risponde dei danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati alle partite acquistate nella Sezione Incendio per effetto di terremoto.

**La garanzia è valida solamente se espressamente richiamata in polizza.**

Si precisa che le scosse registrate nelle 72 ore successive all'evento sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono pertanto considerati "singolo sinistro".

**In nessun caso Cattolica risponde dei danni:**

- A) a fabbricati non a norma con le disposizioni di legge antisisma vigenti al momento della costruzione dello stesso;
- B) causati da alluvioni, inondazioni, allagamenti, eruzioni vulcaniche, mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazioni, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- C) causati da mancata o anormale produzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto;
- D) di smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo;
- E) a fabbricati abusivi;
- F) a fabbricati dichiarati inagibili con ordinanza dell'Autorità (al momento dell'emissione della polizza o anche in un momento successivo per motivi non imputabili a terremoto);
- G) abitazioni possedute da associazioni, società, imprese, istituti, enti pubblici. Sono tuttavia incluse singole unità abitative adibite a civile abitazione di proprietà:
  - di enti religiosi, parrocchie o congregazioni religiose;
  - di un singolo soggetto anagrafico che per ragioni fiscali ha costituito una società;
- H) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento di beni o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- I) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- L) danni da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche (inquinamento o non utilizzo limitato di beni a causa della presenza di sostanze chimiche o biologiche);
- M) al contenuto nel caso in cui l'evento che ha causato il sinistro terremoto non abbia causato un danno anche al fabbricato assicurato.

Per le caratteristiche costruttive e la definizione della partita "Fabbricato", le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di Strutture antisismiche comunque costruite, intendendosi per tale il fabbricato conforme alle norme tecniche "Antisismiche" contenute in leggi o regolamenti in vigore al momento della costruzione.

**La presente garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti indicati in polizza. I limiti di indennizzo devono intendersi come massimo esborso per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa.**

**La garanzia, con il limite del 10% della somma assicurata è stesa a:**

- **onorari dei periti:**  
gli onorari del perito nominato dal Contraente, nonché la quota parte degli onorari a carico del Contraente relativi al terzo perito;
- **le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro:**  
la demolizione, lo sgombero, il trasporto a idonea discarica, il trattamento e lo smaltimento dei residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza.

**La garanzia è prestata in eccedenza al limite di indennizzo indicato in polizza.**

Trascorsi 60 giorni dalla denuncia del sinistro, la Società garantisce all'Assicurato un anticipo, a titolo di acconto sull'indennizzo, pari al 50% dell'indennizzo minimo che dovrebbe essere pagato per il sinistro, con il massimo di € 100.000,00, sulla base delle risultanze acquisite sino a quel momento dal perito incaricato dalla Società. L'anticipo viene corrisposto a condizione che:

- sulla base degli accertamenti svolti dal perito incaricato dalla Società, l'indennizzo complessivo sia preventivabile in un importo non inferiore a 10.000,00 euro e non superiore a 500.000,00 euro;

- non siano sorte contestazioni o ragionevoli e concreti dubbi, che dovranno essere tempestivamente formalizzati all'Assicurato, sull'indennizzabilità del sinistro.

L'anticipo sarà erogato dalla Società entro 30 giorni dalla richiesta fatta dall'Assicurato.

Per quanto riguarda i criteri per la determinazione dell'ammontare del danno si rimanda a quanto indicato negli artt. 189-190-191 delle Condizioni di Assicurazione.

#### **Art. EC02 - ALLUVIONE E INONDAZIONE**

In deroga a quanto previsto all'articolo "Cosa non assicuriamo" della Sezione Incendio acquistata, Cattolica risponde dei danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati alle partite acquistate nella Sezione Incendio per effetto di alluvione e/o inondazione.

**La garanzia è valida solamente se espressamente richiamata in polizza.**

**In nessun caso Cattolica risponde dei danni:**

- A) causati da mareggiata, allagamento, marea, maremoto, umidità, stilicidio, trasudamento, infiltrazioni, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;**
- B) causati da mancata o normale produzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione e/o dell'alluvione.**

La presente garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti indicati in polizza.

## SEZIONE FURTO - FORMULA SILVER GARANZIA BASE

### Art. 50 - COSA ASSICURIAMO

La garanzia è prestata **per il contenuto dell'abitazione indicata in polizza e opera sino alla concorrenza delle somme assicurate scelte dal Contraente e indicate nella polizza stessa.**

La Società pertanto, **sino alla concorrenza della somma assicurata in polizza e con i limiti e le franchigie indicate all'art. 60 "Limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie"**, fermo restando quanto previsto all'art. 56 "Condizioni di operatività", indennizza i danni materiali e diretti relativi alla sottrazione del contenuto causati da:

- **Furto**

La garanzia è operante a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nell'abitazione e nelle relative pertinenze non comunicanti quali box, cantine, vani tecnici contenenti i beni assicurati:

- violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, grimaldelli o simili, uso fraudolento di chiavi vere smarrite o sottratte **da non più di 8 giorni**;
- per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o ripari mediante l'impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- in modo clandestino, asportando poi le cose assicurate a locali chiusi.

- **Rapina o estorsione**

rapina o estorsione verificatasi nell'abitazione contenente i beni assicurati, anche nel caso in cui le persone sulle quali viene esercitata violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette a recarsi all'interno.

- **Furto attraverso le luci dei mezzi di protezione**

furto commesso attraverso le luci dei mezzi posti a protezione o riparo senza introduzione nell'abitazione contenente i beni assicurati.

- **Furto con destrezza**

furto commesso nell'abitazione contenente i beni assicurati, con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione dell'Assicurato o di altra persona del suo nucleo familiare **purché di età superiore a 12 anni. Sono esclusi i valori.**

- **Furto commesso dai domestici**

furto commesso nell'abitazione contenente i beni assicurati, dagli addetti ai servizi domestici, anche in servizio non continuativo.

- **Furto, rapina o estorsione nelle dipendenze e/o pertinenze non comunicanti con l'abitazione**

furto, rapina o estorsione (**esclusi oggetti pregiati, gioielli e preziosi, valori**) perpetrati nelle dipendenze e/o pertinenze dell'abitazione, quali box, cantine e solai, di pertinenza dei locali contenenti le cose assicurate, ma non comunicanti con essi, **aventi le medesime caratteristiche costruttive, mezzi di protezione e di chiusura indicati all'art. 56 "Condizioni di operatività" e purché a uso esclusivo dell'Assicurato e di persone del suo nucleo familiare.**

- **Furto nella dimora saltuaria**

furto nella **dimora saltuaria dell'Assicurato se indicata in polizza** e qualunque sia la durata della disabitazione.

In caso di furto di valori, gioielli, preziosi e apparecchiature elettroniche **la garanzia è limitata alla permanenza nell'abitazione dell'Assicurato o di altra persona del suo nucleo familiare.**

Ai fini della presente garanzia la Società corrisponde all'Assicurato **l'80% dell'importo indennizzabile a termini di polizza, restando il 20% a carico dell'Assicurato.**

**In caso di coesistenza con altra limitazione prevista in polizza lo scoperto è unico ed è pari al 30%.**

### Art. 51 - ESTENSIONI

La garanzia, **con i limiti e le franchigie indicate all'art. 60 "Limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie"**, è altresì estesa ai seguenti casi:

- **Danni ai beni assicurati**  
i danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati in conseguenza di furto, rapina o estorsione, commessi o tentati.
- **Furto di fissi e infissi**  
i danni materiali e diretti causati dal furto di fissi o infissi posti a chiusura e protezione dell'abitazione contenente i beni assicurati.
- **Guasti cagionati dai ladri**  
i guasti cagionati dai ladri al fabbricato in occasione di furto o rapina, tentati o commessi, indennizzabili a termini di polizza.
- **Rifacimento documenti**  
le spese sostenute per il rifacimento di documenti personali, sottratti o danneggiati in occasione degli eventi assicurati. La garanzia è prestata anche in caso di eventi verificatisi all'esterno dell'abitazione contenente i beni assicurati.
- **Atti vandalici e dolosi**  
i danni materiali e diretti da atti vandalici o dolosi compiuti dai ladri in occasione di furto o di rapina, tentati o consumati, indennizzabili a termini di polizza.
- **Spese di perizia**  
a parziale deroga di quanto indicato all'art. 59 "Cosa non assicuriamo" alla voce "danni indiretti", la Società rimborsa le spese di perizia del perito nominato dal Contraente e per la quota parte del terzo perito.
- **Sostituzione o modifica serrature**  
le spese documentate sostenute per sostituire o modificare le serrature poste a protezione degli accessi esterni dell'abitazione assicurata, in caso di furto, scippo, rapina o smarrimento (**purché denunciati all'autorità**) delle relative chiavi.  
La sostituzione delle serrature **deve essere eseguita entro 48 ore dalla perdita del possesso delle chiavi.**
- **Furto in locali di villeggiatura**  
furto e rapina di effetti personali al seguito dell'Assicurato o del suo nucleo familiare in alberghi o locali di villeggiatura non di proprietà che occupa temporaneamente **e limitatamente alla permanenza in luogo.**  
La garanzia è estesa anche ai locali di proprietà dell'Assicurato occupati esclusivamente e temporaneamente dall'Assicurato o dalle persone del suo nucleo familiare per il periodo di villeggiatura, **ma limitatamente alla loro permanenza in luogo.**  
La garanzia vale per danni subiti ovunque nel mondo.
- **Furto in cassette di sicurezza**  
furto delle collezioni, dei gioielli e dei preziosi, valori contenuti in cassette di sicurezza poste in camere corazzate all'interno di istituti di credito. Questa garanzia è prestata **in eccedenza a somme già assicurate a favore dell'Assicurato dall'istituto di credito.**
- **Rimborso spese accertamenti diagnostici, onorari medici**  
le spese sostenute per gli accertamenti diagnostici, onorari medici, cure, medicinali in conseguenza di lesioni subite dall'Assicurato o da altra persona del suo nucleo familiare in occasione di scippo, rapina, estorsione.
- **Indennizzo speciale**  
un indennizzo supplementare, a titolo di compensazione dei disagi di qualsiasi natura subiti in occasione di eventi indennizzabili a termini di polizza. La garanzia è operante in caso di sinistro indennizzabile **non inferiore a 10.000 euro.**

## SEZIONE FURTO - FORMULA SILVER

### GARANZIE AGGIUNTIVE

Valide se espressamente richiamate in polizza.

#### Art. 52 - GUASTI CAGIONATI DAI LADRI

La garanzia è prestata se compresa in polizza la dicitura "Guasti cagionati dai ladri".

La Società, sino alla concorrenza della somma assicurata in polizza e fermo restando quanto previsto all'art. 56 "Condizioni di operatività", risarcisce i guasti cagionati dai ladri al fabbricato in occasione di furto o rapina, tentati o commessi, indennizzabili a termini di polizza.

La presente garanzia è prestata in aumento alla somma assicurata prevista per la garanzia base.

#### Art. 53 - COLLEZIONI, GIOIELLI E PREZIOSI, VALORI IN CASSAFORTE

La garanzia è prestata se compresa in polizza la dicitura "Collezioni, gioielli e preziosi, valori in cassaforte".

La Società, sino alla concorrenza della somma assicurata in polizza e con i limiti e le franchigie indicate all'art. 60 "Limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie", fermo restando quanto previsto all'art. 56 "Condizioni di

**operatività"**, indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati a seguito di furto e rapina di collezioni, gioielli e preziosi, valori **custoditi in cassaforte** nella dimora abituale.

Per quanto riguarda la sola garanzia furto l'assicurazione è operante:

- **se vi è stato lo scasso della cassaforte;**
- **oppure quando vi è stata l'asportazione totale della cassaforte.**

La presente garanzia è prestata in aumento alla somma assicurata prevista per la garanzia base.

#### **Art. 54 - COLLEZIONI, GIOIELLI E PREZIOSI, VALORI OVUNQUE RIPOSTI**

La garanzia è prestata se compresa in polizza la dicitura "**Collezioni, gioielli e preziosi, valori ovunque riposti**".

La Società, sino alla concorrenza della somma assicurata in polizza e con i limiti e le franchigie indicate all'art. 60

"**Limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie**" in polizza, fermo restando quanto previsto all'art. 56

"**Condizioni di operatività**", risarcisce i danni materiali e diretti ai beni assicurati a seguito di furto e rapina dei gioielli e preziosi, valori, collezioni ovunque riposti nella dimora abituale.

La presente garanzia è prestata in aumento alla somma assicurata prevista per la garanzia base.

#### **Art. 55 - FURTO ALL'ESTERNO DELL'ABITAZIONE E SU MEZZI DI TRASPORTO**

La garanzia è prestata se compresa in polizza la dicitura "**Furto all'esterno dell'abitazione**".

La Società, con i limiti e le franchigie indicate all'art. 60 "**Limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie**", risarcisce i danni materiali e diretti ai beni assicurati a seguito di:

##### **Eventi all'esterno dell'abitazione**

- rapina;
- scippo;
- furto con destrezza;
- estorsione;
- furto in seguito a infortunio o a improvviso malore;
- furto di effetti personali, gioielli e preziosi, valori addosso o a portata di mano dell'Assicurato o del suo nucleo familiare, quando si trova all'esterno dell'abitazione contenente i beni assicurati.

La garanzia vale per danni subiti ovunque nel mondo.

##### **La garanzia non vale per:**

- **persone di età inferiore a 12 anni;**
- **beni e valori che riguardano attività professionali esercitate dalla persona derubata, per conto proprio o altrui;**
- **veicoli in genere.**

##### **Furto su mezzi di trasporto**

furto e rapina di effetti personali che si trovano:

- chiusi a chiave all'interno di autovetture, roulotte o camper in uso all'Assicurato o a persone del suo nucleo familiare;
- al seguito dell'Assicurato o di persone del suo nucleo familiare, che si trovano su mezzi di trasporto pubblico.

La garanzia vale per danni subiti ovunque nel mondo.

##### **Effetti personali depositati presso guardaroba custodito**

relativamente agli effetti personali, la garanzia furto e rapina è operante anche per quelli depositati presso un guardaroba **custodito che ha rilasciato la relativa contromarca.**

#### **Art. 56 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ**

La garanzia furto è operante alle seguenti condizioni:

- **Caratteristiche costruttive del fabbricato**

##### **I locali contenenti le cose assicurate devono:**

- **avere le pareti e i solai confinanti con l'esterno, con altre unità immobiliari o spazi di uso comune costruiti in muratura, vivo, laterizi, cotto, calcestruzzo, elementi prefabbricati cementizi, vetro cemento, vetro stratificato ed eventualmente, per non oltre il 25% delle rimanenti superfici, in metallo o legno. Per le Tipologie di fabbricato "Costruzione Chalet" e "Costruzione in bioedilizia" sono tollerate caratteristiche costruttive diverse, purché conformi a quanto previsto dalle relative Definizioni di polizza;**
- **essere parte di un fabbricato avente linea di gronda dal tetto situata in linea verticale ad altezza non inferiore a 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, oppure con linea di gronda posta ad altezza inferiore, purché il tetto sia costruito in cemento armato o laterizio armato o in vetrocemento armato totalmente fisso. É tollerata la struttura e l'armatura del tetto in legno, purché con buone caratteristiche di solidità e resistenza. Sono inoltre ammesse aperture purché protette da mezzi di**

chiusura conformi a quelli descritti al punto successivo "Mezzi di chiusura ordinari dei locali".

- **Mezzi di chiusura ordinari dei locali**

Ogni apertura esterna dei locali contenenti le cose assicurate, **situata a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria, deve essere difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, il tutto fisso e chiuso con serrature o altri idonei congegni di bloccaggio non manovrabili dall'esterno, oppure da inferriate saldamente fissate nel muro.**

Nelle inferriate o nei serramenti sono ammesse luci, **purché le loro dimensioni non consentano l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate senza effrazione delle relative strutture.**

Sono pertanto **esclusi i danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione o chiusura sopra indicati e/o le caratteristiche costruttive del fabbricato non siano conformi a quanto indicato alla voce precedente "Caratteristiche costruttive del fabbricato".**

- **Tolleranze**

A parziale deroga della precedente voce "Mezzi di chiusura ordinari dei locali", il danno sarà indennizzabile, **con uno scoperto del 20% sull'importo liquidabile per il furto avvenuto:**

- con effrazione dei mezzi di chiusura non conformi a quanto previsto alla precedente voce "Mezzi di chiusura ordinari dei locali", anche se venga accertato che altre aperture dei locali erano protette in modo conforme;
- quando i locali contenenti le cose assicurate **restano disabilitati per momentanea assenza delle persone che li occupano, purché le porte, le finestre e i lucernari protetti da solo vetro fisso, siano chiuse e non apribili dall'esterno senza rottura del vetro o dell'infisso o con manomissione del congegno di bloccaggio;**
- con mezzi di chiusura inoperanti, **purché nei locali contenenti le cose assicurate vi sia la presenza dell'Assicurato o di altra persona in sua vece;**
- **sia stato agevolato dalla presenza di impalcature temporanee installate a ridosso del fabbricato e dopo la conclusione del contratto;**
- **in locali con caratteristiche costruttive del fabbricato non conformi a quanto indicato alla precedente voce "Caratteristiche costruttive del fabbricato" purché nei locali contenenti le cose assicurate vi sia la presenza dell'Assicurato o di altra persona in sua vece.**

Si conviene tra le parti che, se il furto avviene con violazione dei mezzi di chiusura dei locali conformi a quanto previsto dalla voce precedente "Mezzi di chiusura ordinari dei locali", anche se viene accertato che altre aperture erano protette in modo difforme a quanto previsto alla voce precedente "Mezzi di chiusura ordinari dei locali", il danno liquidabile a termini di polizza sarà indennizzato senza alcun scoperto.

#### **Art. 57 - MEZZI DI CHIUSURA SPECIALI DEI LOCALI**

La garanzia è prestata se indicata in polizza la dicitura **"Sono presenti speciali mezzi di chiusura dei locali".**

A modifica di quanto indicato all'art. 56 "Condizioni di operatività" al punto "mezzi di chiusura ordinari dei locali" la garanzia furto è prestata a condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, **situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza l'impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa per tutta la sua estensione da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:**

- **serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 mm, senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno; è tollerata nella porta blindata di ingresso esclusivamente la presenza di spioncino;**
- **inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, ancorate nel muro, con luci se rettangolari, aventi lato di misura rispettivamente non maggiore di 50 o 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cmq.**

Se, in caso di sinistro, i mezzi di protezione o chiusura **non siano conformi a quelli sopra indicati, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% a carico dell'Assicurato.**

#### **Art. 58 - IMPIANTO DI ALLARME**

La garanzia è prestata se indicata in polizza la dicitura **"E' presente l'impianto di allarme".**

La garanzia furto è prestata a condizione che siano rispettate **entrambe le seguenti condizioni:**

- i locali contenenti i beni assicurati **devono essere protetti da impianto automatico di allarme antifurto le cui caratteristiche tecniche risultano dal "certificato di installazione e di collaudo" redatto e firmato dalla ditta installatrice;**
- **l'impianto deve essere messo in funzione ogni volta che nei locali contenenti i beni assicurati non vi sia presenza di persone.**

**Nel caso non sia stata rispettata anche solo una condizione o al momento dell'evento l'allarme risulti guasto, la Società indennizza l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% a carico dell'Assicurato. In caso di coesistenza con altra limitazione prevista in polizza lo scoperto è unico e pari al 30%. Se lo scoperto opera in concomitanza con una franchigia, quest'ultima viene considerata come minimo non indennizzabile.**

#### **Art. 59 - COSA NON ASSICURIAMO**

Sono esclusi i danni:

- avvenuti in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari;
- avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo o sabotaggio;
- verificatisi in occasione di incendio, esplosione anche nucleare, implosione, scoppio, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura;
- commessi o agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato;
- commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:
  - persone del nucleo familiare;
  - persone che occupano l'abitazione contenente i beni assicurati o locali comunicanti;
  - persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
  - incaricati - non a titolo oneroso - della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono;
  - dipendenti dell'Assicurato, salvo il fatto commesso dai domestici come indicato nell'art. 50 "Cosa assicuriamo" alla voce "Furto commesso dai domestici";
- indiretti (ad esempio profitti sperati, mancato godimento o uso, spese peritali, altri eventuali pregiudizi);
- da furto di collezioni, gioielli e preziosi, oggetti pregiati, valori verificatosi nella dimora saltuaria quando disabitata e non vi soggiorna nessuno;
- da furto di collezioni, gioielli e preziosi, valori non riposti in cassaforte verificatosi nella dimora abituale quando essa è disabitata per più di 30 giorni consecutivi. Tale esclusione opera dalle ore 24 del 30° giorno di disabitazione;
- da furto di collezioni, gioielli e preziosi, oggetti pregiati, valori, riposti in cassaforte verificatosi nella dimora abituale quando essa è disabitata per più di 180 giorni consecutivi. Tale esclusione opera dalle ore 24 del 180° giorno di disabitazione.

#### **Art. 60 - LIMITI DI INDENNIZZO, RISARCIMENTO, SCOPERTI E FRANCHIGIE**

Garanzia		Limiti di indennizzo	Franchigia o scoperto
Art. 50 - Cosa assicuriamo	Furto con destrezza	10% della somma assicurata furto, con il massimo di 2.000 euro per annualità assicurativa e con il limite di 500 euro per oggetto	Franchigia frontale prescelta
	Furto commesso dai domestici	10% della somma assicurata furto, con il massimo di 2.000 euro per annualità assicurativa	Franchigia frontale prescelta
	Furto, rapina o estorsione nelle dipendenze o pertinenze non comunicanti con l'abitazione	5% della somma assicurata furto, con il massimo di 3.500 euro per annualità assicurativa (con il limite per biciclette e apparecchiature elettroniche e particolari di 500 euro per singolo oggetto, e di 2.000 euro per annualità assicurativa)	100 euro o franchigia frontale prescelta se superiore



Art 51 - Estensioni	Furto di fissi e infissi	<b>30% della somma assicurata furto con il massimo di 1.500 euro per annualità assicurativa</b>	<b>200 euro o franchigia frontale prescelta</b>
	Guasti cagionati dai ladri	<b>20% somma assicurata furto, con il massimo di 2.500 euro per annualità assicurativa</b>	<b>200 euro o franchigia frontale prescelta</b>
	Rifacimento documenti	<b>300 euro per annualità assicurativa</b>	<b>Non prevista</b>
	Atti vandalici e dolosi	<b>10% somma assicurata furto, con il massimo di 5.000 euro per annualità assicurativa</b>	<b>200 euro o franchigia frontale prescelta</b>
	Spese di perizia	<b>5% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza, con il massimo di 5.000 euro</b>	<b>Franchigia frontale prescelta</b>
	Sostituzione o modifica serrature	<b>10% della somma assicurata furto con il massimo di 500 euro per annualità assicurativa</b>	<b>Non prevista</b>
	Furto in locali di villeggiatura	<b>25% della somma assicurata furto, con il massimo di 10.000 euro per annualità assicurativa</b>	<b>150 euro o franchigia frontale prescelta se superiore</b>
	Furto in cassette di sicurezza	<b>50% della somma assicurata furto, con il massimo di 10.000 euro per annualità assicurativa</b>	<b>Franchigia frontale prescelta</b>
	Rimborso spese accertamenti diagnostici, onorari dei medici	<b>20% della somma assicurata furto, con il massimo di 1.000 euro per annualità assicurativa</b>	<b>Non prevista</b>
	Indennizzo speciale	<b>10 % dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza, con il massimo di 750 euro per sinistro</b>	<b>Non prevista</b>
Art. 55 - Furto all'esterno dell'abitazione e su mezzi di trasporto	<b>30% della somma assicurata furto, con il massimo di 15.000 euro per annualità assicurativa (di cui denaro: 5% della somma assicurata furto all'esterno dell'abitazione e su mezzi di trasporto)</b>		<b>Franchigia frontale prescelta</b>
	Furto con destrezza	<b>20% della somma assicurata furto, con il massimo di 1.000 euro per annualità assicurativa</b>	<b>Franchigia frontale prescelta</b>
	Furto su mezzi di trasporto	<b>10% della somma assicurata furto per annualità assicurativa con il limite di 500 euro per oggetto</b>	<b>Franchigia frontale prescelta</b>
	Effetti personali depositati presso guardaroba custodito	<b>50% della somma assicurata furto, con il massimo di 2.500 euro per annualità assicurativa</b>	<b>Franchigia frontale prescelta</b>

Beni assicurati Contenuto	Limiti di indennizzo
Oggetti pregiati	<b>10% della somma assicurata furto contenuto per annualità assicurativa, con il limite di 15.000 euro per singolo oggetto</b>
Collezioni, gioielli e preziosi, valori ovunque riposti	<b>10% della somma assicurata furto contenuto con il massimo di 12.000 euro per annualità assicurativa, di cui denaro con il massimo di 500 euro annualità assicurativa</b>
Art. 53 - Collezioni, gioielli e preziosi, valori in cassaforte (Somma Assicurata in aumento)	<b>Il valore esposto in polizza per annualità assicurativa, di cui denaro fino al 40% con il massimo di 2.000 euro per annualità assicurativa</b> <b>I limiti qui previsti si intendono prestati in eccedenza ai limiti previsti per "Collezioni, gioielli e preziosi, valori ovunque riposti" e comunque nel limite della somma assicurata furto base</b>
Art. 54 - Collezioni, gioielli e preziosi, valori ovunque riposti (Somma Assicurata in aumento)	<b>Il valore esposto in polizza per annualità assicurativa, di cui denaro fino al 10% con il massimo di 300 euro per annualità assicurativa</b> <b>I limiti qui previsti si intendono prestati in eccedenza ai limiti previsti per "Collezioni, gioielli e preziosi, valori ovunque riposti" e comunque nel limite della somma assicurata furto base</b>

### Art. 61 - FORMA E TIPO DI GARANZIA

La forma di garanzia (a valore intero o a primo rischio assoluto) e il tipo di garanzia (valore a nuovo o valore reale) sono quelle indicate in polizza.

La forma di garanzia e il tipo di garanzia scelte per il contenuto sono valide anche per le garanzie aggiuntive acquistate, se non diversamente indicato.

#### **Art. 62 - TRASLOCO**

Se è assicurata la dimora abituale, in caso di trasloco ad altra dimora abituale, **previa comunicazione del cambio di ubicazione**, la garanzia è operante sia nell'abitazione assicurata indicata in polizza, sia in quella nuova, **per 7 giorni successivi alla data di comunicazione**.

Fermo quanto previsto relativamente alle dichiarazioni dell'Assicurato che influiscono sulla valutazione del rischio, **trascorsi 7 giorni dalla comunicazione, la garanzia si intenderà operante esclusivamente nella nuova ubicazione**.

#### **Art. 63 - RIDUZIONE E REINTEGRO DELLA SOMMA ASSICURATA - SOSPENSIVA**

In caso di sinistro, le somme assicurate relative a ciascun bene assicurato e i relativi limiti di **indennizzo si intendono ridotti di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie e/o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio**.

Se a seguito dello stesso sinistro la Società decide di recedere dal contratto, verrà rimborsato il premio pagato e non goduto per le restanti garanzie.

E' facoltà del Contraente o dell'Assicurato chiedere il reintegro della somma assicurata, che potrà avvenire, **previo consenso della Società, con atto scritto e con la corresponsione del relativo premio**.

La Società concede, a titolo gratuito, una sospensione della riduzione per un periodo di 30 giorni a decorrere dal sinistro, o sino alla scadenza della prima rata successiva, **se essa interviene entro il periodo di sospensione di cui sopra**.

#### **Art 64 - AMBITO DELLA GARANZIA**

Le garanzie previste all'art. 51 "Estensioni" alle voci "Rifacimento documenti", "Furto in locali di villeggiatura", "Rimborso spese accertamenti diagnostici, onorari medici", "Eventi all'esterno dell'abitazione", "Furto su mezzi di trasporto", "Effetti personali presso guardaroba" sono valide in tutto il mondo per l'Assicurato e per le persone del suo nucleo familiare.

## SEZIONE FURTO - FORMULA GOLD GARANZIA BASE

### Art. 65 - COSA ASSICURIAMO

La garanzia è prestata **per il contenuto dell'abitazione indicata in polizza e opera sino alla concorrenza delle somme assicurate scelte dal Contraente e indicate sulla polizza stessa.**

La Società pertanto, **sino alla concorrenza della somma assicurata in polizza e con i limiti e le franchigie indicate all'art. 75 "Limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie", fermo quanto previsto all'art. 70 "Condizioni di operatività"**, indennizza i danni materiali e diretti relativi alla sottrazione del contenuto causati da:

- **Furto**

La garanzia è operante a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nell'abitazione e nelle relative pertinenze non comunicanti quali box, cantine, vani tecnici contenenti i beni assicurati:

- violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, grimaldelli o simili, uso fraudolento di chiavi vere smarrite o **sottratte da non più di 8 giorni**;
- per via diversa da quella ordinaria che richieda il superamento di ostacoli o ripari mediante l'impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- in modo clandestino, asportando poi le cose assicurate a locali chiusi.

- **Rapina o estorsione**

rapina o estorsione verificatasi nell'abitazione contenente i beni assicurati, anche nel caso in cui le persone sulle quali viene esercitata violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette a recarsi all'interno.

- **Furto attraverso le luci dei mezzi di protezione**

furto commesso attraverso le luci dei mezzi posti a protezione o riparo senza introduzione nell'abitazione contenente i beni assicurati.

- **Furto con destrezza**

furto commesso nell'abitazione contenente i beni assicurati, con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione dell'Assicurato o di altra persona del suo nucleo familiare **purché di età superiore a 12 anni. Sono esclusi i valori.**

- **Furto commesso dai domestici**

furto commesso nell'abitazione contenente i beni assicurati, dagli addetti ai servizi domestici, anche in servizio non continuativo.

- **Furto, rapina o estorsione nelle dipendenze e/o pertinenze non comunicanti con l'abitazione**

furto, rapina o estorsione (esclusi oggetti pregiati, gioielli e preziosi, valori) perpetrati nelle dipendenze e/o pertinenze dell'abitazione, quali box, cantine e solai, di pertinenza dei locali contenenti le cose assicurate, ma non comunicanti con essi, **aventi le medesime caratteristiche costruttive, mezzi di protezione e di chiusura indicati all'art. 70 "Condizioni di operatività" e purché a uso esclusivo dell'Assicurato e di persone del suo nucleo familiare.**

È compreso il furto di alberi e piante ornamentali riposti nelle dipendenze e/o pertinenze e/o nel giardino dell'abitazione.

- **Truffa tra le mura domestiche**

truffa subita, nell'abitazione contenente i beni assicurati, dall'Assicurato o da persone del suo nucleo familiare.

La garanzia è prestata per persone di **età superiore ai 70 anni di età.**

- **Furto nella dimora saltuaria**

Furto nella dimora saltuaria dell'Assicurato **se indicata in polizza** e qualunque sia la durata in cui la dimora rimanga disabitata.

In caso di furto di valori, gioielli, preziosi e apparecchiature elettroniche **la garanzia è limitata alla permanenza nell'abitazione dell'Assicurato o di altra persona del suo nucleo familiare.**

Ai fini della presente garanzia la Società **corrisponde all'Assicurato l'80% dell'importo indennizzabile a termini di polizza, restando il 20% a carico dell'Assicurato.**

**In caso di coesistenza con altra limitazione prevista in polizza lo scoperto è unico e pari al 30%.**

**Art. 66 - ESTENSIONI**

La garanzia, **con i limiti e le franchigie indicate all'art. 75 "Limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie"**, è altresì estesa ai seguenti casi:

- **Danni ai beni assicurati**  
i danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati in conseguenza di furto, rapina o estorsione, commessi o tentati.
- **Furto di fissi e infissi**  
i danni materiali e diretti causati dal furto di fissi o infissi posti a chiusura e protezione dell'abitazione contenente i beni assicurati.
- **Guasti cagionati dai ladri**  
i guasti cagionati dai ladri al fabbricato in occasione di furto o rapina, tentati o commessi, indennizzabili a termini di polizza.
- **Rifacimento documenti**  
le spese sostenute per il rifacimento di documenti personali, sottratti o danneggiati in occasione degli eventi assicurati. La garanzia è prestata anche in caso di eventi verificatisi all'esterno dell'abitazione contenente i beni assicurati.
- **Atti vandalici e dolosi**  
i danni materiali e diretti da atti vandalici o dolosi compiuti dai ladri in occasione di furto o di rapina, tentati o consumati, indennizzabili a termini di polizza.
- **Furto in occasione di tumulti popolari, atti di terrorismo**  
Il furto avvenuto in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo o sabotaggio.
- **Spese di perizia**  
a parziale deroga di quanto indicato all'art. 74 "Cosa non assicuriamo" alla voce "danni indiretti", la Società rimborsa le spese di perizia del perito nominato dal Contraente **e per la quota parte del terzo perito.**
- **Sostituzione o modifica serrature**  
le spese documentate sostenute per sostituire o modificare le serrature poste a protezione degli accessi esterni dell'abitazione assicurata, in caso di furto, scippo, rapina o smarrimento (denunciati all'autorità) delle relative chiavi. **La sostituzione delle serrature deve essere eseguita entro 48 ore dalla perdita del possesso delle chiavi.**
- **Furto in locali di villeggiatura**  
furto e rapina di effetti personali al seguito dell'Assicurato o del suo nucleo familiare in alberghi o locali di villeggiatura **non di proprietà che occupa temporaneamente e limitatamente alla permanenza in luogo.** La garanzia è estesa anche ai locali di proprietà dell'Assicurato **occupati esclusivamente e temporaneamente dall'Assicurato o dalle persone del suo nucleo familiare per il periodo di villeggiatura, ma limitatamente alla loro permanenza in luogo.** La garanzia vale per danni subiti ovunque nel mondo.
- **Furto in cassette di sicurezza**  
furto delle collezioni, dei gioielli e dei preziosi, dei valori contenuti in cassette di sicurezza poste in camere corazzate all'interno di istituti di credito. **Questa garanzia è prestata in eccedenza a somme già assicurate a favore dell'Assicurato dall'istituto di credito.**
- **Uso fraudolento di carta di credito**  
i danni subiti per uso fraudolento della carta di credito da parte di ignoti. **La garanzia è prestata a copertura di franchigie o scoperti, se previsti dall'ente emittente della carta.**
- **Rimborso spese accertamenti diagnostici, onorari medici**  
le spese sostenute per gli accertamenti diagnostici, onorari medici, cure, medicinali in conseguenza di lesioni subite dall'Assicurato o da altra persona del suo nucleo familiare in occasione di scippo, rapina, estorsione. La garanzia comprende le spese per la diagnosi e la terapia di eventuali disagi psicologici a seguito di infortuni subiti in occasione di eventi indennizzabili a termini di polizza.
- **Indennizzo speciale**  
un indennizzo supplementare, a titolo di compensazione dei disagi di qualsiasi natura subiti in occasione di eventi indennizzabili a termini di polizza. **La garanzia è operante in caso di sinistro indennizzabile non inferiore a 10.000 euro.**
- **Eventi all'esterno dell'abitazione**
  - rapina;
  - scippo;
  - furto con destrezza;
  - estorsione;
  - furto in seguito ad infortunio o a improvviso malore;
  - furto di effetti personali, gioielli e preziosi, valori addosso o a portata di mano dell'Assicurato o di persona del suo nucleo familiare, quando si trova all'esterno dell'abitazione contenente i beni assicurati.

La garanzia vale per danni subiti ovunque nel mondo.

**La garanzia non vale per:**

- **persone di età inferiore a 12 anni;**
- **beni e valori che riguardano attività professionali esercitate dalla persona derubata, per conto proprio o altrui;**
- **veicoli in genere.**

- **Furto su mezzi di trasporto**

furto e rapina di effetti personali che si trovano:

- **chiusi a chiave all'interno** di autovetture, roulotte o camper in uso all'Assicurato o a persone del suo nucleo familiare;
- al seguito dell'Assicurato o di persone del suo nucleo familiare, che si trovano su mezzi di trasporto pubblico.

La garanzia vale per danni subiti ovunque nel mondo.

- **Effetti personali depositati presso guardaroba custodito**

relativamente agli effetti personali, la garanzia furto e rapina è operante anche per quelli depositati presso un guardaroba **custodito che ha rilasciato la relativa contromarca.**

- **Furto dopo il prelievo allo sportello**

furto e rapina che si verificano **entro 2 ore da un prelievo di denaro contante presso un istituto bancario, un ufficio postale o uno sportello automatico bancomat.**

- **Furto a seguito di incidente stradale o infortunio**

i danni da furto o smarrimento subiti all'esterno dell'abitazione contenente i beni assicurati, in occasione di un incidente stradale o di un infortunio dal quale sono derivate lesioni all'Assicurato o a persone del suo nucleo familiare.

La garanzia vale per danni subiti ovunque nel mondo.

## SEZIONE FURTO - FORMULA GOLD

### GARANZIE AGGIUNTIVE

Valide se espressamente richiamate in polizza.

#### Art. 67 - GUASTI CAGIONATI DAI LADRI

**La garanzia è prestata se compresa in polizza la dicitura "Guasti cagionati dai ladri".**

La Società, **sino alla concorrenza della somma assicurata in polizza e fermo restando quanto previsto all'art. 70 "Condizioni di operatività"**, risarcisce i guasti cagionati dai ladri al fabbricato in occasione di furto o rapina, tentati o commessi, indennizzabili a termini di polizza.

La presente garanzia è prestata in aumento alla somma assicurata prevista per la garanzia base.

#### Art. 68 - COLLEZIONI, GIOIELLI E PREZIOSI E VALORI IN CASSAFORTE

**La garanzia è prestata se compresa in polizza la dicitura "Collezioni, gioielli e preziosi, valori in cassaforte".**

La Società, **sino alla concorrenza della somma assicurata in polizza e con i limiti e le franchigie indicate all'art. 75 "Limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie"**, fermo restando quanto previsto all'art. 70 "Condizioni di operatività", indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati a seguito di furto e rapina di collezioni, gioielli e preziosi, valori **custoditi in cassaforte** nella dimora abituale.

Per quanto riguarda la sola garanzia furto l'assicurazione è operante:

- **se vi è stato lo scasso della cassaforte;**
- **oppure quando vi è stata l'asportazione totale della cassaforte.**

La presente garanzia è prestata in aumento alla somma assicurata prevista per la garanzia base.

#### Art. 69 - COLLEZIONI, GIOIELLI E PREZIOSI E VALORI OVUNQUE RIPOSTI

**La garanzia è prestata se compresa in polizza la dicitura "Collezioni, gioielli e preziosi, valori ovunque riposti".**

La Società, **sino alla concorrenza della somma assicurata in polizza e con i limiti e le franchigie indicate all'art. 75 "Limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie"**, fermo restando quanto previsto all'art. 70 "Condizioni di operatività", risarcisce i danni materiali e diretti ai beni assicurati a seguito di furto e rapina di collezioni, gioielli e preziosi, ovunque riposti nella dimora abituale.

La presente garanzia è prestata in aumento alla somma assicurata prevista per la garanzia base.

**Art. 70 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ**

La garanzia furto è operante alle seguenti condizioni:

- **Caratteristiche costruttive del fabbricato**

I locali contenenti le cose assicurate devono:

- avere le pareti e i solai confinanti con l'esterno, con altre unità immobiliari o spazi di uso comune costruiti in muratura, vivo, laterizi, cotto, calcestruzzo, elementi prefabbricati cementizi, vetro cemento, vetro stratificato ed eventualmente, per non oltre il 25% delle rimanenti superfici, in metallo o legno. Per le Tipologie di fabbricato "Costruzione Chalet" e "Costruzione in bioedilizia" sono tollerate caratteristiche costruttive diverse, purché conformi a quanto previsto dalle relative Definizioni di polizza;
- essere parte di un fabbricato avente linea di gronda dal tetto situata in linea verticale ad altezza non inferiore a 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, oppure con linea di gronda posta ad altezza inferiore, purché il tetto sia costruito in cemento armato o laterizio armato o in vetrocemento armato totalmente fisso. È tollerata la struttura e l'armatura del tetto in legno, purché con buone caratteristiche di solidità e resistenza. Sono inoltre ammesse aperture purché protette da mezzi di chiusura conformi a quelli descritti al punto successivo "Mezzi di chiusura ordinari dei locali".

- **Mezzi di chiusura ordinari dei locali**

Ogni apertura esterna dei locali contenenti le cose assicurate, situata a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria, deve essere difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, il tutto fisso e chiuso con serrature o altri idonei congegni di bloccaggio non manovrabili dall'esterno, oppure da inferriate saldamente fissate nel muro.

Nelle inferriate o nei serramenti sono ammesse luci, purché le loro dimensioni non consentano l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate senza effrazione delle relative strutture.

Sono pertanto esclusi i danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione o chiusura sopra indicati e/o le caratteristiche costruttive del fabbricato non siano conformi a quanto indicato alla voce precedente "Caratteristiche costruttive del fabbricato".

- **Tolleranze**

A parziale deroga della voce precedente "Mezzi di chiusura ordinari dei locali", il danno sarà indennizzabile con uno scoperto del 20% sull'importo liquidabile per il furto avvenuto:

- con effrazione dei mezzi di chiusura non conformi a quanto previsto alla precedente voce "Mezzi di chiusura ordinari dei locali", anche se venga accertato che altre aperture dei locali erano protette in modo conforme;
- quando i locali contenenti le cose assicurate restano disabilitati per momentanea assenza delle persone che li occupano, purché le porte, le finestre, e i lucernari protetti da solo vetro fisso, siano chiuse e non apribili dall'esterno senza rottura del vetro o dell'infisso o con manomissione del congegno di bloccaggio;
- con mezzi di chiusura inoperanti, purché nei locali contenenti le cose assicurate vi sia la presenza dell'Assicurato o di altra persona in sua vece;
- sia stato agevolato dalla presenza di impalcature temporanee installate a ridosso del fabbricato e dopo la conclusione del contratto;
- in locali con caratteristiche costruttive del fabbricato non conformi a quanto indicato alla precedente voce "Caratteristiche costruttive del fabbricato" purché nei locali contenenti le cose assicurate vi sia la presenza dell'Assicurato o di altra persona in sua vece.

Si conviene tra le parti che, se il furto avviene con violazione dei mezzi di chiusura dei locali conformi a quanto previsto dal precedente punto "Mezzi di chiusura ordinari dei locali", anche se viene accertato che altre aperture erano protette in modo conforme a quanto previsto al punto "Mezzi di chiusura ordinari dei locali", il danno liquidabile a termini di polizza sarà indennizzato senza alcun scoperto.

**Art. 71 - ESTENSIONE DELLE TOLLERANZE**

Valida solo nel caso in cui sia assicurata una dimora abituale.

A parziale deroga di quanto previsto dagli art. 65 "Cosa assicuriamo" alla voce "Furto" e art. 70 "Condizioni di operatività" alla voce "Caratteristiche costruttive del fabbricato", si conviene che se:

- il furto è commesso con modalità diverse da quelle indicate all'art. 65 "Cosa assicuriamo" alla voce "Furto";

- le caratteristiche costruttive del fabbricato non sono conformi a quanto stabilito al precedente punto "Caratteristiche costruttive del fabbricato" e quindi senza effrazione di pareti, solai, serramenti, serrature poste lungo il perimetro dell'abitazione e a sua protezione, la Società provvede ugualmente a indennizzare il danno con l'applicazione di uno scoperto del 50% sull'indennizzo liquidabile a termini di polizza, purché i mezzi di chiusura dei locali siano conformi a quanto pattuito.

#### Art. 72 - MEZZI DI CHIUSURA SPECIALI DEI LOCALI

La garanzia è prestata se indicata in polizza la dicitura "Sono presenti speciali mezzi di chiusura dei locali".

A modifica di quanto indicato all'art. 70 "Condizioni di operatività" al punto "mezzi di chiusura ordinari dei locali", la garanzia furto è prestata a condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza l'impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa per tutta la sua estensione da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 mm, senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno; è tollerata nella porta blindata di ingresso esclusivamente la presenza di spioncino;
- inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, ancorate nel muro, con luci se rettangolari, aventi lato di misura rispettivamente non maggiore di 50 o 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cmq.

Se, in caso di sinistro, i mezzi di protezione o chiusura non siano conformi a quelli sopra indicati, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% a carico dell'Assicurato.

#### Art. 73 - IMPIANTO DI ALLARME

La garanzia è prestata se indicata in polizza la dicitura "E' presente l'impianto di allarme".

La garanzia furto è prestata a condizione che siano rispettate entrambe le seguenti condizioni:

- i locali contenenti i beni assicurati devono essere protetti da impianto automatico di allarme antifurto le cui caratteristiche tecniche risultano dal "certificato di installazione e di collaudo" redatto e firmato dalla ditta installatrice;
- l'impianto deve essere messo in funzione ogni volta che nei locali contenenti i beni assicurati non vi sia presenza di persone.

Nel caso non sia stata rispettata anche solo una condizione o al momento dell'evento l'allarme risulti guasto, la Società indennizza l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% a carico dell'Assicurato. In caso di coesistenza con altra limitazione prevista in polizza lo scoperto è unico e pari al 30%. Se lo scoperto opera in concomitanza con una franchigia, quest'ultima viene considerata come minimo non indennizzabile.

#### Art. 74 - COSA NON ASSICURIAMO

Sono esclusi i danni:

- avvenuti in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari;
- avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo o sabotaggio;
- verificatisi in occasione di incendio, esplosione anche nucleare, implosione, scoppio, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura;
- commessi o agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato;
- commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:
  - persone del nucleo familiare;
  - persone che occupano l'abitazione contenente i beni assicurati o i locali comunicanti;
  - persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
  - incaricati - non a titolo oneroso - della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono;
  - dipendenti dell'Assicurato, salvo il fatto commesso dai domestici come indicato nell'art. 65 "Cosa assicuriamo" alla voce "Furto commesso dai domestici";
- indiretti (ad esempio profitti sperati, mancato godimento o uso, spese peritali, altri eventuali pregiudizi);
- da furto di oggetti pregiati, gioielli e preziosi, valori e collezioni verificatosi nella dimora saltuaria quando disabitata e non vi soggiorna nessuno;

- da furto di collezioni, gioielli e preziosi, valori non riposti in cassaforte verificatosi nella dimora abituale quando essa è disabitata per più di 30 giorni consecutivi. Tale esclusione opera dalle ore 24 del 30° giorno di disabitazione;
- da furto di collezioni, gioielli e preziosi, oggetti pregiati, valori riposti in cassaforte verificatosi nella dimora abituale quando essa è disabitata per più di 180 giorni consecutivi. Tale esclusione opera dalle ore 24 del 180° giorno di disabitazione.

**Art. 75 - LIMITI DI INDENNIZZO, RISARCIMENTO, SCOPERTI E FRANCHIGIE**

Garanzia		Limiti di indennizzo	Franchigia o scoperto
Art. 65 - Cosa assicuriamo	Furto con destrezza	15% della somma assicurata furto, con il massimo di 3.000 euro per annualità assicurativa e con il limite di 750 euro per oggetto	Franchigia frontale prescelta
	Furto commesso dai domestici	20% della somma assicurata furto, con il massimo di 3.500 euro per annualità assicurativa	Franchigia frontale prescelta
	Furto, rapina o estorsione nelle dipendenze e/o pertinenze non comunicanti con l'abitazione	10% della somma assicurata furto, con il massimo di 7.000 euro per annualità assicurativa (con il limite per biciclette e apparecchiature elettroniche e particolari di euro 700 per singolo oggetto, e di 3.500 euro per annualità assicurativa).  Per ciascun albero massimo 1.000 euro, per ciascuna pianta ornamentale massimo 250 euro per sinistro, con il limite complessivo del 50% della somma assicurata furto con il massimo di 3.500 euro per annualità assicurativa	Franchigia frontale prescelta
	Truffa tra le mura domestiche	350 euro per annualità assicurativa	Non prevista
Art. 66 - Estensioni	Furto di fissi e infissi	50% della somma assicurata furto, con il massimo di 4.000 euro per annualità assicurativa	Franchigia frontale prescelta
	Guasti cagionati dai ladri	25% della somma assicurata furto, con il massimo di 3.500 euro per annualità assicurativa	Franchigia frontale prescelta
	Rifacimento documenti	300 euro per sinistro	Non prevista
	Atti vandalici e dolosi	20% della somma assicurata furto, con il massimo di 7.500 per annualità assicurativa	Franchigia frontale prescelta
	Spese di perizia	6% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza, con il massimo di 7.500 euro	Franchigia frontale prescelta
	Sostituzione o modifica serrature	10% della somma assicurata furto, con il massimo di 600 euro per annualità assicurativa	Franchigia frontale prescelta
	Furto in locali di villeggiatura	25% della somma assicurata furto, con il massimo di 20.000 euro per annualità assicurativa	Franchigia frontale prescelta
	Furto in cassette di sicurezza	Entro i limiti della somma assicurata furto, con il massimo di 15.000 euro per annualità assicurativa	Franchigia frontale prescelta
	Uso fraudolento di carta di credito	300 euro per annualità assicurativa	Non prevista
	Rimborso spese accertamenti diagnostici, onorari medici	40% della somma assicurata furto, con il massimo di 2.000 euro per annualità assicurativa	Non prevista
Indennizzo speciale	10% dell'indennizzo liquidato a termini di polizza, con il massimo di 1.500 euro	Non prevista	



Art. 66 - Estensioni - Eventi all'esterno dell'abitazione	Eventi all'esterno dell'abitazione	<b>50% della somma assicurata furto, con il massimo di 25.000 euro per annualità assicurativa (di cui denaro: 10% della somma assicurata furto all'esterno dell'abitazione)</b>	<b>Franchigia frontale prescelta</b>
	Furto con destrezza	<b>30% della somma assicurata furto, con il massimo di 1.500 euro per annualità assicurativa</b>	<b>Franchigia frontale prescelta</b>
	Furto su mezzi di trasporto	<b>20% della somma assicurata furto per annualità assicurativa, con il limite di 750 euro per singolo oggetto</b>	<b>Franchigia frontale prescelta</b>
	Effetti personali depositati presso guardaroba custodito	<b>50% della somma assicurata furto, con il massimo di 5.000 euro per annualità assicurativa</b>	<b>Franchigia frontale prescelta</b>
	Furto dopo il prelievo allo sportello	<b>5% della somma assicurata furto, con il massimo di 1.500 euro per annualità assicurativa</b>	<b>Non prevista</b>
	Furto a seguito di incidente stradale o infortunio	<b>10% della somma assicurata furto per annualità assicurativa, con il limite di 300 euro per oggetto</b>	<b>Franchigia frontale prescelta</b>

Beni assicurati Contenuto	Limiti di indennizzo
Oggetti pregiati	<b>15% della somma assicurata furto contenuto per annualità assicurativa, con il limite di 25.000 euro per singolo oggetto</b>
Collezioni, gioielli e preziosi, valori ovunque riposti	<b>15% della somma assicurata furto contenuto con il massimo di 20.000 euro per annualità assicurativa e di cui denaro con il massimo di 1.000 euro per annualità assicurativa</b>
Art. 68 - Collezioni, gioielli e preziosi, valori riposti in cassaforte (somma assicurata in aumento)	<b>Il valore esposto in polizza per annualità assicurativa, di cui denaro fino al 50% con il massimo di 2.500 euro per annualità assicurativa.</b> <b>I limiti qui previsti si intendono prestati in eccedenza ai limiti previsti per "Collezioni, gioielli e preziosi, valori ovunque riposti" e comunque nel limite della somma assicurata Furto base</b>
Art. 69 - Collezioni, gioielli e preziosi, valori ovunque riposti (somma assicurata in aumento)	<b>Il valore esposto in polizza per annualità assicurativa, di cui denaro fino al 10% con il massimo di 500 euro per annualità assicurativa.</b> <b>I limiti qui previsti si intendono prestati in eccedenza ai limiti previsti per "Collezioni, gioielli e preziosi, valori ovunque riposti" comunque nel limite della somma assicurata Furto base</b>

#### Art. 76 - FORMA E TIPO DI GARANZIA

La forma di garanzia (a valore intero o a primo rischio assoluto) e il tipo di garanzia (valore a nuovo o valore reale) sono quelle indicate in polizza.

La forma di garanzia e il tipo di garanzia scelte per il contenuto sono valide anche per le garanzie aggiuntive acquistate, se non diversamente indicato.

#### Art. 77 - TRASLOCO

Se è assicurata la dimora abituale, in caso di trasloco ad altra dimora abituale, **previa comunicazione del cambio di ubicazione**, la garanzia è operante sia nell'abitazione assicurata indicata in polizza, sia in quella nuova, per 10 giorni successivi alla data di comunicazione.

Fermo quanto previsto relativamente alle dichiarazioni dell'Assicurato che influiscono sulla valutazione del rischio, **trascorsi 10 giorni dalla comunicazione, la garanzia si intenderà operante esclusivamente nella nuova ubicazione.**

#### Art. 78 - RIDUZIONE E REINTEGRO DELLA SOMMA ASSICURATA - SOSPENSIVA

In caso di sinistro, le somme assicurate relative a ciascun bene assicurato e i relativi **limiti di indennizzo si intendono ridotti di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie e/o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio.**

Se a seguito dello stesso sinistro la Società decide di recedere dal contratto, verrà rimborsato il premio pagato e non goduto per le restanti garanzie.

È facoltà del Contraente o dell'Assicurato chiedere il reintegro della somma assicurata, che potrà avvenire, **previo**

**consenso della Società, con atto scritto e con la corresponsione del relativo premio.**

La Società concede, a titolo gratuito, una sospensione della riduzione per un periodo di 30 giorni a decorrere dal sinistro, o sino alla scadenza della prima rata successiva, **se essa interviene entro il periodo di sospensione di cui sopra.**

**Art. 79 - AMBITO DELLA GARANZIA**

Le garanzie previste all'art. 66 "Estensioni" alle voci "Rifacimento documenti", "Furto in locali di villeggiatura", "Uso fraudolento di carte di credito", "Rimborso spese accertamenti diagnostici, onorari medici", "Eventi all'esterno dell'abitazione", "Furto su mezzi di trasporto", "Effetti personali depositati presso guardaroba custodito", sono valide in tutto il mondo per l'Assicurato e per le persone del suo nucleo familiare.

## SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

### Art. 80 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI VITA PRIVATA

La garanzia è prestata se compresa in polizza la dicitura "RC della vita privata".

La Società, sino alla concorrenza del massimale indicato in polizza e con i limiti e le franchigie indicati all'art. 89 "Limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie", si obbliga a tenere indenne l'Assicurato e il suo nucleo familiare di quanto sia tenuto a pagare (quale civilmente responsabile ai sensi di legge) a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni involontariamente cagionati a terzi per danneggiamenti a cose, lesioni personali o morte in conseguenza di fatti accidentali verificatisi nell'ambito dei rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

La garanzia è valida in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti d'America e il Canada.

Ai fini della presente garanzia **per assicurati si intendono:**

- **il Contraente;**
- **le persone del nucleo familiare del Contraente, conviventi e non coniugati, risultanti dal certificato di stato di famiglia;**
- **il coniuge del Contraente con lui convivente, o il convivente more uxorio del Contraente;**
- **i figli non coniugati del convivente more uxorio, se conviventi con il Contraente.**

- **Responsabilità civile per fatti accidentali verificatisi nell'ambito della vita privata e del tempo libero**

Casi esemplificativi, ma non esaustivi, di responsabilità civile della vita privata e del tempo libero:

- conduzione della dimora abituale, delle dimore saltuarie o di temporanea villeggiatura e del loro contenuto. Sono comprese le pertinenze e le quote di parti comuni, impianti fissi, antenne, pannelli solari (fotovoltaici e termici), parchi, giardini, orti, alberi, viali e strade private, recinzioni in genere, nonché cancelli anche automatici;
- conduzione di attrezzature sportive e da gioco, piscine **purché di pertinenza dell'abitazione indicata in polizza;**
- proprietà e/o uso di apparecchi domestici in genere;
- proprietà e/o uso di mezzi per invalidi e portatori di handicap psichico e/o fisico, anche con motore elettrico (escluso motore a scoppio) compresi ausili e protesi, nell'ambito della normale vita di relazione e **a esclusivo uso degli assicurati;**
- inquinamento da fuoriuscita di liquidi, derivante da rottura accidentale di impianti di riscaldamento o condizionamento compresi eventuali serbatoi e cisterne a servizio dell'abitazione indicata in polizza;
- somministrazione di alimenti che provocano intossicazione o avvelenamento degli ospiti;
- danni da caduta di neve e ghiaccio non rimossi a tempo dalle coperture dell'abitazione indicata in polizza;
- lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia;
- conduzione delle abitazioni in locazione o in uso all'Assicurato;
- fatto colposo commesso in qualità di pedone o ciclista;
- pratica di attività sportive, compresa la partecipazione ad allenamenti e a gare individuali o a squadre, se svolte a titolo di diletto **e non a titolo professionale e comunque tali da non costituire reddito costante, ricorrente e significativo.**

La partecipazione a gare individuali o a squadre svolta a titolo **non professionale** è compresa anche quando dette gare sono organizzate sotto l'egida delle competenti federazioni sportive ufficiali. **In tal caso la garanzia è prestata in eccedenza alle coperture assicurative previste dall'Ente organizzatore;**

- pratica di attività ricreative del tempo libero, come bricolage, modellismo (**esclusi i danni ai modelli**), campeggio, giardinaggio.

La garanzia comprende l'impiego di piccoli utensili e attrezzature anche a motore quali, ad esempio: decespugliatori, motoseghe, motozappe, tagliasiepi, tosaerba anche se utilizzati come spazzaneve;

- proprietà e/o uso, anche da parte dei collaboratori domestici, di veicoli **non a motore**, imbarcazioni **senza motore di lunghezza non superiore a metri 10.**

La garanzia comprende le lesioni corporali subite dai terzi trasportati;

- proprietà e/o uso di giocattoli in genere, anche a motore;
- danni cagionati dai figli minori dell'Assicurato o di familiare ascendente o discendente dell'Assicurato, anche non convivente, in occasione dell'affidamento temporaneo e/o condiviso all'Assicurato;
- danni derivanti dalla mancata sorveglianza di minori di terzi temporaneamente affidati all'Assicurato, **purché tale attività non venga svolta con carattere professionale e comunque a titolo oneroso.**

La garanzia comprende le lesioni corporali subite dagli stessi minori;

- danni cagionati dai figli minori dell'Assicurato temporaneamente affidati a terzi o a un familiare ascendente o discendente, anche se non convivente, dell'Assicurato;
- responsabilità personale derivante dalla partecipazione ad attività sociali e di volontariato.

- La garanzia non opera per eventi connessi ad attività di carattere medico o infermieristico;**
- responsabilità da partecipazione dell'Assicurato ad attività scolastiche previste dalla Legge o autorizzate dalle autorità scolastiche;
  - responsabilità inerente le mansioni svolte per conto dell'Assicurato da addetti ai servizi domestici, persone alla pari o baby-sitter;
  - responsabilità imputabile alla persona alla pari, baby sitter, badante, colf, **temporaneamente ospite dell'Assicurato**, anche senza rapporto di lavoro subordinato con l'Assicurato **a condizione che l'evento sia in relazione causale diretta ed esclusiva con le mansioni a lei temporaneamente affidate dall'Assicurato;**
  - fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato deve rispondere.
- **Animali domestici**  
responsabilità da proprietà, possesso e/o uso di animali domestici e da cortile, cavalli e altri animali da sella.  
**La garanzia non comprende la proprietà, il possesso e/o uso di cani.**
  - **Animali affidati a terzi**  
responsabilità delle persone alle quali l'Assicurato ha affidato temporaneamente la custodia di animali domestici, da cortile, cavalli, altri animali da sella di sua proprietà, **con l'esclusione dei cani e purché la custodia non costituisca attività professionale e/o il custode non se ne serva.**
  - **Case di villeggiatura di proprietà di terzi**  
responsabilità ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del codice civile, per danni materiali e diretti cagionati da incendio, esplosione, implosione o scoppio causati al fabbricato e al contenuto dell'abitazione presa **temporaneamente in locazione** per la villeggiatura.
  - **Circolazione di veicoli condotti da figli minori non regolarmente abilitati**  
responsabilità ai sensi dell'art. 2048 del codice civile per l'azione di rivalsa esercitata dall'Assicuratore dell'RCA del veicolo messo in moto o fatto circolare da figli minori, in assenza dei requisiti di legge per la guida o per il trasporto di passeggeri, nonché all'insaputa dell'Assicurato, **a condizione che quest'ultimo abbia posto in essere tutte le cautele atte a impedire l'uso del veicolo contro la sua volontà.**
  - **Trasportati sui veicoli**  
responsabilità dell'Assicurato, se soggetto a rivalsa della compagnia assicuratrice dell'RCA del vettore, per danni causati a terzi in qualità di trasportato su veicoli a motore.  
La garanzia copre i danni ai veicoli sui quali sono trasportati gli assicurati, **se la compagnia del vettore ha esperito rivalsa nei confronti dell'Assicurato.**
  - **Veicoli in sosta**  
responsabilità da proprietà e uso di veicoli, roulotte, camper, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature per i danni che si verificano quando sono in sosta in **aree private.**
  - **Collaboratori domestici**  
responsabilità per morte o lesioni personali gravi o gravissime (come definite dall'art. 583 del codice penale) subite da collaboratori domestici **non dipendenti.**
  - **Ricorso terzi da incendio da conduzione**  
responsabilità per danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi da incendio, fumo, esplosione, implosione o scoppio e conseguente sviluppo di gas, vapori e fumo che derivano da:
    - conduzione dell'abitazione abituale e saltuaria;
    - uso dei locali di villeggiatura e/o albergo, inclusi i danni al contenuto **se di proprietà di terzi;**
    - attività di campeggio **se svolta in aree regolarmente autorizzate.**
 La garanzia è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.  
Nel caso in cui questa copertura sia prevista anche in altra polizza, **la garanzia è prestata solo per l'eccedenza rispetto al massimale previsto in quella polizza.**

**Art. 81 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI PROPRIETÀ DELL'ABITAZIONE**

La garanzia è prestata se compresa in polizza la dicitura "RC della proprietà".

La Società, sino alla concorrenza del massimale indicato in polizza e con i limiti e le franchigie indicati all'art. 89 "Limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie", tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare (quale civilmente responsabile ai sensi di legge) a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni involontariamente cagionati a terzi per danneggiamenti a cose, lesioni personali o morte in conseguenza di fatti accidentali derivanti da:

- proprietà dell'abitazione **indicata in polizza** e dell'ufficio/studio professionale privato, se coesistente. Sono comprese le pertinenze e le quote di parti comuni, il loro contenuto, gli impianti fissi, le antenne, i pannelli solari (fotovoltaici e termici), parchi, giardini, orti, alberi, viali e strade private, recinzioni in genere, nonché cancelli anche automatici;
- proprietà di attrezzature sportive e da gioco, piscine **purché di pertinenza dell'abitazione indicata in polizza**;
- committenza di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, **con l'intesa che se i lavori sono assoggettabili all'applicazione del D.lgs. n° 81/2008 e successive modifiche, la garanzia opera solo se l'Assicurato ha:**
  - **designato i responsabili dei lavori in conformità a quanto indicato nel D. Lgs n° 81/2008;**
  - **incaricato, con regolare contratto di appalto, una ditta o una persona in regola, in conformità e secondo gli obblighi derivanti dalla legge.**

Nel caso in cui questa copertura sia prevista anche in altra polizza, la garanzia è prestata **solo per l'eccedenza rispetto al massimale previsto in quella polizza.**

**Sono esclusi i danni subiti dalle persone addette ai lavori.**

La garanzia è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

Qualora l'abitazione **indicata in polizza**:

- sia inserita in un contesto condominiale;
- e sia condotta in locazione o in comodato d'uso da terzi,

la garanzia comprende la responsabilità civile che possa derivare al condomino, proprietario dell'immobile assicurato, dal fatto dell'inquilino per i danni dallo stesso cagionati a terzi, compresi gli altri condomini e inquilini, nell'uso delle parti comuni del fabbricato, **fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti dell'inquilino responsabile.**

Ai fini della presente garanzia **per assicurati si intendono**:

- **il Contraente;**
- **le persone del nucleo familiare del Contraente, conviventi e non coniugati, risultanti dal certificato di stato di famiglia;**
- **il coniuge del Contraente con lui convivente, o il convivente more uxorio del Contraente;**
- **i figli non coniugati del convivente more uxorio, se conviventi con il Contraente.**

## SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI GARANZIE AGGIUNTIVE

Valide se espressamente richiamate in polizza

**Art. 82 - RICORSO TERZI DA INCENDIO, ESPLOSIONE, IMPLOSIONE, SCOPPIO**

La garanzia è prestata se compresa in polizza la dicitura "Ricorso terzi incendio del fabbricato di proprietà".

La Società, sino alla concorrenza del massimale indicato in polizza e con i limiti e le franchigie indicati all'art. 89 "Limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie", risarcisce le somme che l'Assicurato, per capitale, interessi, spese, è tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile a termini di legge, per danni materiali e diretti cagionati a **cose di terzi** direttamente causati da incendio, esplosione, scoppio o implosione e conseguente sviluppo di gas, vapori e fumo, **derivanti dalla proprietà e conduzione dell'abitazione indicata in polizza.**

La garanzia è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

**L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla propria difesa. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso della Società.**

**Art. 83 - DANNI DA SPARGIMENTO D'ACQUA, RIGURGITO DI FOGNA E LIQUIDI IN GENERE**

La garanzia è prestata se compresa in polizza la dicitura "RC danni da acqua".

- **Spargimento liquidi - RC della conduzione**

La garanzia è valida per i danni causati a terzi da spargimento d'acqua, rigurgito di fogna o di altri liquidi in genere da qualsiasi causa determinata imputabile all'Assicurato nella sua qualità di conduttore **dell'abitazione indicata in polizza (abituale e saltuaria).**

**Nel caso in cui non sia assicurata nessuna abitazione la garanzia è valida per l'abitazione relativa all'indirizzo di residenza del contraente indicato in polizza.**

- **Spargimento liquidi - RC della proprietà**

La garanzia è valida per i danni causati a terzi da spargimento d'acqua, rigurgito di fogna o di altri liquidi in genere conseguenti a rottura accidentale degli impianti posti al servizio **dell'abitazione di proprietà dell'Assicurato indicata in polizza**, come condutture, impianti idrici, condizionamento, riscaldamento.

Sono compresi i danni arrecati a terzi dalla rottura di apparecchiature e macchine al servizio del fabbricato utilizzate **esclusivamente per la conduzione dell'abitazione.**

Per le abilitazioni facenti parte di complessi condominiali, la garanzia opera **per la quota parte di proprietà dell'Assicurato.**

- **Estensione**

A deroga di quanto previsto dall'art. 88 "Cosa non assicuriamo" al punto "Sono esclusi i danni", la garanzia vale anche per i danni causati ai beni dei discendenti, ascendenti dell'Assicurato **non appartenenti al suo nucleo familiare, purché su questi beni non vi siano quote di proprietà dell'Assicurato.**

**Art. 84 - PROPRIETÀ DI CANI**

La garanzia è prestata se compresa in polizza la dicitura "RC danni del cane".

- Responsabilità da proprietà, possesso e/o uso di cani, **con il limite indicato in polizza relativamente ai danni a persone derivanti da aggressioni provocate da cani, quando l'evento abbia avuto origine dalla mancata osservanza delle misure di prevenzione previste dall'ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013 "Ordinanza contingibile e urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani" (G.U. n° 209 del 6 settembre 2013), anche nel caso di mancata proroga o di successive integrazioni o modifiche dell'ordinanza stessa.**

**La garanzia non comprende l'uso del cane per l'attività venatoria.**

- **Cani affidati a terzi**

responsabilità delle persone alle quali l'Assicurato ha affidato temporaneamente la custodia di cani di sua proprietà, **fermi i limiti indicati nel paragrafo precedente per quanto attiene ai danni derivanti a persone da aggressioni del cane e purché la custodia non costituisca attività professionale e/o il custode non se ne serva.**

**Art. 85 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI D'OPERA (RCO)**

La garanzia è prestata se compresa in polizza la dicitura "RC prestatori d'opera".

La Società, **sino alla concorrenza del massimale indicato in polizza**, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, in regola, al momento del sinistro con gli obblighi di legge, di quanto sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro **da lui dipendenti**, addetti ai servizi domestici e assicurati ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. n° 1124 del 1965.

La garanzia si estende anche ai lavoratori parasubordinati (art. 5 del D.lgs. n° 38 del 2000);

- a titolo di risarcimento danni (non rientranti nella disciplina del D.P.R. n°1124 del 1965 e del D.lgs. n°38 del 2000), cagionati ai prestatori di lavoro indicati al punto precedente per morte e lesioni personali da infortunio da cui sia derivata **un'invalidità permanente non inferiore al 5%.**

Questa garanzia vale anche per la surrogazione dell'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge n°222 del 1984.

- **Malattie professionali**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, relativamente alle malattie professionali subite dai prestatori d'opera indicati al punto precedente (tabelle allegate al D.P.R. n°1124 del 1965, come risultano dall'elenco riportato dal D.P.R. n°482 del 1975 e successive variazioni), e di quelle ritenute tali dalla Magistratura, **escluse, comunque e in ogni caso, l'asbestosi, la silicosi, le ipoacusie conclamate e la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS).**

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 90 "Inizio e termine di garanzia", l'assicurazione ha **effetto a condizione che le malattie si manifestino per la prima volta dopo la sottoscrizione del contratto e siano conseguenza di fatti colposi connessi a eventi che si sono verificati durante il periodo di validità del contratto.**

Il massimale rappresenta comunque la **massima esposizione della Società per più danni:**

- **originati dallo stesso tipo di malattia professionale, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità del contratto;**
- **verificatisi nella stessa annualità.**

La garanzia non comprende:

- **i lavoratori dipendenti per i quali si sia manifestata una ricaduta di malattia professionale, precedentemente indennizzata o indennizzabile;**
- **le malattie professionali conseguenti a intenzionale:**
  - **inosservanza delle disposizioni di legge, da parte dell'Assicurato;**
  - **mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dell'Assicurato o dei suoi incaricati.**

Questa esclusione cessa di avere effetto per i danni avvenuti successivamente a quando vengono messi in atto accorgimenti ritenuti ragionevolmente idonei a prevenire il ripetersi del sinistro in rapporto alle circostanze;
- **le malattie professionali che si manifestano dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.**

La Società ha diritto di effettuare, in qualsiasi momento, ispezioni, verifiche e/o controlli sullo stato dell'abitazione indicata in polizza. Il Contraente o l'Assicurato deve consentire il libero accesso e fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Il Contraente ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia, e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

#### Art. 86 - BED & BREAKFAST

La garanzia è prestata se compresa in polizza la dicitura "RC bed & breakfast".

La Società tiene indenne l'Assicurato, in regola al momento del sinistro con gli obblighi di legge, di quanto sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile per morte o lesioni personali cagionati agli ospiti nello svolgimento di attività di bed & breakfast, svolta con **carattere di saltuarietà e stagionalità**, di alloggio e prima colazione, esercitata nella dimora abituale e/o nei locali direttamente comunicanti, **nel rispetto delle leggi in vigore al momento del sinistro.**

La garanzia opera solo se il bed & breakfast non ha più di 6 posti letto.

#### Art. 87 - ARMI E CACCIA

La garanzia è prestata se compresa in polizza la dicitura "Armi e caccia".

Responsabilità da proprietà, detenzione e uso di armi anche da fuoco, consentiti da leggi e regolamenti ed esercitati nel rispetto delle relative prescrizioni normative.

La garanzia comprende l'esercizio della caccia, della pesca anche subacquea, praticate **con le modalità e nei limiti previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.**

Nel caso in cui sia operativa altra assicurazione a copertura dell'attività venatoria (legge 11 febbraio 1992, n°157 e successive modifiche), la garanzia è prestata **in eccedenza al massimale previsto dalla polizza stipulata ai sensi di legge.**

A parziale deroga dell'art. 84 "Proprietà di Cani" e **se compresa in polizza la dicitura "RC danni del cane"**, la garanzia è estesa all'uso del cane per l'attività venatoria.

#### Art. 88 - COSA NON ASSICURIAMO

- **Sono esclusi i danni:**
  - **subiti dagli Assicurati, dal coniuge, dai discendenti e ascendenti e, se conviventi, qualsiasi altro parente o affine. Non sono inoltre considerati terzi:**
    - **Il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di parentela indicati al punto precedente, se è assicurata una persona giuridica;**
    - **le Società che, rispetto all'Assicurato persona giuridica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate (art. 2359 del codice civile e Legge n° 216 del 1974), nonché i loro amministratori;**

- subiti dalle persone in rapporto di dipendenza anche occasionale dall'Assicurato se derivanti da servizi o lavori svolti per conto dell'Assicurato, salvo quanto previsto dall'art. 80 "Responsabilità civile verso terzi vita privata" alla voce "Collaboratori domestici" e dall'art. 85 "Responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO)", se acquistata le relative garanzie;
- derivanti dall'esercizio di qualsiasi attività avente carattere professionale, commerciale o industriale;
- a cose in consegna o custodia, o detenute a qualsiasi titolo o scopo;
- da furto;
- di natura punitiva per eventi verificatisi negli Stati Uniti d'America o in Canada;
- da incendio a cose, salvo quanto previsto all'art. 80 "Responsabilità civile verso terzi vita privata" alla voce "Ricorso terzi da incendio della conduzione" e all'art. 82 "Ricorso terzi da incendio, esplosione, implosione, scoppio", se acquistate le relative garanzie;
- da umidità, stilloidismo o insalubrità dei locali;
- derivanti da proprietà, circolazione e impiego di veicoli e natanti a motore soggetti alla disciplina del codice delle Assicurazioni (D.lgs. n°209 del 2005 e successive modifiche e integrazioni), aeromobili, salvo quanto previsto dall'art. 80 "Responsabilità civile verso terzi vita privata" alle voci "Circolazione di veicoli condotti da figli minori non regolarmente abilitati", "Trasportati su veicoli" e "Veicoli in sosta", se acquistata la relativa garanzia;
- conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, per quanto eccede i limiti previsti dall'art. 80 "Responsabilità civile verso terzi vita privata" alla voce "Responsabilità civile per fatti accidentali verificatisi nell'ambito della vita privata e del tempo libero", se acquistata la relativa garanzia;
- derivanti da impiego o detenzione di esplosivi;
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi salvo quanto previsto all'art. 80 "Responsabilità civile verso terzi vita privata" alla voce "Ricorso terzi da incendio della conduzione", all'art. 81 "Responsabilità civile verso terzi proprietà dell'abitazione" e all'art. 82 "Ricorso terzi da incendio, esplosione, implosione, scoppio", se acquistate le relative garanzie;
- derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 81 "Responsabilità civile verso terzi proprietà dell'abitazione", se acquistata la relativa garanzia;
- derivanti dalla pratica di:
  - qualunque sport se non praticato a titolo di diletto o svago;
  - sport ad alto rischio come: alpinismo con scalate di roccia o di ghiacciai oltre il terzo grado della scala di monaco, salto dal trampolino;
  - sport d'acqua con mezzi a motore;
  - sport motoristici;
  - pugilato, lotta e arti marziali in genere, rugby;
  - tiro con l'arco, football americano, free-climbing, discesa di rapide;
  - soft air e sport ad esso assimilabili;
  - sport aerei in genere, parapendio, paracadutismo;
- derivanti dalla partecipazione a competizioni, gare, allenamenti di qualsiasi sport se svolto a livello professionistico o con forma di remunerazione ricorrente, tanto da costituire fonte primaria di reddito;
- derivanti dall'utilizzo a qualsiasi titolo di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (droni);
- da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e, in genere, di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- derivanti dall'uso di imbarcazioni con lunghezza superiore a 10 metri;
- direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- alla salute, causati da tabacco, campi elettromagnetici;
- derivanti da prodotti geneticamente modificati (OGM);
- di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente, derivanti, se pure in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza che lo contiene in qualunque forma o misura;
- derivanti da richiesta di risarcimento, a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi, in relazione all'encefalopatia spongiforme (TSE), come ad esempio l'encefalopatia spongiforme bovina o nuove varianti della malattia di Creutzfeldt - Jakob;
- da atti di guerra anche civile, insurrezioni, operazioni militari;
- da perdita, distruzione, alterazione di dati o di software;



- causati da software o virus informatici;
  - danni da spargimento d'acqua, rigurgito di fogne o liquidi in genere, causati dall'Assicurato in qualità di proprietario o di conduttore dell'abitazione indicata in polizza, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva art. 83 "Danni da spargimento d'acqua, rigurgito di fogna e liquidi in genere", se acquistata;
  - derivanti dall'esercizio di bed & breakfast, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva art. 86 "Bed & Breakfast", se acquistata;
  - derivanti dalla proprietà, detenzione e uso di armi e l'esercizio dell'attività venatoria. Questa esclusione non è operante se acquistata la garanzia aggiuntiva art. 87 "Armi e caccia";
  - da atti dolosi dell'Assicurato.
- **Spese non comprese in garanzia**  
La Società non rimborsa i maggiori oneri derivanti dalla responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti e le spese per multe, ammende, sanzioni in genere, spese di giustizia penale.

**Art. 89 - LIMITI DI INDENNIZZO, RISARCIMENTO, SCOPERTI E FRANCHIGIE**

Garanzia		Limiti di indennizzo	Franchigia o scoperto
Art. 80 Responsabilità civile verso terzi vita privata	Danni verificatisi negli USA o Canada	<b>50% del massimale RC. Sono esclusi i danni punitivi</b>	<b>1.500 euro</b>
	Inquinamento da fuoriuscita di liquidi da rottura accidentale di impianti di riscaldamento o condizionamento	<b>10% del massimale RC, con il massimo di 100.000 euro per sinistro</b>	<b>franchigia frontale prescelta</b>
	Case di villeggiatura di proprietà di terzi	<b>10% del massimale RC per sinistro</b>	<b>franchigia frontale prescelta</b>
	Collaboratori domestici	<b>20% del massimale RC per sinistro e comunque con il massimo di 500.000 euro per persona infortunata</b>	<b>franchigia frontale prescelta</b>
Art. 80 - Responsabilità civile verso terzi vita privata - Ricorso terzi da incendio da conduzione	<b>50% del massimale RC per annualità assicurativa, con il massimo di 300.000 euro per sinistro</b>		<b>franchigia frontale prescelta</b>
	Attività di campeggio	<b>20% del massimale RC, con il massimo di 150.000 euro per sinistro</b>	<b>250 euro o franchigia frontale prescelta se superiore</b>
	Danni da interruzione o sospensione di attività	<b>15% del massimale RC, con il massimo di 100.000 euro per sinistro</b>	<b>250 euro o franchigia frontale prescelta se superiore</b>
Art. 81 Responsabilità civile verso terzi proprietà dell'abitazione	Danni da interruzione o sospensione di attività	<b>15% del massimale assicurato per annualità assicurativa</b>	<b>300 euro o franchigia frontale prescelta se superiore</b>
Art. 82 - Ricorso terzi da incendio, esplosione, implosione, scoppio	Danni da interruzione o sospensione di attività	<b>15% del massimale assicurato per annualità assicurativa</b>	<b>300 euro o franchigia frontale prescelta se superiore</b>

Art. 83 - Danni da spargimento di acqua, rigurgito di fogna e liquidi in genere	Spargimento liquidi - RC della conduzione	<b>15% del massimale RC, con il massimo di 70.000 euro per sinistro</b>	<b>150 euro o franchigia frontale prescelta se superiore</b>
	Spargimento liquidi - RC proprietà	<b>15% del massimale RC, con il massimo di 70.000 euro per sinistro</b>	<b>150 euro o franchigia frontale prescelta se superiore</b>
Art. 84 - Proprietà di cani	Aggressioni di cani - danni fisici a persone a causa di mancata osservanza delle norme di legge	<b>50% del massimale di Responsabilità Civile vita privata, con il massimo di 750.000 euro per sinistro</b>  <b>N.B. il limite di indennizzo si applica per i soli danni fisici a persone causati dalla mancata osservazione delle norme di legge</b>	<b>500 euro</b>  <b>N.B. la franchigia si applica per i soli danni fisici a persone causati dalla mancata osservazione delle norme di legge</b>

**Art. 90 - INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA**

La garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di validità del contratto o **nei 6 mesi successivi alla scadenza**, relative a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità del contratto, o **nei 6 mesi precedenti** alla data di effetto del contratto.

Ai fini della validità del contratto, **il Contraente dichiara espressamente di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e comunque di non essere venuto a conoscenza, né direttamente né indirettamente, di situazioni che possono determinare richieste di risarcimento con il presente contratto.**

**Art. 91 - PLURALITÀ DI ASSICURATI - UNICITÀ DEL MASSIMALE**

Se la garanzia opera per più Assicurati, il massimale per il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento resta, a ogni effetto, unico, **anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati.**

## SEZIONE ANIMALI DOMESTICI - SPESE PER INTERVENTO CHIRURGICO

### Art. 92 - COSA ASSICURIAMO

La Società rimborsa le spese veterinarie sostenute dall'Assicurato e di seguito specificate per i seguenti animali domestici:

- i cani da compagnia, da guardia, da difesa personale, da pastore, di utilità sociale (cani guida, cani da salvataggio, cani ricerca dispersi);
- i gatti.

L'assicurazione è prestata **alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che gli animali domestici assicurati siano regolarmente iscritti all'anagrafe canina/felina e abbiano un'età compresa tra i 6 mesi compiuti e gli 8 anni non compiuti.**

La Società rimborsa le spese mediche veterinarie sostenute per:

- l'intervento chirurgico subito dal cane e/o gatto indicato in polizza a seguito di infortunio o malattia;
- per gli accertamenti diagnostici e trattamenti fisioterapici e **sostenuti nei 45 giorni precedenti e/o successivi all'intervento stesso, purché direttamente connessi alla patologia che ha reso necessario l'intervento chirurgico oggetto di garanzia.**

La composizione di frattura ossea è comunque equiparata ad intervento chirurgico.

**La Garanzia è prestata con il massimale di 1.000,00 euro per sinistro e 2.000,00 euro per anno.**

Per gli animali che raggiungono gli 8 anni in corso di contratto, l'assicurazione mantiene la sua validità **ma per ogni sinistro indennizzabile a termini della presente sezione:**

- verrà applicato uno scoperto del 20% con il minimo di euro 200;
- il limite di indennizzo per sinistro si intende ridotto a euro 750,00 e quello per anno a euro 1.500,00.

### Art. 93 - DECORRENZA DELLA GARANZIA

A parziale deroga di quanto disposto all'art. 2 "Decorrenza del contratto" delle "Condizioni generali di assicurazione", **la Garanzia decorre dalle ore 24 del 40° giorno successivo a quello della sottoscrizione della copertura.**

### Art. 94 - COSA NON ASSICURIAMO

- Sono escluse le spese per interventi chirurgici a seguito di infortunio o malattia:
  - a) derivanti da guerra, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, incendio, fulmine, scoppio, esplosione, folgorazione, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
  - b) derivanti da scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
  - c) derivanti da dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, di suoi familiari o di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, nonché delle persone a cui è stato affidato l'animale assicurato;
  - d) avvenuti nell'ambito di attività di caccia e da cinodromo;
  - e) da uso professionale dell'animale, salvo quanto previsto dall'art. 92 "Cosa assicuriamo", o in violazione della legislazione vigente.
- Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
- Sono inoltre esclusi dall'assicurazione:
  - f) gli animali che alla data di emissione della polizza hanno un'età inferiore a 6 mesi o uguale/superiore a 8 anni;
  - g) interventi chirurgici determinati direttamente o indirettamente da:
    - malattie o difetti fisici di carattere congenito o comunque riferibili a fattori ereditari;
    - infortuni o malattie i cui primi segni clinici siano preesistenti all'inizio dell'assicurazione;
    - neoplasie in generale;
    - ernie in genere, salvo le ernie addominali da infortunio debitamente documentato;
    - malattie mentali in genere;
    - infortuni causati da trasporti che non siano effettuati a mezzo di veicoli terrestri gommati o aerei appositamente attrezzati;
    - infortuni causati da partecipazione a combattimenti organizzati, attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili (ad eccezione dei concorsi di bellezza riconosciuti dall'ENCI);
    - avvelenamento, furto o tentativo di furto.

- **Spese non comprese in garanzia:**
  - h) **a seguito di infortunio o malattia che non siano stati comunicati ai sensi delle presenti norme;**
  - i) **per interventi chirurgici non eseguiti o prescritti da medico veterinario autorizzato all'esercizio della professione;**
  - j) **per interventi di castrazione e sterilizzazione;**
  - k) **per interventi chirurgici aventi finalità estetiche. Sono fatti salvi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio;**
  - l) **per gravidanza o parto spontaneo;**
  - m) **per malattie dei denti e parodontopatie;**
  - n) **per qualsiasi altra causa non pertinente l'infortunio o la malattia.**

**Art. 95 - ISPEZIONI DELLE COSE ASSICURATE**

**La Società ha sempre il diritto di sottoporre l'animale agli accertamenti e controlli dalla stessa disposti. In tutti i casi l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.**

## SEZIONE TUTELA LEGALE - FORMULA SILVER GARANZIA BASE

### Art. 96 - COSA ASSICURIAMO

La Società, **nei limiti del massimale indicato in polizza**, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, **nei casi indicati in polizza**.

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo **anche quando la vertenza venga trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione o mediante convenzione di negoziazione assistita**;
- le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato **nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico**. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa **solo per le controversie riguardanti le seguenti materie, laddove elencate nelle prestazioni garantite e in relazione all'ambito di operatività della presente polizza: condominio, diritti reali, locazione, comodato, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica, risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari**;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi dell'Art. 206 "Come gestire il caso assicurativo";
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti **purché scelti in accordo con ARAG** ai sensi dell'Art. 206 "Come gestire il caso assicurativo";
- le spese processuali nel processo penale (Art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- il contributo unificato (D. L. 11.03.2002 n° 28), **se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima**;
- le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
- le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- le spese dell'arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato per la decisione di controversie previste dalla polizza;
- le spese di domiciliazione necessarie, **esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta**.

**Qualora tali oneri siano posti a carico della controparte, ARAG ha diritto al rimborso di quanto eventualmente anticipato.**

È garantito l'intervento di un **unico legale** per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 206 "Come gestire il caso assicurativo".

Si conviene tra le parti che la copertura per controversie contro la Società originate dalla gestione di un sinistro connesso alle garanzie acquistate con la presente polizza, **è operante esclusivamente dopo l'offerta di liquidazione o di contestazione del danno**.

#### • **Casi assicurati nella vita privata e tempo libero**

1. le richieste di risarcimento per danni extracontrattuali a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
2. le richieste di risarcimento per danni a persone e/o a cose derivanti da incidenti stradali nei quali l'Assicurato è rimasto coinvolto come pedone, ciclista, alla guida di veicoli **non soggetti all'assicurazione obbligatoria** o come trasportato di veicoli a motore, di proprietà di terzi, privati o pubblici;
3. le richieste di risarcimento danni **extracontrattuali** subiti per reati di terzi commessi tramite l'utilizzo del web, compresa la richiesta di modificare o eliminare la pubblicazione lesiva dei diritti dell'assicurato su pagine web e su Social e Media Network. **L'attivazione della prestazione è subordinata all'instaurazione di un procedimento penale nel quale il responsabile sia rinviato a giudizio**;
4. la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni.  
La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
5. la difesa penale per reati commessi tramite l'utilizzo del web. Per i reati dolosi la garanzia opera **in caso di assoluzione passata in giudicato o di derubricazione del reato da doloso a colposo o di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto come reato**. Sono esclusi i casi di **estinzione del reato per qualsiasi altra causa**. Gli assicurati hanno l'obbligo di denunciare il sinistro nel

**momento in cui viene notificato il primo atto di indagine penale a loro carico.** ARAG provvede al rimborso delle spese di difesa sostenute, in seguito al passaggio in giudicato della sentenza. Nel caso in cui il giudizio riaperto dopo una precedente archiviazione si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o da derubricazione del reato da doloso a colposo, ARAG **richiederà all'assicurato il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.**

Le prestazioni ai punti 3 e 5 vengono fornite agli assicurati **esclusivamente quali utenti web e di Social e Media Network** e operano per i sinistri insorti in tutto il Mondo sempreché il Foro competente si trovi in paesi o territori indicati all'art. 102 "Estensione territoriale".

- **Casi assicurati relativi alla proprietà o conduzione del fabbricato**

Le garanzie vengono prestate all'Assicurato conduttore o proprietario del fabbricato **indicato in polizza**, o parte di esso, per i seguenti casi assicurati:

- le richieste di risarcimento danni extracontrattuali a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- le controversie relative a diritti reali in qualità di proprietario o di conduttore;
- la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni.

La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

## SEZIONE TUTELA LEGALE - FORMULA SILVER

### GARANZIE AGGIUNTIVE

Valide se espressamente richiamate in polizza.

#### Art. 97 - RAPPORTI LAVORO DIPENDENTE

La garanzia è prestata se compresa in polizza la dicitura "**Rapporti da lavoro dipendente**".

A parziale deroga dell'art. 98 "Cosa non assicuriamo" punto 11, le seguenti garanzie vengono prestate all'Assicurato nella veste di **lavoratore dipendente, con esclusione dell'esercizio della professione medica e di qualsiasi attività di lavoro autonomo, di impresa e/o altre tipologie di collaborazione per:**

- la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni inerenti a fatti connessi all'espletamento delle mansioni previste **come lavoratore dipendente**;
- le controversie individuali relative al rapporto di **lavoro dipendente**. A parziale deroga dell'art. 98 "Cosa non assicuriamo" punto 2, la garanzia opera, laddove previsto, anche in sede amministrativa (ricorsi al TAR).

#### Art. 98 - COSA NON ASSICURIAMO

La garanzia non è operante per:

1. controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o aeromobili;
2. controversie in materia fiscale e amministrativa;
3. fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione o impiego di sostanze radioattive;
4. vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
5. il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
6. fatti dolosi degli Assicurati;
7. fatti non accidentali relativi a inquinamento dell'ambiente;
8. qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
9. controversie relative alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo; in quest'ultimo caso sono escluse anche le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali;
10. la locazione a terzi di immobili di proprietà dell'Assicurato;
11. qualsiasi caso assicurativo inerente o derivante dall'esercizio della professione medica e di attività di lavoro autonomo, di impresa, di lavoro dipendente o altre tipologie di collaborazione, fatta salva la deroga prevista all'art. 97 "Rapporti lavoro dipendente", se acquistata la relativa garanzia aggiuntiva;
12. vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni.

**Art. 99 - DECORRENZA**

La garanzia viene prestata per i casi assicurativi insorti durante il periodo di validità del contratto e, più precisamente, dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e di procedimento penale.

**Art. 100 - INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO**

Per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali: **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
- per tutte le restanti ipotesi: **il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo ha o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**

In presenza di più violazioni della stessa natura, per determinare il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia viene prestata per i casi assicurativi che sono insorti:

- **durante il periodo di validità del contratto, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;**
- **dopo 3 mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le altre ipotesi.**

Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela legale, la carenza di 3 mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. **Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di Tutela Legale.**

La garanzia si estende ai casi assicurativi insorti durante il periodo di validità del contratto e denunciati alla Società o ad ARAG **entro 24 mesi dalla cessazione del contratto.**

Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente decorre dalla cessazione della presente polizza anziché dalla cessazione della polizza precedente.

La garanzia **non vale per i casi insorgenti da contratti già disdettati al momento della sottoscrizione del presente contratto o la cui rescissione, risoluzione o modificazione è già stata chiesta da uno dei Contraenti.**

Si considerano a tutti gli effetti come **unico caso assicurativo:**

- **vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
- **indagini o rinvii a giudizio a carico di uno o più Assicurati e dovuti al medesimo evento o fatto.** In questo caso, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, **ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.**

**Art. 101 - PERSONE ASSICURATE**

La garanzia viene prestata a favore del Contraente e delle persone del suo nucleo familiare.

Nel caso di controversie **tra due o più Assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato Contraente.**

**Art. 102 - ESTENSIONE TERRITORIALE**

- Se l'erogazione della prestazione è relativa all'esercizio del diritto al risarcimento di danni da fatto illecito extracontrattuale di terzi, oppure a procedimenti penali in cui l'Assicurato riveste la posizione di indagato o imputato, la garanzia comprende le controversie che insorgono in **Europa e nei Paesi che si affacciano sul Bacino del Mediterraneo;**

- in tutte le altre ipotesi la garanzia comprende le controversie che insorgono in **Italia, nella Città del Vaticano, e nella Repubblica di San Marino e sono sottoposte alla giurisdizione di tali Stati.**

**Art. 103 - DELIMITAZIONI TERRITORIALI E DI USO**

La garanzia prestata all'art. 96 "Cosa assicuriamo" alla voce "Casi assicurati relativi alla proprietà o conduzione del fabbricato", **vale per il fabbricato o porzione di fabbricato:**

- **situato in Italia;**
- **adibito a uso abitativo.**

## SEZIONE TUTELA LEGALE - FORMULA GOLD GARANZIA BASE

### Art. 104 - COSA ASSICURIAMO

La Società, **nei limiti del massimale indicato in polizza**, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, **nei casi indicati in polizza**.

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo **anche quando la vertenza venga trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione o mediante convenzione di negoziazione assistita**;
- le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato **nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico**. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa **solo per le controversie riguardanti le seguenti materie, laddove elencate nelle prestazioni garantite e in relazione all'ambito di operatività della presente polizza: condominio, diritti reali, locazione, comodato, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica, risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari**;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi dell'art. 206 "Come gestire il caso assicurativo";
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti **purché scelti in accordo con ARAG** ai sensi dell'art. 206 "Come gestire il caso assicurativo";
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- il contributo unificato (D.L. 11.03.2002 n° 28), **se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima**;
- le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
- le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- le spese dell'arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato per la decisione di controversie previste dalla polizza;
- le spese di domiciliazione necessarie, **esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta**.

**Qualora tali oneri siano posti a carico della controparte, ARAG ha diritto al rimborso di quanto eventualmente anticipato.**

È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'art. 206 "Come gestire il caso assicurativo".

Si conviene tra le parti che la copertura per controversie contro la Società originate dalla gestione di un sinistro connesso alle garanzie acquistate con la presente polizza, **è operante esclusivamente dopo l'offerta di liquidazione o di contestazione del danno**.

### • **Casi assicurati nella vita privata e tempo libero**

1. le richieste di risarcimento per danni extracontrattuali a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
2. le richieste di risarcimento per danni a persone e/o a cose derivanti da incidenti stradali nei quali l'Assicurato sia rimasto coinvolto come pedone, ciclista, alla guida di veicoli **non soggetti all'assicurazione obbligatoria** o come trasportato di veicoli a motore, di proprietà di terzi, privati o pubblici;
3. le richieste di risarcimento danni **extracontrattuali** subiti per reati di terzi commessi tramite l'utilizzo del web, compresa la richiesta di modificare o eliminare la pubblicazione lesiva dei diritti dell'assicurato su pagine web e su Social e Media Network. **L'attivazione della prestazione è subordinata all'instaurazione di un procedimento penale nel quale il responsabile sia rinviato a giudizio**;
4. la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni.  
La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
5. in deroga all'art. 107 "Cosa non assicuriamo" punto 6, la garanzia vale per la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, **purché l'Assicurato venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1° del codice di procedura penale)**. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.



Fermo l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, ARAG rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza è passata in giudicato;

6. le controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, **se la richiesta di risarcimento è superiore a 100 euro**;
7. la difesa penale per reati commessi tramite l'utilizzo del web. Per i reati dolosi la garanzia opera **in caso di assoluzione passata in giudicato o di derubricazione del reato da doloso a colposo o di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Gli assicurati hanno l'obbligo di denunciare il sinistro nel momento in cui viene notificato il primo atto di indagine penale a loro carico.** ARAG provvede al rimborso delle spese di difesa sostenute, in seguito al passaggio in giudicato della sentenza. Nel caso in cui il giudizio riaperto dopo una precedente archiviazione si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o da derubricazione del reato da doloso a colposo, ARAG **richiederà all'assicurato il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio**;
8. le controversie contrattuali relative a rapporti di lavoro con collaboratori domestici regolarmente assunti;
9. le controversie contrattuali, connesse all'utilizzo di internet, di posta elettronica e dei servizi di e-commerce, **se la richiesta di risarcimento è superiore a 150 euro**;
10. le controversie relative all'utilizzo fraudolento da parte di terzi delle carte di credito dell'Assicurato tramite internet, posta elettronica e servizi di e-commerce;
11. il recupero del danno subito dalla trasmissione da parte di terzi di virus informatici tramite internet e posta elettronica;
12. le controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali.

**Le prestazioni ai punti 3, 7, 9 e 10 vengono fornite agli assicurati esclusivamente quali utenti web e di Social e Media Network e operano per i sinistri insorti in tutto il Mondo sempreché il Foro competente si trovi in paesi o territori indicati all'art. 111 "Estensione territoriale".**

- **Casi assicurati relativi alla proprietà o conduzione del fabbricato**

Le garanzie vengono prestate agli Assicurati conduttori o proprietari del fabbricato **indicato in polizza**, o parte di esso per i seguenti casi assicurati:

- le richieste di risarcimento danni extracontrattuali a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- le controversie relative a diritti reali in qualità di proprietario o di conduttore;
- la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni.

La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;

- le controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, **se la richiesta di risarcimento è superiore a 100 euro, con l'eccezione di quanto previsto all'art. 107 "Cosa non assicuriamo" punto 9.**

## TUTELA LEGALE - FORMULA GOLD GARANZIE AGGIUNTIVE

### Art. 105 - RAPPORTI LAVORO DIPENDENTE

**La garanzia è prestata se compresa in polizza la dicitura "Rapporti da lavoro dipendente".**

A parziale deroga dell'art. 107 "Cosa non assicuriamo" punto 11, le seguenti garanzie vengono prestate all'Assicurato nella veste di **lavoratore dipendente, con esclusione dell'esercizio della professione medica e di qualsiasi attività di lavoro autonomo, di impresa e/o altre tipologie di collaborazione per:**

- la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni inerenti a fatti connessi all'espletamento delle mansioni previste **come lavoratore dipendente**;
- le controversie individuali relative al rapporto di **lavoro dipendente**. A parziale deroga dell'art. 107 "Cosa non assicuriamo" punto 2, la garanzia opera, laddove previsto, anche in sede amministrativa (ricorsi al TAR).

### Art. 106 - ESTENSIONE TERRITORIALE E SANZIONI AMMINISTRATIVE

**La garanzia è prestata se compresa in polizza la dicitura "Estensione territoriale e sanzioni amministrative".**

Le seguenti garanzie vengono prestate all'Assicurato nell'ambito della vita privata per:

- le controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, che insorgono e devono essere trattate nei **Paesi dell'Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel**

**Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein**, in deroga all'art. 111 "Estensione territoriale" punto 3. La garanzia opera per controversie **con richiesta di risarcimento superiore a 400 euro**;

- proporre opposizione al Giudice ordinario **di primo grado** competente avverso l'ordinanza/ingiunzione di pagamento di una somma di denaro come sanzione amministrativa di importo determinato **in misura non inferiore a 200 euro**. Questa garanzia opera a parziale deroga dell'art. 107 "Cosa non assicuriamo" punto 2 e **limitatamente alla materia amministrativa**.

#### **Art. 107 - COSA NON ASSICURIAMO**

La garanzia non è operante per:

1. controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o aeromobili;
2. controversie in materia fiscale e amministrativa;
3. fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione o impiego di sostanze radioattive;
4. vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
5. il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
6. fatti dolosi degli Assicurati, salvo quanto previsto all'art. 104 "Cosa assicuriamo" alla voce "Casi assicurati nella vita privata e tempo libero", punti 5 e 7;
7. fatti non accidentali relativi a inquinamento dell'ambiente;
8. qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
9. controversie relative alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo; in quest'ultimo caso sono escluse anche le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali;
10. la locazione a terzi di immobili di proprietà dell'Assicurato;
11. qualsiasi caso assicurativo inerente o derivante dall'esercizio della professione medica e di attività di lavoro autonomo, di impresa, di lavoro dipendente o altre tipologie di collaborazione, fatta salva la deroga prevista all'art. 105 "Rapporti lavoro dipendente", se acquistata la relativa garanzia aggiuntiva;
12. vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni.

#### **Art. 108 - DECORRENZA**

La garanzia viene prestata per i casi assicurativi **insorti durante il periodo di validità del contratto e, più precisamente, dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e di procedimento penale**.

#### **Art. 109 - INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO**

Per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali: **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento**;
- per tutte le restanti ipotesi: **il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo ha o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto**.  
In presenza di più violazioni della stessa natura, per determinare il momento di insorgenza del caso assicurativo **si fa riferimento alla data della prima violazione**.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che sono insorti:

- **durante il periodo di validità del contratto, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;**
- **dopo 3 mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le altre ipotesi.**

Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela legale, la carenza di 3 mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. **Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di Tutela Legale.**

La garanzia si estende ai casi assicurativi insorti durante il periodo di validità del contratto e denunciati alla Società o ad ARAG **entro 24 mesi dalla cessazione del contratto**.

Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente decorre dalla cessazione della presente polizza anziché dalla cessazione della polizza precedente.

La garanzia **non vale per i casi insorgenti da contratti già disdettati al momento della sottoscrizione del presente contratto o la cui rescissione, risoluzione o modificazione è già stata chiesta da uno dei Contraenti.**

Si considerano a tutti gli effetti come **unico caso assicurativo:**

- **vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
- **indagini o rinvii a giudizio a carico di uno o più Assicurati e dovuti al medesimo evento o fatto.** In questo caso, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, **ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.**

#### **Art. 110 - PERSONE ASSICURATE**

La garanzia viene prestata a favore del Contraente e delle persone del suo nucleo familiare.

Nel caso di controversie **tra due o più Assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato Contraente.**

#### **Art. 111 - ESTENSIONE TERRITORIALE**

1. Se l'erogazione della prestazione è relativa all'esercizio del diritto al risarcimento di danni da fatto illecito extracontrattuale di terzi, la garanzia comprende le controversie che insorgono **in Europa e nei Paesi che si affacciano sul Bacino del Mediterraneo;**
2. relativamente a procedimenti penali in cui l'Assicurato rivesta la posizione di indagato o imputato, la garanzia comprende le controversie che **insorgono in Europa, nei Paesi che si affacciano sul Bacino del Mediterraneo e negli Stati Uniti d'America;**
3. In tutte le altre ipotesi la garanzia comprende le controversie che insorgono in **Italia, nella Città del Vaticano, e nella Repubblica di San Marino e sono sottoposte alla giurisdizione di tali Stati.**

#### **Art. 112 - DELIMITAZIONI TERRITORIALI E DI USO**

La garanzia prestata all'art. 104 "Cosa assicuriamo" alla voce "Casi assicurati relativi alla proprietà o conduzione del fabbricato", **vale per il fabbricato o porzione di fabbricato:**

- **situato in Italia;**
- **adibito a uso abitativo.**

## SEZIONE ASSISTENZA - FORMULA SILVER

### CHE COSA ASSICURIAMO

#### **PROTEZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE**

##### **PER I SINISTRI INDENNIZZABILI**

###### **Art. 113 - Soggiorno in albergo o residence**

Se l'abitazione assicurata risulta inagibile in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Struttura Organizzativa su richiesta dell'Assicurato, provvede a prenotare un albergo o un residence.

La Società tiene a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione, **con il massimo di 500,00 euro per annualità assicurativa.**

###### **Art. 114 - Reperimento telefonico di un operatore per la pulizia dell'abitazione**

Su richiesta dell'Assicurato, in caso di Sinistro coperto dalla Polizza, la Struttura Organizzativa provvede a reperire un operatore addetto alla pulizia dell'Abitazione e sue pertinenze.

Resta inteso che il costo dell'intervento (comprensivo di uscita, manodopera, materiali, ecc.) è a carico dell'Assicurato, che potrà in ogni caso rivolgersi alla Struttura Organizzativa per richiedere un monitoraggio (cost control) della spesa sostenuta per l'intervento effettuato dall'operatore inviato dalla Struttura Organizzativa.

##### **DEDICATO AI FIGLI PICCOLI**

###### **Art. 115 - Consulenza pediatrica**

DAL LUNEDI AL VENERDI, DALLE ORE 9 ALLE ORE 18, ESCLUSI FESTIVI INFRASETTIMANALI

Se l'Assicurato necessita di una consulenza medica pediatrica può mettersi in contatto direttamente, o tramite il proprio medico curante, con i medici della Struttura Organizzativa, che forniranno informazioni e consigli e valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in favore dell'Assicurato.

###### **Art. 116 - Organizzazione di una visita pediatrica a domicilio**

Su richiesta dell'Assicurato, che si trova al proprio domicilio o comunque in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà a reperire un pediatra per una visita a domicilio. Resta inteso che il costo della prestazione (comprensivo di uscita) è a carico dell'Assicurato, che potrà in ogni caso rivolgersi alla Struttura Organizzativa per richiedere un monitoraggio (cost control) della spesa sostenuta per l'intervento effettuato dal medico inviato dalla Struttura Organizzativa.

###### **Art. 117 - Informazioni su strutture specializzate in pediatria**

DAL LUNEDI AL VENERDI, DALLE ORE 9 ALLE ORE 18, ESCLUSI FESTIVI INFRASETTIMANALI

Su richiesta dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa provvede a reperire informazioni e indicazioni su strutture specializzate in pediatria sul territorio italiano.

##### **IN VIAGGIO**

###### **Art. 118 - Assistenza di un interprete all'estero in caso di ricovero**

Se l'Assicurato in viaggio, in caso di ricovero in ospedale per malattia o Infortunio, trova difficoltà a comunicare nella lingua locale, la Struttura Organizzativa provvederà a inviare un interprete.

Cattolica terrà a proprio carico le spese per un massimo di 8 ore lavorative per Sinistro.

###### **Art. 119 - Informazioni per organizzazione viaggi**

DAL LUNEDI AL VENERDI, DALLE ORE 9 ALLE ORE 18, ESCLUSI FESTIVI INFRASETTIMANALI

Su richiesta dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa provvederà ad erogare informazioni necessarie all'organizzazione di viaggi, quali l'indicazione della valuta in essere, la profilassi medica, la situazione di belligeranza e i relativi documenti sanitari.

## PER GLI ANIMALI DOMESTICI

### Art. 120 - Pensione per animali domestici

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, DALLE ORE 9 ALLE ORE 18, ESCLUSI FESTIVI INFRASETTIMANALI

Su richiesta dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa provvede a individuare una pensione per animali domestici. Resta inteso che il costo del soggiorno presso la pensione per animali domestici è a carico dell'Assicurato, che potrà in ogni caso rivolgersi alla Struttura Organizzativa per richiedere un monitoraggio (cost control) della spesa sostenuta per il soggiorno del proprio animale presso la pensione indicata dalla Struttura Organizzativa.

## SEMPRE UTILI

### Art. 121 - Reperimento di un autista a disposizione (noleggio con conducente in Italia)

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, DALLE ORE 9 ALLE ORE 18, ESCLUSI FESTIVI INFRASETTIMANALI

Su richiesta dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa provvede a reperire un autista per gli spostamenti richiesti dall'Assicurato.

Resta inteso che il costo della prestazione (comprensivo di uscita) è a carico dell'Assicurato, che potrà in ogni caso rivolgersi alla Struttura Organizzativa per richiedere un monitoraggio (cost control) della spesa sostenuta per l'intervento effettuato dall'autista inviato dalla Struttura Organizzativa.

### Art. 122 - Organizzazione di una seduta fisioterapica a domicilio

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, DALLE ORE 9 ALLE ORE 18, ESCLUSI FESTIVI INFRASETTIMANALI

Su richiesta dell'Assicurato, che si trova al proprio domicilio o comunque in Italia, la Struttura Organizzativa provvede a reperire un fisioterapista per prestazioni a domicilio.

Resta inteso che il costo della prestazione (comprensivo di uscita) è a carico dell'Assicurato, che potrà in ogni caso rivolgersi alla Struttura Organizzativa per richiedere un monitoraggio (cost control) della spesa sostenuta per l'intervento effettuato dal fisioterapista inviato dalla Struttura Organizzativa.

### Art. 123 - Informazioni fiscali su imposte sulla persona e sulla casa

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, DALLE ORE 9 ALLE ORE 18, ESCLUSI FESTIVI INFRASETTIMANALI

Su richiesta dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa provvederà ad erogare informazioni e a fornire indicazioni sulla documentazione necessaria per la procedura di pagamento delle imposte relative alla propria unità abitativa e delle imposte sulla persona fisica, indicando la struttura disponibile nella zona di residenza atta a recepire tutta la documentazione necessaria.

## PROTEZIONE DELL'ABITAZIONE E DEL SUO CONTENUTO

## PER I SINISTRI INDENNIZZABILI

### Art. 124 - Rientro anticipato dal viaggio

Se l'Assicurato si trova in viaggio in Italia o all'estero e a causa di un sinistro indennizzabile l'abitazione assicurata risulta inagibile ed egli debba rientrare immediatamente per evitare maggiori danni, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire all'Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) **di sola andata**.

La Società tiene a proprio carico la relativa spesa **con il massimo di 500,00 euro per annualità assicurativa**.

## IN CASO DI EMERGENZA

### Art. 125 - Intervento di emergenza per danni da acqua

24h/24 E 365 GIORNI ALL'ANNO

Su richiesta dell'Assicurato la Struttura Organizzativa provvede all'invio di personale specializzato nei lavori di risanamento, bonifica, asciugatura di seguito indicati, se presso l'abitazione assicurata si rende necessario un intervento di emergenza per danni causati da spargimento d'acqua quali:

- raccolta di acqua e fluidi;
- rimozione di detriti;
- ricerca non distruttiva di perdite;
- ricerca di infiltrazioni.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a. allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi del fabbricato, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b. mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico - sanitari del fabbricato, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

#### **Esclusioni specifiche:**

- **per il caso a., relativamente a sinistri dovuti a guasti di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, lavastoviglie ecc.), a sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del fabbricato e a sinistri dovuti a colpa grave dell'Assicurato;**
- **per il caso b., relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna.**

#### **Art. 126 - Invio di un idraulico in caso di emergenza**

24h/24 E 365 GIORNI ALL'ANNO

Su richiesta dell'Assicurato, ed entro 3 ore dalla richiesta, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un idraulico per un intervento di emergenza presso l'abitazione assicurata.

La Società tiene a proprio carico i seguenti costi, **con il massimo di 300,00 euro per annualità assicurativa:**

- diritto di uscita;
- manodopera fino a 4 ore.

**Questa prestazione non si cumula con quelle eventualmente prestate alla sezione incendio.**

Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla Struttura Organizzativa non fosse possibile reperire l'idraulico entro 3 ore dalla richiesta, l'Assicurato ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'intervento **con il massimo di 350,00 euro per annualità assicurativa dietro presentazione di idonea documentazione.**

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a. allagamento o infiltrazione nell'abitazione assicurata o in quella dei vicini provocato da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b. mancanza d'acqua che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
- c. mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico - sanitari, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

**Sono previste le seguenti esclusioni:**

- **Per i casi a. e b., i sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, lavastoviglie ecc.), i sinistri dovuti a colpa grave dell'Assicurato e i sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne al fabbricato;**
- **per il caso c., la tracimazione dovuta a rigurgito di fogna, otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico - sanitari.**

#### **Art. 127- Invio di un elettricista in caso di emergenza**

24h/24 E 365 GIORNI ALL'ANNO

Su richiesta dell'Assicurato, ed entro 3 ore dalla richiesta, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un elettricista per un intervento di emergenza presso l'abitazione assicurata.

La Società tiene a proprio carico i seguenti costi, **con il massimo di 300,00 euro per annualità assicurativa:**

- diritto di uscita;
- manodopera fino a 4 ore.

**Questa prestazione non si cumula con quelle eventualmente prestate alla sezione incendio.**

Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla Struttura Organizzativa, non fosse possibile reperire l'elettricista entro 3 ore dalla richiesta, l'Assicurato ha diritto a un rimborso delle spese sostenute per l'intervento **con il massimo di 350,00 euro per annualità assicurativa dietro presentazione di idonea documentazione.**

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- guasto dell'interruttore di accensione;
- guasto dell'impianto di distribuzione interna;
- guasto delle prese di corrente.

Sono previste le seguenti esclusioni:

- **corto circuito provocato da colpa grave dell'Assicurato;**
- **interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;**
- **guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'abitazione a monte del contatore.**

#### **Art. 128 - Invio di un fabbro in caso di emergenza**

24h/24 E 365 GIORNI ALL'ANNO

Su richiesta dell'Assicurato, ed entro 3 ore dalla richiesta, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un fabbro per un intervento di emergenza presso l'abitazione assicurata.

La Società tiene a proprio carico i seguenti costi **con il massimo di 300,00 euro per annualità assicurativa:**

- diritto di uscita;
- manodopera fino a 4 ore.

**Questa prestazione non si cumula con quelle eventualmente prestate alla sezione incendio.**

Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla Struttura Organizzativa, non fosse possibile reperire il fabbro entro 3 ore dalla richiesta, l'Assicurato ha diritto a un rimborso delle spese sostenute per l'intervento **con il massimo di 350,00 euro per annualità assicurativa dietro presentazione di idonea documentazione.**

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'abitazione;
- scasso di fissi e infissi, a seguito di furto o di tentato furto, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell'abitazione.

#### **Art. 129 - Sorveglianza dell'abitazione**

Se a causa di incendio, esplosione, scoppio, implosione, danni causati dall'acqua, atti vandalici, furto o tentato furto, risulta compromessa la sicurezza dell'abitazione assicurata, la Struttura Organizzativa su espressa richiesta dell'Assicurato provvede a reperire un'impresa specializzata in vigilanza privata che invia una guardia giurata per poter garantire la sicurezza dell'abitazione assicurata.

La Società tiene a proprio carico le spese fino a un massimo di 24 ore e in ogni caso garantisce le tariffe concordate con l'istituto di vigilanza.

Se per cause indipendenti dalla Struttura Organizzativa non fosse possibile reperire l'impresa entro 3 ore dalla richiesta, l'Assicurato ha diritto a un rimborso delle spese sostenute per l'intervento **con il massimo di 500,00 euro per annualità assicurativa.**

#### **Art. 130 - Trasloco**

DAL LUNEDI AL VENERDI DALLE ORE 9 ALLE ORE 18 ESCLUSI I FESTIVI INFRASETTIMANALI

Se a causa di incendio, esplosione, scoppio, implosione, danni da acqua, atti vandalici, furto o tentato furto, l'abitazione assicurata risulta inagibile per un **periodo non inferiore a 30 giorni dall'accadimento del sinistro, e l'Assicurato ne fa richiesta entro e non oltre i 30 giorni successivi alla data stessa**, la Struttura Organizzativa provvede a organizzare il trasloco del contenuto dell'abitazione fino ad un'altra abitazione dell'Assicurato in Italia o presso un deposito in Italia.

Se l'Assicurato ha già provveduto a trasportare una parte del contenuto presso altri luoghi, la Struttura Organizzativa organizza il trasloco soltanto di quanto rimasto nell'abitazione.

La Società tiene a proprio carico il relativo costo **con il massimo di 1.000,00 euro per annualità assicurativa. Si esclude la presa in carico di costi diversi da quelli di trasloco, come i costi di deposito.**

**Questa prestazione non si cumula con quelle eventualmente prestate alle sezioni incendio e furto.**

### **SEMPRE UTILI**

#### **Art. 131 - Reperimento telefonico di un antennista**

DAL LUNEDI AL VENERDI, DALLE ORE 9 ALLE ORE 18, ESCLUSI FESTIVI INFRASETTIMANALI

Su richiesta dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa provvede a reperire un antennista per gli interventi di manutenzione del relativo impianto.

Resta inteso che il costo dell'intervento (comprensivo di uscita, manodopera, materiali, ecc.) è a carico dell'Assicurato, che potrà in ogni caso rivolgersi alla Struttura Organizzativa per richiedere un monitoraggio (cost control) della spesa sostenuta per l'intervento effettuato dall'antennista inviato dalla Struttura Organizzativa.

**Art. 132 - Reperimento telefonico di un tecnico per la riparazione di condizionatori o climatizzatori**

DAL LUNEDI AL VENERDI, DALLE ORE 9 ALLE ORE 18, ESCLUSI FESTIVI INFRASETTIMANALI

Su richiesta dell'Assicurato, in caso di guasto e/o malfunzionamento del condizionatore o climatizzatore, la Struttura Organizzativa provvede a reperire un tecnico specializzato.

Resta inteso che il costo dell'intervento (comprensivo di uscita, manodopera, materiali, ecc.) è a carico dell'Assicurato, che potrà in ogni caso rivolgersi alla Struttura Organizzativa per richiedere un monitoraggio (cost control) della spesa sostenuta per l'intervento effettuato dal tecnico inviato dalla Struttura Organizzativa.

**Art. 133 - Reperimento telefonico di un tecnico per la riparazione della caldaia**

DAL LUNEDI AL VENERDI, DALLE ORE 9 ALLE ORE 18, ESCLUSI FESTIVI INFRASETTIMANALI

Su richiesta dell'Assicurato, in caso di guasto e/o malfunzionamento della caldaia, la Struttura Organizzativa provvede a reperire un tecnico specializzato.

Resta inteso che il costo dell'intervento (comprensivo di uscita, manodopera, materiali, ecc.) è a carico dell'Assicurato, che potrà in ogni caso rivolgersi alla Struttura Organizzativa per richiedere un monitoraggio (cost control) della spesa sostenuta per l'intervento effettuato dal tecnico inviato dalla Struttura Organizzativa.

**Art. 134 - Reperimento telefonico di un'impresa per la disinfestazione o derattizzazione dell'abitazione**

DAL LUNEDI AL VENERDI, DALLE ORE 9 ALLE ORE 18, ESCLUSI FESTIVI INFRASETTIMANALI

Su richiesta dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa provvede a reperire un'impresa specializzata nella disinfestazione e/o derattizzazione dell'Abitazione e sue pertinenze, con l'esclusione dei sopralluoghi ordinari per il controllo e per la rimozione delle trappole.

Resta inteso che il costo dell'intervento (comprensivo di uscita, manodopera, materiali, ecc.) è a carico dell'Assicurato, che potrà in ogni caso rivolgersi alla Struttura Organizzativa per richiedere un monitoraggio (cost control) della spesa sostenuta per l'intervento effettuato dall'impresa inviata dalla Struttura Organizzativa.

**Art. 135 - Reperimento telefonico di un'impresa per il trasloco**

DAL LUNEDI AL VENERDI, DALLE ORE 9 ALLE ORE 18, ESCLUSI FESTIVI INFRASETTIMANALI

Su richiesta dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa provvede a reperire un'impresa per l'effettuazione del trasloco.

Resta inteso che il costo dell'intervento (comprensivo di uscita, manodopera, materiali, ecc.) è a carico dell'Assicurato, che potrà in ogni caso rivolgersi alla Struttura Organizzativa per richiedere un monitoraggio (cost control) della spesa sostenuta per l'intervento effettuato dall'impresa inviata dalla Struttura Organizzativa.

**Art. 136 - Reperimento telefonico di artigiani convenzionati**

DAL LUNEDI AL VENERDI 9 -18 ESCLUSI FESTIVI INFRASETTIMANALI

Su richiesta dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa provvede a reperire gli artigiani convenzionati compresi nelle categorie di seguito elencate, per effettuare un intervento di riparazione o manutenzione ordinario presso l'abitazione assicurata:

- elettricista;
- fabbro;
- falegname;
- idraulico;
- riparatore di elettrodomestici;
- riparatore di sistemi telefonici;
- spurgatore;
- tinteggiatore;
- vetraio.

**Resta inteso che il costo dell'intervento (comprensivo di uscita, manodopera, materiali, ecc.) è a carico dell'Assicurato**, che potrà in ogni caso rivolgersi alla Struttura Organizzativa per richiedere un monitoraggio (cost control) della spesa sostenuta per l'intervento effettuato dall'artigiano inviato dalla Struttura Organizzativa.

**Art. 137- Servizi generici per l'abitazione**

DAL LUNEDI AL VENERDI, DALLE ORE 9 ALLE ORE 18, ESCLUSI FESTIVI INFRASETTIMANALI

Su richiesta dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa provvede a reperire l'intervento di artigiani per servizi generici per l'Abitazione, in particolare la lucidatura e la manutenzione del pavimento in parquet, la lucidatura e la manutenzione dei pavimenti in marmo e la tinteggiatura delle pareti dell'Abitazione.

Resta inteso che il costo dell'intervento (comprensivo di uscita, manodopera, materiali, ecc.) è a carico dell'Assicurato, che potrà in ogni caso rivolgersi alla Struttura Organizzativa per richiedere un monitoraggio (cost control) della spesa sostenuta per l'intervento effettuato dall'artigiano inviato dalla Struttura Organizzativa.



## **CHE COSA NON ASSICURIAMO**

### **Art. 138 - Esclusioni**

Le prestazioni contrattuali prevedono le seguenti esclusioni:

- quelle specifiche indicate in ciascun articolo della presente sezione;
- guerra, anche civile, rivoluzioni, insurrezioni popolari, atti di sabotaggio, terrorismo o di vandalismo, scioperi, sommosse, serrate, saccheggi;
- eruzioni vulcaniche, terremoto, alluvioni, inondazioni o altro fenomeno naturale avente caratteristica di calamità naturale;
- trasformazioni o assestamenti energetici del nucleo dell'atomo, naturali o provocati, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- dolo dell'Assicurato;
- ubriachezza, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
- accertamenti diagnostici non resi necessari da infortunio;
- ricerca o soccorso in mare, montagna, deserti;
- corto circuito provocato da negligenza grave, dolo, imperizia dell'Assicurato;
- non verrà corrisposto alcun indennizzo o prestazione alternativa a titolo di compensazione parziale o totale se l'Assicurato non abbia usufruito di una o più prestazioni di assistenza;
- le spese necessarie al ripristino dei locali dell'abitazione assicurata per le quali è stato richiesto l'intervento di assistenza.

Si conviene inoltre che:

- ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro due anni dalla data del sinistro che ha dato origine alla richiesta della prestazione ai sensi dell'articolo 2952 del codice civile;
- qualora esistessero altre assicurazioni con altra o altre Società di assicurazione o di servizi che prevedono prestazioni analoghe a quelle di assistenza e l'altra o le altre società si fossero già attivate, le prestazioni qui garantite, fermi i limiti previsti, si intendono operanti per gli eventuali maggiori costi sostenuti dall'Assicurato e non corrisposti dall'altra o dalle altre Società.

### **Art. 139 - Delimitazione**

Le garanzie della presente sezione operano per la/e abitazione/i assicurata/e in polizza. Nel caso in cui non sia **assicurata nessuna abitazione, le garanzie sono valide per l'abitazione relativa all'indirizzo di residenza del contraente indicato in polizza.**

Qualsiasi tipo di prestazione è fornita **al massimo tre volte per annualità assicurativa.**

### **Art. 140 - Estensione territoriale**

**Il fabbricato assicurato deve essere situato in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano.**

Le prestazioni relative al Contraente, all'Assicurato o altra persona del nucleo familiare sono valide in tutto il mondo.

## SEZIONE ASSISTENZA - FORMULA GOLD

### CHE COSA ASSICURIAMO

#### **PROTEZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE**

##### **PER I SINISTRI INDENNIZZABILI**

###### **Art. 141 - Invio di un'ambulanza**

Qualora per infortunio conseguente a sinistro indennizzabile a termini di polizza occorso all'Assicurato, si renda necessario il suo trasferimento in ambulanza fino al centro medico idoneo più vicino, la Struttura Organizzativa provvederà a reperire ed inviare un'ambulanza presso l'abitazione indicata in polizza.

La Società terrà a proprio carico la relativa spesa, **con il massimo di Euro 250,00 per annualità assicurativa.**

###### **Art. 142 - Soggiorno in albergo o residence**

Se l'abitazione assicurata risulta inagibile in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Struttura Organizzativa su richiesta dell'Assicurato provvede a prenotare un albergo o un residence.

La Società tiene a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione, **con il massimo di 500,00 euro per annualità assicurativa.**

**Questa prestazione non si cumula con quelle eventualmente prestate alle sezioni incendio e furto.**

###### **Art. 143 - Assistenza psicologica**

DAL LUNEDI AL VENERDI, DALLE ORE 9 ALLE ORE 18, ESCLUSI I FESTIVI INFRASETTIMANALI

Se a seguito di un evento traumatico causato da un evento indennizzabile a termini di polizza, l'Assicurato desidera ricevere assistenza psicologica generica, la Struttura Organizzativa entro 8 ore dalla richiesta provvederà a mettere in contatto l'Assicurato con uno specialista.

##### **DEDICATO AI FIGLI PICCOLI**

###### **Art. 144 - Consulenza pediatrica**

DAL LUNEDI AL VENERDI, DALLE ORE 9 ALLE ORE 18, ESCLUSI FESTIVI INFRASETTIMANALI

Se l'Assicurato necessita di una consulenza medica pediatrica può mettersi in contatto direttamente, o tramite il proprio medico curante, con i medici della Struttura Organizzativa, che forniranno informazioni e consigli e valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in favore dell'Assicurato.

###### **Art. 145 - Organizzazione di una visita pediatrica a domicilio**

Su richiesta dell'Assicurato, che si trova al proprio domicilio o comunque in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà a reperire e ad organizzare una visita pediatrica nel luogo indicato dall'Assicurato. Resta inteso che il costo della prestazione (comprensivo di uscita) è a carico dell'Assicurato, che potrà in ogni caso rivolgersi alla Struttura Organizzativa per richiedere un monitoraggio (cost control) della spesa sostenuta per l'intervento effettuato dal medico inviato dalla Struttura Organizzativa.

###### **Art. 146 - Informazioni su strutture specializzate in pediatria**

DAL LUNEDI AL VENERDI, DALLE ORE 9 ALLE ORE 18, ESCLUSI FESTIVI INFRASETTIMANALI

Su richiesta dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa provvede a reperire informazioni e indicazioni su strutture specializzate in pediatria sul territorio italiano.

## IN VIAGGIO

### Art. 147- Assistenza di un interprete all'estero in caso di ricovero

Se l'Assicurato in viaggio, in caso di ricovero in ospedale per malattia o infortunio, trova difficoltà a comunicare nella lingua locale, la Struttura Organizzativa provvederà a inviare un interprete.

**La Società terrà a proprio carico le spese per un massimo di 8 ore lavorative per Sinistro.**

### Art. 148 - Rientro sanitario (anche dall'estero)

Se a seguito di malattia o Infortunio le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione tra i medici della Struttura Organizzativa e il medico curante sul posto, rendono necessario il suo trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà a effettuare il trasporto con il mezzo più idoneo alle condizioni del paziente e scelto tra uno dei seguenti:

- aereo sanitario (**limitatamente al trasferimento da paesi europei o facenti parte del bacino del Mediterraneo**);
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, occorrendo, vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e le spese relative restano a carico della Società inclusa l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, ove necessaria.

Se l'Assicurato è rientrato a spese della Società, la Struttura Organizzativa ha diritto di richiedergli, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.

**Non danno luogo alla prestazione le infermità o le lesioni che, a giudizio dei medici curanti, possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio e le malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme nazionali o internazionali.**

**La prestazione inoltre non è dovuta nel caso in cui l'Assicurato o i suoi familiari decidano per le dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato.**

La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica a **oltre 100 Km dal comune di residenza anagrafica dell'Assicurato.**

### Art. 149 - Recupero e rimpatrio salma

Se a seguito di malattia o Infortunio l'Assicurato è deceduto, la Struttura Organizzativa organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo la Società a proprio carico le relative spese **fino a un massimo di euro 10.000,00 per Sinistro, anche se sono coinvolti più Assicurati.**

Se tale prestazione comporta un esborso maggiore di tale importo, la prestazione diventerà operante dal momento nel quale in Italia la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate. Sono inoltre comprese le eventuali spese per il recupero della salma **con il sottolimito di euro 2.000,00 per Sinistro**, anche se sono coinvolti più Assicurati.

**Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre.**

### Art. 150 - Informazioni per organizzazione viaggi

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, DALLE ORE 9 ALLE ORE 18, ESCLUSI FESTIVI INFRASETTIMANALI

Su richiesta dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa provvederà ad erogare informazioni necessarie all'organizzazione di viaggi, quali l'indicazione della valuta in essere, la profilassi medica, la situazione di belligeranza e i relativi documenti sanitari.

## PER GLI ANIMALI DOMESTICI

### Art. 151 - Rimborso spese per trasporto veterinario

In caso di infortunio con trauma del cane o gatto di proprietà documentata dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa provvede a rimborsare le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto dell'animale presso un centro di assistenza veterinaria, **con il massimo di 100,00 euro per sinistro e 300,00 per annualità assicurativa, dietro presentazione di idonea documentazione.**

### Art. 152 - Rimborso spese per visita veterinaria

In caso di infortunio con trauma del cane o gatto di proprietà documentata dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa provvede a rimborsare le spese sostenute dall'Assicurato per la visita medica presso un centro di assistenza veterinaria, **con il massimo di 100,00 euro per sinistro e 300,00 euro per annualità assicurativa, dietro presentazione di idonea documentazione.**

**Art. 153 - Consulenza telefonica medico-veterinaria**

DAL LUNEDI AL VENERDI, DALLE ORE 9 ALLE ORE 18, ESCLUSI I FESTIVI INFRASETTIMANALI

L'Assicurato può contattare la Struttura Organizzativa per avere le seguenti informazioni:

- vaccinazioni obbligatorie e consigliabili;
- profilassi;
- periodi di quarantena.

**Art. 154 - Help line animali domestici**

DAL LUNEDI AL VENERDI, DALLE ORE 9 ALLE ORE 18, ESCLUSI I FESTIVI INFRASETTIMANALI

L'Assicurato può contattare la Struttura Organizzativa per avere le seguenti informazioni:

- negozi specializzati in Italia (cibo, toelettatura, ecc.);
- pensioni per animali;
- scuole e centri di addestramento;
- concorsi;
- centri di protezione degli animali.

**Art. 155 - Recupero dell'animale domestico**

Se il cane o gatto di proprietà documentata dell'Assicurato, a seguito di smarrimento **denunciato alle autorità competenti**, viene ritrovato **a più di 50 km dall'abitazione assicurata**, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato un biglietto ferroviario di andata e ritorno fino al luogo di ritrovamento.

Nel caso in cui l'Assicurato voglia utilizzare la propria autovettura, può chiedere il rimborso delle spese autostradali **dietro presentazione di idonea documentazione (ricevute pedaggi) più un rimborso chilometrico pari a 0,30 euro al km.**

La Società tiene a proprio carico la relativa spesa, **con il massimo di 300,00 euro per annualità assicurativa.**

**Art. 156 - Informazioni sui centri di pronto soccorso veterinario**

DAL LUNEDI AL VENERDI, DALLE ORE 9 ALLE ORE 18, ESCLUSI I FESTIVI INFRASETTIMANALI

L'Assicurato può contattare la Struttura Organizzativa per avere informazioni sui centri autorizzati di pronto soccorso veterinario in Italia e all'estero.

**Art. 157 - Informazioni per viaggiare con animali**

DAL LUNEDI AL VENERDI, DALLE ORE 9 ALLE ORE 18, ESCLUSI I FESTIVI INFRASETTIMANALI

L'Assicurato può contattare la Struttura Organizzativa per avere le seguenti informazioni:

- normativa vigente in materia di trasporto nazionale e internazionale;
- vaccinazioni obbligatorie e consigliabili;
- alberghi, campeggi e spiagge con libero accesso per animali domestici in Italia e all'estero.

**Art. 158 - Ricerca e prenotazione di una pensione per animali domestici**

DAL LUNEDI AL VENERDI, DALLE ORE 9 ALLE ORE 18, ESCLUSI FESTIVI INFRASETTIMANALI

Su richiesta dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa provvede a reperire e a prenotare il soggiorno dell'animale di proprietà dell'Assicurato presso una pensione per animali domestici.

Resta inteso che il costo del soggiorno presso la pensione per animali domestici è a carico dell'Assicurato, che potrà in ogni caso rivolgersi alla Struttura Organizzativa per richiedere un monitoraggio (cost control) della spesa sostenuta per il soggiorno del proprio animale presso la pensione indicata dalla Struttura Organizzativa.

**SEMPRE UTILI****Art. 159 - Protezione di carte di credito, libretti di assegni, traveller's cheques**

A seguito di furto o smarrimento di carte di credito, bancomat, libretto di assegni e traveller's cheques di proprietà dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa su richiesta della persona interessata provvede immediatamente ad avviare con gli istituti emittenti competenti la procedura di blocco di questi.

**La persona interessata è tenuta a fornire per iscritto alla Struttura Organizzativa tutte le informazioni necessarie (numeri e codici identificativi dei documenti sottratti o smarriti, dati di contatto degli istituti emittenti) per avviare la procedura di blocco, che dovrà essere poi perfezionata direttamente dal titolare del documento.**

La Struttura Organizzativa conferma per iscritto l'avvio della procedura di blocco, fermo restando che **non si assume la responsabilità dell'eventuale inesattezza delle informazioni fornite dalla persona interessata.**

**Art. 160 - Reperimento ed invio di un autista (noleggio con conducente in Italia)**

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, DALLE ORE 9 ALLE ORE 18, ESCLUSI FESTIVI INFRASETTIMANALI

Su richiesta dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa provvede a reperire e ad organizzare l'intervento di un autista per gli spostamenti richiesti dall'Assicurato.

Resta inteso che il costo della prestazione (comprensivo di uscita) è a carico dell'Assicurato, che potrà in ogni caso rivolgersi alla Struttura Organizzativa per richiedere un monitoraggio (cost control) della spesa sostenuta per l'intervento effettuato dall'autista inviato dalla Struttura Organizzativa.

**Art. 161- Organizzazione di seduta fisioterapica a domicilio**

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, DALLE ORE 9 ALLE ORE 18, ESCLUSI FESTIVI INFRASETTIMANALI

Su richiesta dell'Assicurato, che si trova al proprio domicilio o comunque in Italia, la Struttura Organizzativa provvede a reperire e ad organizzare una seduta fisioterapica nel luogo indicato dall'Assicurato.

Resta inteso che il costo della prestazione (comprensivo di uscita) è a carico dell'Assicurato, che potrà in ogni caso rivolgersi alla Struttura Organizzativa per richiedere un monitoraggio (cost control) della spesa sostenuta per l'intervento effettuato dal fisioterapista inviato dalla Struttura Organizzativa.

**Art. 162 - Informazioni sulla sicurezza degli impianti domestici**

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, DALLE ORE 9 ALLE ORE 18, ESCLUSI FESTIVI INFRASETTIMANALI

La Struttura Organizzativa è a disposizione dell'Assicurato, per reperire e fornire telefonicamente qualsiasi informazione relativa alle norme di legge vigenti in materia di sicurezza degli impianti domestici (idrici, elettrici, a gas).

**Art. 163 - Informazioni fiscali su imposte sulla persona e sulla casa**

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, DALLE ORE 9 ALLE ORE 18, ESCLUSI FESTIVI INFRASETTIMANALI

Su richiesta dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa provvederà ad erogare informazioni e a fornire indicazioni sulla documentazione necessaria per la procedura di pagamento delle imposte relative alla propria unità abitativa e delle imposte sulla persona fisica, indicando la struttura disponibile nella zona di residenza atta a recepire tutta la documentazione necessaria.

**PROTEZIONE DELL'ABITAZIONE E DEL SUO CONTENUTO****PER I SINISTRI INDENNIZZABILI****Art. 164 - Reperimento e invio di una impresa specializzata per il ripristino dell'abitazione**

Se l'abitazione assicurata risulta inagibile in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed entro 3 ore dalla richiesta, provvede a reperire e inviare presso l'abitazione un'impresa specializzata in lavori di pulizia straordinaria, sgombero di materiali e riordino di oggetti ingombranti.

La Società tiene a proprio carico le relative spese **con il massimo di 500,00 euro per annualità assicurativa.**

Nel caso in cui per cause indipendenti dalla Struttura Organizzativa non fosse possibile reperire l'impresa entro 3 ore dalla richiesta, l'Assicurato ha diritto a un rimborso delle spese sostenute per l'intervento **con il massimo di 500,00 euro per annualità assicurativa.**

**Art. 165 - Reperimento telefonico di un operatore per la pulizia dell'Abitazione**

Su richiesta dell'Assicurato, in caso di Sinistro coperto dalla Polizza, la Struttura Organizzativa provvede a reperire e ad organizzare il sopralluogo e il relativo intervento di un operatore addetto alla pulizia dell'Abitazione e sue pertinenze.

Resta inteso che il costo dell'intervento (comprensivo di uscita, manodopera, materiali, ecc.) è a carico dell'Assicurato, che potrà in ogni caso rivolgersi alla Struttura Organizzativa per richiedere un monitoraggio (cost control) della spesa sostenuta per l'intervento effettuato dall'operatore inviato dalla Struttura Organizzativa.

**Art. 166 - Rientro anticipato dal viaggio**

Se l'Assicurato si trova in viaggio in Italia o all'estero e a causa di un sinistro indennizzabile l'abitazione assicurata risulta inagibile ed egli debba rientrare immediatamente per evitare maggiori danni, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire all'Assicurato o altra persona del nucleo familiare un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata.

La Società tiene a proprio carico la relativa spesa **con il massimo di 500,00 euro per annualità assicurativa.**

Se l'Assicurato, per rientrare più rapidamente, ha dovuto abbandonare il veicolo in loco, la Struttura Organizzativa provvede a fornire all'Assicurato un ulteriore biglietto aereo o ferroviario **di sola andata** per recuperare il veicolo.

La Società tiene a proprio carico la relativa spesa **con il massimo di 250,00 euro per annualità assicurativa**.

In ogni caso, per consentire la valutazione e la liquidazione di questa prestazione, **l'Assicurato deve presentare alla Struttura Organizzativa un'adeguata documentazione sulle circostanze del sinistro**.

La garanzia è operante quando il sinistro si verifica a **oltre 100 Km dal comune di residenza anagrafica dell'Assicurato**.

## IN CASO DI EMERGENZA

### Art. 167 - Intervento di emergenza per danni da acqua

24h/24 E 365 GIORNI ALL'ANNO

Su richiesta dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di personale specializzato nei lavori di risanamento, bonifica, asciugatura di seguito indicati, se presso l'abitazione assicurata si rende necessario un intervento di emergenza per danni causati da spargimento d'acqua, quali:

- raccolta di acqua e fluidi;
- rimozione di detriti;
- ricerca non distruttiva di perdite;
- ricerca di infiltrazioni.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a. allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi del fabbricato, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b. mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico - sanitari del fabbricato, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

#### Esclusioni specifiche:

- **per il caso a., relativamente a sinistri dovuti a guasti di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, lavastoviglie ecc.), a sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del fabbricato e a sinistri dovuti a colpa grave dell'Assicurato;**
- **per il caso b., relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna.**

### Art. 168 - Invio di un idraulico in caso di emergenza

24h/24 E 365 GIORNI ALL'ANNO

Su richiesta dell'Assicurato, ed entro 3 ore dalla richiesta, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un idraulico per un intervento di emergenza presso l'abitazione assicurata.

La Società tiene a proprio carico i seguenti costi, **con il massimo di 300,00 euro per annualità assicurativa**:

- **diritto di uscita;**
- **manodopera fino a 4 ore.**

**Questa prestazione non si cumula con quelle eventualmente prestate alla sezione incendio.**

Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla Struttura Organizzativa non fosse possibile reperire un idraulico entro 3 ore dalla richiesta, l'Assicurato ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'intervento **con il massimo di 350,00 euro per annualità assicurativa dietro presentazione di idonea documentazione**.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a. allagamento o infiltrazione nell'abitazione assicurata o in quella dei vicini provocato da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b. mancanza d'acqua che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
- c. mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico - sanitari, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

#### Sono previste le esclusioni:

- **Per i casi a. e b., i sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, lavastoviglie ecc.), i sinistri dovuti a colpa grave dell'Assicurato e i sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne al fabbricato;**
- **Per il caso c., la tracimazione dovuta a rigurgito di fogna, otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico - sanitari.**

### Art. 169 - Invio di un elettricista in caso di emergenza

24h/24 E 365 GIORNI ALL'ANNO

Su richiesta dell'Assicurato ed entro 3 ore dalla richiesta, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un elettricista per un intervento di emergenza presso l'abitazione assicurata.

La Società tiene a proprio carico i seguenti costi, **con il massimo di 300,00 euro per annualità assicurativa:**

- diritto di uscita;
- manodopera fino a 4 ore.

**Questa prestazione non si cumula con quelle eventualmente prestate alla sezione incendio.**

Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla Struttura Organizzativa, non fosse possibile reperire l'elettricista entro 3 ore dalla richiesta, l'Assicurato ha diritto a un rimborso delle spese sostenute per l'intervento **con il massimo di 350,00 euro per annualità assicurativa dietro presentazione di idonea documentazione.**

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- guasto dell'interruttore di accensione;
- guasto dell'impianto di distribuzione interna;
- guasto delle prese di corrente.

**Sono previste le seguenti esclusioni:**

- **corto circuito provocato da colpa grave dell'Assicurato;**
- **interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;**
- **guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'abitazione a monte del contatore.**

#### **Art. 170 - Invio di un fabbro in caso di emergenza**

24h/24 E 365 GIORNI ALL'ANNO

Su richiesta dell'Assicurato ed entro 3 ore dalla richiesta, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un fabbro per un intervento di emergenza presso l'abitazione assicurata.

La Società tiene a proprio carico i seguenti costi **con il massimo di 300,00 euro per annualità assicurativa:**

- diritto di uscita;
- manodopera fino a 4 ore.

**Questa prestazione non si cumula con quelle eventualmente prestate alla sezione incendio.**

Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla Struttura Organizzativa, non fosse possibile reperire il fabbro entro 3 ore dalla richiesta, l'Assicurato ha diritto a un rimborso delle spese sostenute per l'intervento **con il massimo di 350,00 euro per annualità assicurativa dietro presentazione di idonea documentazione.**

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'abitazione;
- scasso di fissi e infissi, a seguito di furto o di tentato furto, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell'abitazione.

#### **Art. 171- Sorveglianza dell'abitazione**

Se a causa di incendio, esplosione, scoppio, implosione, danni causati dall'acqua, atti vandalici, furto o tentato furto, risulta compromessa la sicurezza dell'abitazione assicurata, la Struttura Organizzativa su espressa richiesta dell'Assicurato provvede a reperire un'impresa specializzata in vigilanza privata che invia una guardia giurata per poter garantire la sicurezza dell'abitazione assicurata.

La Società tiene a proprio carico le spese fino a un massimo di 24 ore e in ogni caso garantisce le tariffe concordate con l'istituto di vigilanza.

Se per cause indipendenti dalla Struttura Organizzativa non fosse possibile reperire l'impresa entro 3 ore dalla richiesta, l'Assicurato ha diritto a un rimborso delle spese sostenute per l'intervento **con il massimo di 500,00 euro per annualità assicurativa.**

#### **Art. 172 - Trasloco**

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, DALLE ORE 9 ALLE ORE 18, ESCLUSI I FESTIVI INFRASETTIMANALI

Se a causa di incendio, esplosione, scoppio, implosione, danni causati dall'acqua, atti vandalici, furto o tentato furto, l'abitazione assicurata risulta inagibile per un periodo **non inferiore a 30 giorni dall'accadimento del sinistro, e l'Assicurato ne fa richiesta entro e non oltre i 30 giorni successivi alla data stessa**, la Struttura Organizzativa provvede a organizzare il trasloco del contenuto dell'abitazione fino ad un'altra abitazione dell'Assicurato in Italia o presso un deposito in Italia.

Se l'Assicurato ha già provveduto a trasportare una parte del contenuto presso altri luoghi, la Struttura Organizzativa organizza il trasloco soltanto di quanto rimasto nell'abitazione.

La Società tiene a proprio carico il relativo costo **con il massimo di 1.000,00 euro per annualità assicurativa. Si esclude la presa in carico di costi diversi da quelli di trasloco, come i costi di deposito.**

**Questa prestazione non si cumula con quelle eventualmente prestate alle sezioni incendio e furto.**

**SEMPRE UTILI****Art. 173 - Emergenza grandi elettrodomestici**

Su richiesta dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa provvede a inviare presso l'abitazione assicurata un professionista specializzato in riparazioni di elettrodomestici guasti.

**L'elettrodomestico per il quale si richiede l'intervento deve essere compreso nel seguente elenco (esaustivo):**

- **asciugatrice;**
- **frigorifero;**
- **congelatore;**
- **condizionatore (impianto fisso indipendente);**
- **cucina ad accosto;**
- **cucina a incasso;**
- **lavabiancheria;**
- **lavastoviglie;**
- **stufe da riscaldamento a scarico fisso;**
- **televisore di almeno 30 pollici;**
- **vinocantina.**

La Società terrà a proprio carico i seguenti costi **con il massimo di 300,00 euro per annualità assicurativa:**

- diritto di uscita;
- manodopera fino a 4 ore.

**Questa prestazione non si cumula con quelle eventualmente prestate alla sezione incendio.**

**Art. 174 - Trasporto di elettrodomestici**

In caso di guasto di un elettrodomestico dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa provvede a trasportare l'elettrodomestico guasto presso un centro di assistenza tecnica qualificato, con presa e riconsegna dello stesso presso l'abitazione assicurata.

**L'elettrodomestico per il quale si richiede il trasporto deve essere compreso nel seguente elenco (esaustivo):**

- **grandi elettrodomestici elencati all'art. 173 "Emergenza grandi elettrodomestici";**
- **computer;**
- **impianti hi-fi e dolby surround;**
- **televisori.**

La Società tiene a proprio carico il costo del trasporto **con il massimo di 250,00 euro per annualità assicurativa.**

**Art. 175 - Reperimento telefonico di un antennista**

DAL LUNEDI AL VENERDI, DALLE ORE 9 ALLE ORE 18, ESCLUSI FESTIVI INFRASETTIMANALI

Su richiesta dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa provvede a reperire e ad organizzare il sopralluogo di un antennista per gli interventi di manutenzione del relativo impianto.

Resta inteso che il costo dell'intervento (comprensivo di uscita, manodopera, materiali, ecc.) è a carico dell'Assicurato, che potrà in ogni caso rivolgersi alla Struttura Organizzativa per richiedere un monitoraggio (cost control) della spesa sostenuta per l'intervento effettuato dall'antennista inviato dalla Struttura Organizzativa.

**Art. 176 - Reperimento telefonico di un tecnico per la riparazione di condizionatori o climatizzatori**

DAL LUNEDI AL VENERDI, DALLE ORE 9 ALLE ORE 18, ESCLUSI FESTIVI INFRASETTIMANALI

Su richiesta dell'Assicurato, in caso di guasto e/o malfunzionamento del condizionatore o climatizzatore, la Struttura Organizzativa provvede a reperire e ad organizzare il sopralluogo di un tecnico specializzato.

Resta inteso che il costo dell'intervento (comprensivo di uscita, manodopera, materiali, ecc.) è a carico dell'Assicurato, che potrà in ogni caso rivolgersi alla Struttura Organizzativa per richiedere un monitoraggio (cost control) della spesa sostenuta per l'intervento effettuato dal tecnico inviato dalla Struttura Organizzativa.

**Art. 177 - Reperimento telefonico di un tecnico per la riparazione della caldaia**

DAL LUNEDI AL VENERDI, DALLE ORE 9 ALLE ORE 18, ESCLUSI FESTIVI INFRASETTIMANALI

Su richiesta dell'Assicurato, in caso di guasto e/o malfunzionamento della caldaia, la Struttura Organizzativa provvede a reperire e ad organizzare il sopralluogo di un tecnico specializzato.

Resta inteso che il costo dell'intervento (comprensivo di uscita, manodopera, materiali, ecc.) è a carico dell'Assicurato, che potrà in ogni caso rivolgersi alla Struttura Organizzativa per richiedere un monitoraggio (cost control) della spesa sostenuta per l'intervento effettuato dal tecnico inviato dalla Struttura Organizzativa.



**Art. 178 - Reperimento telefonico di un'impresa per la disinfestazione o derattizzazione dell'Abitazione**

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, DALLE ORE 9 ALLE ORE 18, ESCLUSI FESTIVI INFRASETTIMANALI

Su richiesta dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa provvede a reperire e ad organizzare il sopralluogo e l'intervento di un'impresa specializzata nella disinfestazione e/o derattizzazione dell'Abitazione e sue pertinenze, con l'esclusione dei sopralluoghi ordinari per il controllo e per la rimozione delle trappole.

Resta inteso che il costo dell'intervento (comprensivo di uscita, manodopera, materiali, ecc.) è a carico dell'Assicurato, che potrà in ogni caso rivolgersi alla Struttura Organizzativa per richiedere un monitoraggio (cost control) della spesa sostenuta per l'intervento effettuato dall'impresa inviata dalla Struttura Organizzativa.

**Art. 179 - Reperimento telefonico di un'impresa per il trasloco**

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, DALLE ORE 9 ALLE ORE 18, ESCLUSI FESTIVI INFRASETTIMANALI

Su richiesta dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa provvede a reperire e ad organizzare il sopralluogo e l'intervento di un'impresa per l'effettuazione del trasloco.

Resta inteso che il costo dell'intervento (comprensivo di uscita, manodopera, materiali, ecc.) è a carico dell'Assicurato, che potrà in ogni caso rivolgersi alla Struttura Organizzativa per richiedere un monitoraggio (cost control) della spesa sostenuta per l'intervento effettuato dall'impresa inviata dalla Struttura Organizzativa.

**Art. 180 - Reperimento telefonico e organizzazione di artigiani convenzionati**

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 9 -18 ESCLUSI FESTIVI INFRASETTIMANALI

Su richiesta dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa provvede a reperire gli artigiani convenzionati compresi nelle categorie di seguito elencate, per effettuare un intervento di riparazione o manutenzione ordinario presso l'abitazione assicurata:

- elettricista;
- fabbro;
- falegname;
- idraulico;
- riparatore di elettrodomestici;
- riparatore di sistemi telefonici;
- spurgatore;
- tinteggiatore;
- vetraio.

**Resta inteso che il costo dell'intervento (comprensivo di uscita, manodopera, materiali, ecc.) è a carico dell'Assicurato**, che potrà in ogni caso rivolgersi alla Struttura Organizzativa per richiedere un monitoraggio (cost control) della spesa sostenuta per l'intervento effettuato dall'artigiano inviato dalla Struttura Organizzativa.

**Art. 181 - Organizzazione di servizi generici per l'Abitazione**

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, DALLE ORE 9 ALLE ORE 18, ESCLUSI FESTIVI INFRASETTIMANALI

Su richiesta dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa provvede a reperire e ad organizzare il sopralluogo e l'intervento di artigiani per servizi generici per l'Abitazione, in particolare la lucidatura e la manutenzione del pavimento in parquet, la lucidatura e la manutenzione dei pavimenti in marmo e la tinteggiatura delle pareti dell'Abitazione.

Resta inteso che il costo dell'intervento (comprensivo di uscita, manodopera, materiali, ecc.) è a carico dell'Assicurato, che potrà in ogni caso rivolgersi alla Struttura Organizzativa per richiedere un monitoraggio (cost control) della spesa sostenuta per l'intervento effettuato dall'artigiano inviato dalla Struttura Organizzativa.

**CHE COSA NON ASSICURIAMO****Art. 182- Esclusioni**

Le prestazioni contrattuali prevedono le seguenti esclusioni:

- **quelle specifiche indicate in ciascun articolo della presente sezione;**
- **guerra, anche civile, rivoluzioni, insurrezioni popolari, atti di sabotaggio, terrorismo o di vandalismo, scioperi, sommosse, serrate, saccheggi;**
- **eruzioni vulcaniche, terremoto, alluvioni, inondazioni o altro fenomeno naturale avente caratteristica di calamità naturale;**

- trasformazioni o assestamenti energetici del nucleo dell'atomo, naturali o provocati, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- dolo dell'Assicurato;
- ubriachezza, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
- accertamenti diagnostici non resi necessari da infortunio;
- ricerca o soccorso in mare, montagna, deserti;
- corto circuito provocato da negligenza grave, dolo, imperizia dell'Assicurato;
- indennizzi o prestazioni alternative a titolo di compensazione parziale o totale se l'Assicurato non abbia usufruito di una o più prestazioni di assistenza;
- le spese necessarie al ripristino dei locali dell'abitazione assicurata per le quali è stato richiesto l'intervento di assistenza.

Si conviene inoltre che:

- ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro due anni dalla data del sinistro che ha dato origine alla richiesta della prestazione ai sensi dell'Articolo 2952 del codice civile;
- se esistessero altre assicurazioni con altra o altre Società di assicurazione o di servizi che prevedono prestazioni analoghe a quelle di assistenza e l'altra o le altre Società si fossero già attivate, le prestazioni qui garantite, fermi i limiti previsti, s'intendono operanti per gli eventuali maggiori costi sostenuti dall'Assicurato e non corrisposti dall'altra Società.

#### **Art. 183 - Delimitazione**

Le garanzie della presente sezione operano per la/e abitazione/i assicurata/e in polizza. Nel caso in cui non sia **assicurata nessuna abitazione, le garanzie sono valide per l'abitazione relativa all'indirizzo di residenza del contraente indicato in polizza.**

Qualsiasi tipo di prestazione è fornita **al massimo tre volte per annualità assicurativa.**

#### **Art. 184 - Estensione territoriale**

**Il fabbricato deve essere situato in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano.**

Le prestazioni relative al Contraente, all'Assicurato o altra persona del nucleo familiare sono valide in tutto il mondo.

## DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO

I seguenti articoli riguardano tutte le garanzie acquistabili.

Si intendono quindi operanti esclusivamente gli articoli che riguardano le garanzie acquistate e indicate in polizza.

### GARANZIA INCENDIO E FURTO

#### Art. 185 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- **fare il possibile per evitare che il danno si aggravi** e, in particolare in caso di furto, scippo, rapina, estorsione, truffa, per **recuperare i beni sottratti adottando e predisponendo, se opportuno, i mezzi strettamente necessari atti a conservare e custodire i beni illesi e quelli parzialmente danneggiati fino al primo sopralluogo del perito incaricato** dalla Società e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dalla data del primo avviso.  
Al fine di adottare tutte le misure necessarie per proteggere i beni illesi, in caso di urgenza l'Assicurato può avvalersi dei servizi di assistenza forniti dalla Struttura Organizzativa che provvederà a reperire degli artigiani per interventi di riparazione o manutenzione provvisoria fino al primo sopralluogo del perito;
- **conservare le tracce del sinistro sino al primo sopralluogo del perito incaricato dalla Società** e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dalla data del primo avviso;
- **mettere a disposizione della Società o del perito incaricato tutti gli elementi e documenti ritenuti utili e necessari in suo possesso o, se non immediatamente disponibili, ragionevolmente acquisibili per agevolare le indagini e le verifiche del danno**, come ad esempio: documenti di acquisto, fatture, ricevute fiscali, registri, fotogrammi, dichiarazioni testimoniali;
- **denunciare, anche al debitore, tempestivamente e nel più breve tempo possibile la distruzione o la sottrazione di titoli di credito ed esperire se possibile la procedura di ammortamento.**

Le spese sostenute per evitare o diminuire il danno a seguito di sinistro sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente ai sensi dell'art. 1914 del codice civile.

**L'inadempimento degli obblighi di avviso o di salvataggio prescritti** rispettivamente dall'art.1913 e dall'art. 1914 del codice civile **possono determinare:**

- **se l'inadempimento è colposo, la perdita parziale dell'indennizzo;**
- **se l'inadempimento è doloso, la perdita totale dell'indennizzo;**

ai sensi dell'art. 1915 del codice civile.

#### Art. 186 - Garanzia aggiuntiva "Ricorso terzi da incendio, esplosione, implosione, scoppio" - obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- **astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità**, senza essersi preventivamente consultato con la Società o con i legali e tecnici incaricati;
- **trasmettere tempestivamente alla Società ogni atto giudiziario notificato a lui o a un componente del suo nucleo familiare;**
- **collaborare con la Società per consentire la corretta e puntuale gestione della vertenza;**
- **produrre la documentazione in suo possesso o, se non immediatamente disponibile, ragionevolmente acquisibile dal medesimo;**
- **comparire in giudizio a semplice richiesta della Società, ove la procedura giudiziale lo prevedesse o se la sua comparizione in giudizio sia ragionevolmente ritenuta dalla Società utile e necessaria per la difesa.**

**Se il Contraente o l'Assicurato non adempie a questi obblighi, la Società può non assumerne la difesa.**

#### Art. 187 - Come denunciare il sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- **dare avviso alla Società**  
comunicando per iscritto, ai sensi dell'art. 1913 codice civile, all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla direzione della Società **entro 5 giorni** dal momento in cui si è verificato il sinistro o da quando ne è venuto a conoscenza:

- la data, l'ora e il luogo del sinistro;
- la causa del sinistro;
- la descrizione delle circostanze e le relative conseguenze;
- il nominativo di eventuali testimoni;
- il nominativo di eventuali terzi danneggiati;
- la descrizione dei beni danneggiati o sottratti e l'indicazione, anche approssimativa, dell'ammontare del danno;
- il numero di polizza e il nominativo del Contraente.

Se coesistono altre assicurazioni sugli stessi beni e per lo stesso rischio, il Contraente o l'Assicurato **deve avvisare ciascun assicuratore**, dandone comunicazione all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società;

- **nei 25 giorni successivi al primo avviso:**
  - **fornire, se non è già stato fatto, un elenco dettagliato dei beni danneggiati o sottratti, descrivendo il loro stato d'uso;**
  - **inviare copia dell'eventuale denuncia all'autorità competente;**
- **fare denuncia all'autorità**  
Se sulla base dei primi rilievi emergono elementi tali da far ragionevolmente ipotizzare che le cause dell'evento siano imputabili a un reato, come ad esempio l'atto doloso, **è necessario denunciare l'accaduto alle autorità competenti del luogo, con una descrizione il più possibile particolareggiata e con l'indicazione del presumibile ammontare del danno.**

Se per gravi impedimenti documentabili, il Contraente o l'Assicurato non è in grado di adempiere a questi obblighi, sarà ritenuto valido l'avviso di sinistro dato da un familiare o da altra persona.

#### **Art. 188 - Criteri per determinare il valore dei beni assicurati e l'ammontare del danno**

La determinazione del valore dei beni assicurati e del danno dipendono direttamente dalla forma e dal tipo di garanzia scelti dal Contraente al momento della sottoscrizione del contratto e indicati in polizza.

La forma di garanzia e il tipo di garanzia scelte per il fabbricato e/o il contenuto sono operanti anche per le rispettive garanzie aggiuntive acquistate, se non diversamente indicato.

#### **Valore intero**

Se viene scelta la forma di garanzia a valore intero, il valore dei beni assicurati al momento del sinistro e l'ammontare del danno vengono determinati secondo il tipo di garanzia scelto (valore a nuovo o valore reale).

Se la somma assicurata è inferiore al valore dei beni così stimato, conformemente a quanto previsto dall'art.1907 del codice civile, la Società risponde del danno **in proporzione del rapporto tra la somma assicurata e il valore dei beni assicurati al momento del sinistro**, salvo le tolleranze di seguito indicate.

#### **Tolleranze alla regola proporzionale**

##### FORMULA SILVER E MUTUO

A parziale deroga di quanto sopra previsto, non si procede alla riduzione dell'indennizzo se la somma assicurata maggiorata del 15% è superiore o uguale al valore dei beni assicurati al momento del sinistro.

Se la somma assicurata **maggiorata del 15% è inferiore al valore dei beni assicurati al momento del sinistro, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata e il valore dei beni assicurati al momento del sinistro.**

**Non sono possibili compensazioni tra le somme assicurate sui diversi beni assicurati.**

**Si conviene che per sinistri il cui indennizzo complessivo non sia superiore a 5.000,00 euro non si terrà conto di quanto indicato nell'articolo 1907 del codice civile.**

##### FORMULA GOLD

A parziale deroga di quanto sopra previsto, non si procede alla riduzione dell'indennizzo se la somma assicurata maggiorata del 20% è superiore o uguale al valore dei beni assicurati al momento del sinistro.

Se la somma assicurata **maggiorata del 20% è inferiore al valore dei beni assicurati al momento del sinistro, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata e il valore dei beni assicurati al momento del sinistro.**

**Non sono possibili compensazioni tra le somme assicurate sui diversi beni assicurati.**

**Si conviene che per sinistri il cui indennizzo complessivo non sia superiore a 7.500,00 euro non si terrà conto di quanto indicato nell'art. 1907 del codice civile.**

**Primo rischio assoluto**

Se viene scelta la forma di garanzia a primo rischio assoluto, la Società risponde del danno sino alla concorrenza della somma assicurata, indipendentemente dal valore effettivo dei beni assicurati al momento del sinistro e senza applicare la regola proporzionale ai sensi dell'art. 1907 del codice civile.

Eventuali recuperi in eccedenza a quanto già liquidato spettano all'Assicurato.

**Art. 189 - Come valutare il danno all'abitazione e/o al contenuto****Fabbricato**

- Se viene scelto il valore reale, il danno è pari alla spesa necessaria per ricostruire o ripristinare le parti distrutte o quelle parzialmente danneggiate, **dedotti il valore di eventuali recuperi e un deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, ubicazione del fabbricato, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione delle parti perdute o danneggiate.**
- Se viene invece scelto il valore a nuovo, il danno è pari alla spesa necessaria per ricostruire o ripristinare a nuovo le parti interamente distrutte o quelle parzialmente danneggiate, senza tenere conto del deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, ubicazione del fabbricato, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione delle parti perdute o danneggiate.

Per la liquidazione del danno determinato in base al valore a nuovo si procede con le seguenti modalità:

- il danno viene liquidato come se fosse stato scelto il criterio previsto dal tipo di garanzia valore reale deducendo il valore di eventuali recuperi e un deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, ubicazione del fabbricato, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione delle parti perdute o danneggiate;
- l'Assicurato ha inoltre diritto a un supplemento d'indennità pari alla differenza tra la stima del danno effettuata in base al valore a nuovo e quella effettuata in base al valore reale.

La Società corrisponde il supplemento d'indennità **a condizione che l'Assicurato provveda a ricostruire o ripristinare il fabbricato assicurato entro 24 mesi dall'atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia, salvo ritardi per legittimi impedimenti.** In tal caso si procederà a determinare un ulteriore periodo per la ricostruzione o ripristino di durata **non inferiore a 6 mesi e superiore a 12.**

Diversamente, la Società non procede al versamento del supplemento e il danno resta determinato secondo il criterio del valore reale.

In alternativa al ripristino o alla ricostruzione dell'abitazione danneggiata, l'Assicurato può decidere di acquistare una nuova abitazione, fermo restando il valore dell'indennizzo determinato con il criterio di liquidazione previsto dalla forma di garanzia valore a nuovo.

**Contenuto**

- Il danno è pari al costo di riparazione o, se inferiore, al costo di rimpiazzo dei beni danneggiati con altri nuovi, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità. Vengono dedotti il valore di eventuali recuperi e un deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione dei beni perduti o danneggiati.
- Per la liquidazione del danno determinato in base al valore a nuovo si procede con le seguenti modalità:
  - il danno viene valutato come se fosse stato scelto il criterio previsto dal tipo di garanzia valore reale **deducendo il valore di eventuali recuperi e un deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione dei beni perduti o danneggiati;**
  - l'Assicurato ha inoltre diritto a un supplemento d'indennità pari alla differenza tra la stima del danno effettuata in base al valore a nuovo e quella effettuata in base al valore reale.

La Società corrisponde il supplemento d'indennità **a condizione che l'Assicurato provveda a ricostruire o ripristinare il contenuto assicurato entro 24 mesi dall'atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia, salvo ritardi per legittimi impedimenti.** In tal caso si procederà a determinare un ulteriore periodo per la ricostruzione o ripristino di durata **non inferiore a 6 mesi e superiore a 12.**

Diversamente, la Società non procede al versamento del supplemento e il danno resta determinato secondo il criterio del valore reale.

Diversamente da quanto sopra indicato, per i seguenti beni:

- gioielli e preziosi;
- oggetti pregiati limitatamente agli oggetti d'arte;

**si stima il valore reale al momento del sinistro.**

Per la liquidazione del danno determinato in base al valore a nuovo **in nessun caso l'indennizzo potrà essere superiore al triplo del valore reale ed effettivo che le cose assicurate hanno al momento del sinistro.**

**Limitatamente alle Apparecchiature elettroniche e particolari, agli elettrodomestici e ai capi di abbigliamento l'indennizzo verrà determinato sulla base delle seguenti modalità:**

- **per beni acquistati nuovi da non più di 24 mesi sarà riconosciuto il valore a nuovo, con il massimo del doppio del valore reale ed effettivo;**

- **per beni acquistati da più di 24 mesi sarà riconosciuto esclusivamente il valore reale ed effettivo.**
- Titoli di credito
  - se non diversamente stabilito, la Società **pagherà il loro valore dopo le rispettive scadenze, se previste;**
  - **il loro valore è dato dal valore nominale;**
  - **l'Assicurato dovrà restituire alla Società l'indennizzo ricevuto nel caso in cui i titoli di credito siano divenuti inefficaci a seguito della procedura di ammortamento.**
- Effetti cambiari  
L'assicurazione **vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.**
- Collezioni  
In caso di collezioni asportate o danneggiate parzialmente, la Società indennizza il **valore dei soli pezzi danneggiati o rubati, escluso il conseguente deprezzamento dell'intera collezione.**

#### **Art. 190 - Chi valuta il danno**

L'ammontare del danno viene determinato concordemente tra le parti, anche con l'ausilio di tecnologie connesse. Tuttavia, ciascuna di esse ha la facoltà di richiedere che la determinazione del danno venga demandata a un collegio di periti secondo quanto indicato all'art. 191 "Come agiscono i periti".  
In ogni caso, la valutazione del danno dovrà essere svolta secondo i criteri evidenziati garanzia per garanzia, determinando il danno separatamente per ogni singolo bene assicurato.  
Per quantificare il danno indennizzabile, sull'ammontare complessivo del danno calcolato secondo quanto indicato all'art. 189 "Come valutare il danno all'abitazione e/o al contenuto", per ogni sinistro vengono applicati gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo indicati in polizza.

#### **Art. 191 - Come agiscono i periti**

- I. Mandato peritale  
Se una delle parti lo richiede, la determinazione del danno viene demandata a un collegio di tre periti.  
Il collegio dei periti si riunisce nel comune in cui si trova l'abitazione assicurata o la maggior parte dei beni assicurati. Ogni parte deve pertanto indicare il proprio perito, mentre il terzo sarà scelto di comune accordo dai periti stessi. In mancanza di tale accordo sull'individuazione del terzo perito, la nomina sarà fatta dal Presidente del Tribunale del luogo in cui deve riunirsi il collegio.  
**Ciascuna parte provvede a remunerare il proprio perito, mentre concorre per metà alle spese del terzo.**
- II. Contenuto del mandato  
I periti devono:
  - indagare sulle circostanze che hanno determinato il verificarsi dell'evento dannoso, nonché sulla modalità del sinistro;
  - verificare le circostanze rispetto a quanto dichiarato dall'Assicurato e/o Contraente al momento della stipula del contratto;
  - verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il loro valore al momento del sinistro;
  - procedere alla stima del danno subito dall'Assicurato comprese le spese di salvataggio e, se previste, di demolizione e sgombero.
- III. Risultati della perizia  
I risultati delle operazioni peritali sono raccolti in un verbale nel quale viene indicato anche il dettaglio delle stime.  
Il verbale viene redatto in doppio originale e consegnato in copia a ognuna delle parti.  
I risultati della perizia sono vincolanti tra le parti, anche se uno dei periti non ha sottoscritto il verbale. Le motivazioni del dissenso devono essere indicate nel verbale.

#### **Art. 192 - Recupero totale o parziale dei beni rubati**

**Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, appena avuta notizia l'Assicurato e/o il Contraente deve darne comunicazione alla Società.**

**Se il danno è stato indennizzato integralmente, le cose recuperate diventano di proprietà della Società. Se, invece, il danno è stato indennizzato solo in parte, il valore delle cose recuperate sarà suddiviso in parti uguali tra l'Assicurato e la Società.**

È facoltà dell'Assicurato trattenere i beni recuperati rimborsando alla Società l'importo riscosso a titolo di indennizzo.

**L'Assicurato può decidere di lasciare alla Società le cose rubate se queste vengono ritrovate dopo 45 giorni dalla denuncia.**

**Art. 193 - Gestione delle vertenze e delle spese legali****(valido per la garanzia agli articoli 21, 34 e 42 "Ricorso terzi da incendio, esplosione, implosione, scoppio")**

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente e/o Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, e avvalendosi di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'Assicurato stesso. La Società garantisce comunque la prosecuzione della difesa dell'Assicurato in sede penale fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del terzo danneggiato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere in giudizio all'azione promossa contro l'Assicurato **entro il limite di un importo pari al quarto del massimale indicato in polizza. Se la somma dovuta al danneggiato supera detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e il Contraente e/o Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.**

**La Società non riconosce peraltro spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.**

**Art. 194 - Anticipo sugli indennizzi**

Trascorsi 60 giorni dalla denuncia del sinistro, la Società garantisce all'Assicurato un anticipo, a titolo di acconto sull'indennizzo, pari al 50% dell'indennizzo minimo che dovrebbe essere pagato per il sinistro sulla base delle risultanze acquisite sino a quel momento dal perito incaricato dalla Società.

L'anticipo viene corrisposto a condizione che:

- **sulla base degli accertamenti svolti dal perito incaricato dalla Società, l'indennizzo complessivo sia preventivabile in un importo non inferiore a 10.000,00 euro e non superiore a 500.000,00 euro;**
- **non siano sorte contestazioni o ragionevoli e concreti dubbi, che dovranno essere tempestivamente formalizzati all'Assicurato, sull'indennizzabilità del sinistro.**

L'anticipo sarà erogato dalla Società entro 30 giorni dalla richiesta fatta dall'Assicurato.

**Art. 195 - Pagamento dell'indennizzo**

La Società si impegna a pagare al massimo entro 30 giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando **l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi di decadenza prevista dalle condizioni generali di assicurazione.**

Nel caso non ci fossero i requisiti per il pagamento dell'indennizzo, la Società lo comunicherà all'Assicurato entro 30 giorni dall'accertamento.

Tale limite non si applica alle spese per evitare o diminuire il danno sostenuto dalla Società, che ai sensi dell'art. 1914 del codice civile possono rimanere a suo carico anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata.

**GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI****Art. 196 - Obblighi in caso di sinistro**

**In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:**

- **comunicare tempestivamente notizie, domande o azioni avanzate dal danneggiato o gli aventi diritto;**
- **mettere a disposizione della Società o del perito incaricato tutti gli elementi e documenti ritenuti utili e necessari in suo possesso** o, se non immediatamente disponibili, ragionevolmente acquisibili per agevolare le indagini e le verifiche del danno;
- **astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità**, senza essersi preventivamente consultato con la Società o con i legali e tecnici incaricati;
- **trasmettere tempestivamente alla Società ogni atto giudiziario notificato** a lui o a un componente del suo nucleo familiare;
- **collaborare con la Società per consentire la corretta e puntuale gestione della vertenza;**
- **produrre la documentazione in suo possesso** o, se non immediatamente disponibile, ragionevolmente acquisibile dal medesimo;
- **comparire in giudizio a semplice richiesta della Società, ove la procedura giudiziale lo prevedesse** o se la sua comparizione in giudizio sia ragionevolmente ritenuta dalla Società utile e necessaria per la difesa.

**Se il Contraente o l'Assicurato non adempie a questi obblighi, la Società può non assumerne la difesa.**

**Art. 197 - Come denunciare il sinistro**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso alla Società, comunicando per iscritto, ai sensi dell'art. 1913 del codice civile, all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla direzione della Società entro 5 giorni dal momento in cui si è verificato il sinistro o da quando ne è venuto a conoscenza:

- la data, l'ora e il luogo del sinistro;
- la causa del sinistro;
- la descrizione delle circostanze e le relative conseguenze;
- il nominativo di eventuali testimoni;
- il nominativo di eventuali terzi danneggiati;
- la descrizione dei beni danneggiati o sottratti e l'indicazione, anche approssimativa, dell'ammontare del danno;
- il numero di polizza e il nominativo del Contraente.

Se coesistono altre assicurazioni per lo stesso rischio, il Contraente o l'Assicurato deve avvisare ciascun assicuratore, dandone comunicazione all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla direzione della Società.

Se per gravi impedimenti documentabili, il Contraente o l'Assicurato non è in grado di adempiere a questi obblighi, sarà ritenuto valido l'avviso di sinistro dato da un familiare o da altra persona.

**Art. 198 - Gestione delle vertenze e spese legali**

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente e/o Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, e avvalendosi di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'Assicurato stesso. La Società garantisce comunque la prosecuzione della difesa dell'Assicurato in sede penale fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del terzo danneggiato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere in giudizio all'azione promossa contro l'Assicurato **entro il limite di un importo pari al quarto del massimale indicato in polizza. Se la somma dovuta al danneggiato supera detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e il Contraente e/o Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.**

La Società non riconosce peraltro spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale di difesa, in ogni caso, da qualsiasi riconoscimento di responsabilità.

**FRANCHIGIA DINAMICA VALIDA PER LE GARANZIE DELLE SEZIONI INCENDIO, FURTO E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI****Art. 199 - Franchigia dinamica**

Per ciascuna garanzia si applica la franchigia frontale prescelta dal Contraente e indicata in polizza al momento della sottoscrizione o, se superiori, le franchigie già previste nelle presenti condizioni di assicurazione.

La franchigia frontale inizialmente scelta dal Contraente evolve per le annualità successive con le seguenti regole:

- in assenza di sinistri denunciati sulla polizza durante il periodo di osservazione, la franchigia scelta e indicata in polizza si riduce del 50%;
- in caso di uno o più sinistri denunciati sulla polizza durante il periodo di osservazione, a partire dall'annualità successiva:
  - la franchigia frontale inizialmente scelta **viene ripristinata al 100% se è stata ridotta al 50% nelle annualità precedenti** al periodo di osservazione preso in considerazione;
  - la franchigia frontale inizialmente scelta **resta confermata al 100% se non è stata ridotta al 50% in una delle annualità precedenti** al periodo di osservazione preso in considerazione.

La riduzione o il ripristino della franchigia frontale inizialmente scelta viene applicata a partire dall'annualità successiva al periodo di osservazione preso in considerazione.

I periodi di osservazione vengono così determinati:

- il primo periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla seconda annualità assicurativa intera;
- i periodi di osservazione successivi hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.



## GARANZIA ANIMALI DOMESTICI

### Art. 200 - Obblighi in caso di sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso alla Società, comunicando per iscritto, ai sensi dell'art. 1913 del codice civile, all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla direzione della Società entro 5 giorni dal momento in cui si è verificato il sinistro o da quando ne è venuto a conoscenza:

- numero di matricola, età dell'animale;
- la data e il luogo del sinistro;
- la causa del sinistro;
- la descrizione delle circostanze e le relative conseguenze.

Il Contraente o l'Assicurato deve inoltre:

1. presentare la denuncia corredata da documentazione medico veterinaria circostanziata che riporti l'identificazione tramite microchip o tatuaggio dell'animale assicurato ed attesti le cause e le modalità del sinistro;
2. presentare copia della relazione veterinaria e/o delle certificazioni attinenti il sinistro, nonché delle ricevute con valore fiscale debitamente quietanzate (quest'ultime in originale), nelle quali dovrà essere riportata l'indicazione precisa delle singole voci di spesa ed il relativo importo;
3. consentire ed agevolare i controlli disposti dalla Società a mezzo di propri incaricati e, qualora richiesto, agevolare la liquidazione del danno fornendo ulteriore documentazione rispetto a quella indicata nelle singole prestazioni;
4. presentare, in caso di morte dell'animale assicurato, copia della avvenuta cancellazione dall'anagrafe canina/felina;
5. fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1914 del codice civile.

L'inadempimento di uno o più di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del codice civile.

### Art. 201 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società o da un veterinario da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, in caso di controversia - ferma restando la facoltà di ricorso al giudice ordinario competente - su concorde volontà delle Parti, a mezzo arbitrato irrituale fra due veterinari nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due veterinari devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo veterinario interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sono prese a maggioranza.

Ciascun veterinario ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però alcun voto deliberativo. Se i veterinari non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle Parti, è demandata al Consiglio dell'Ordine dei veterinari avente giurisdizione nel luogo ove il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio veterinario; quelle del terzo veterinario sono ripartite a metà.

### Art. 202 - Indennizzo

Il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto viene effettuato sulla base del rapporto del veterinario, delle relative certificazioni e quietanze di pagamento valide ai fini fiscali. **Tale documentazione dovrà indicare l'identità dell'animale, l'indicazione precisa delle singole voci di spesa e il relativo importo, secondo quanto previsto dal precedente art. 201 - Procedura per la valutazione del danno.**

## GARANZIA TUTELA LEGALE

La Società affida la gestione dei sinistri di tutela legale ad **ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia** - con sede in Viale del Commercio 59 - 37135 Verona (VR), in seguito denominata **ARAG**.

La Società si riserva la facoltà, ad ogni scadenza annuale, di affidare ad altra impresa la gestione dei sinistri, dandone tempestiva comunicazione al Contraente.

**Art. 203 - Servizio Aragtel**

Per le prestazioni di tutela legale è istituito un servizio di consulenza telefonica alla quale l'Assicurato può rivolgersi ai seguenti numeri:

**800 508 008**

oppure direttamente

tel. 045 8 290 411

fax 045 8 290 449

"ARAGTEL" è a disposizione dell'Assicurato in orario di ufficio per ottenere:

- una prima consulenza legale in materia contrattualistica;
- chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
- informazioni sul contenuto e la portata delle garanzie previste nella presente polizza;
- informazione sugli adempimenti previsti in caso di interventi dinanzi all'Autorità Giudiziaria;

nel seguente orario: dal lunedì al giovedì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00, il venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00.

**In ogni caso dovrà comunicare con precisione:**

- **nome e cognome dell'Assicurato;**
- **numero di polizza.**

**Art. 204 - Come denunciare il sinistro e libera scelta del legale**

**L'Assicurato deve immediatamente denunciare ad ARAG o alla Società il verificarsi di ogni sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuta conoscenza.**

**In ogni caso deve fare pervenire immediatamente a ARAG notizia di ogni atto a lui notificato.**

**Principali riferimenti:**

Telefono centralino: 045.8290411;

mail per invio nuove denunce di sinistro: denunce@arag.it;

fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290557;

fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro: 045.8290449.

L'Assicurato può inoltre contestualmente indicare a ARAG il nome di un legale di sua fiducia che risieda nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia.

Nel caso in cui l'Assicurato non fornisca tale indicazione, ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale al quale l'Assicurato deve conferire mandato. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere un proprio legale qualora vi sia conflitto di interessi con la Società o con ARAG.

**Art.205 - Mezzi di prova e documenti**

**Per ottenere la prestazione l'Assicurato deve:**

- **informare immediatamente ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;**
- **conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova di cui venga a conoscenza e fornire ogni possibile informazione collaborando inoltre nella raccolta e preparazione dei documenti necessari.**

**Art. 206 - Come gestire il caso assicurativo**

Ricevuta la denuncia, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

Ove ciò non avvenga, la pratica viene trasmessa e seguita dal legale nominato secondo quanto stabilito dall'art. 204 "Come denunciare il sinistro e libera scelta del legale", **sempreché le pretese dell'Assicurato risultino fondate e sostenibili**, sulla base di una preliminare valutazione scritta dello stesso legale e accettata da ARAG, e in ogni caso, quando sia necessaria la difesa in sede penale.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l'impugnazione risulta fondata e sostenibile, sulla base di una preliminare valutazione scritta del legale nominato accettata da ARAG. **L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede stragiudiziale che giudiziaria senza preventiva autorizzazione di ARAG.**

L'eventuale nomina di un consulente tecnico di parte o di un perito in genere viene concordata con ARAG.

**Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi nell'esperimento della procedura esecutiva.**

**In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società e/o ARAG, la decisione può venire demandata, ad istanza della parte attrice, ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale. L'arbitro così individuato dovrà decidere secondo equità, secondo quanto disposto dall'art. 7 del D. Lgs. n° 393 del 1991. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.**

ARAG avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

#### **Art. 207 - Come recuperare le somme**

I risarcimenti ottenuti e le somme comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale e interessi spettano integralmente all'Assicurato. Gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate in sede transattiva vanno invece a favore di ARAG nei limiti in cui essa le abbia sostenute o anticipate.

## **GARANZIA ASSISTENZA**

#### **Art. 208 - Struttura Organizzativa**

È possibile accedere ai servizi di assistenza contattando la Struttura Organizzativa al numero verde:

**800 233 412**

**oppure**

**+39 015 2 559 571**

**o inviare un telegramma a  
MAPFRE ASISTENCIA  
Strada Trossi, 66  
13871 Verrone (BI)**

**L'Assicurato dovrà fornire i seguenti dati:**

- **nome e cognome del Contraente;**
- **numero di polizza preceduta dalla sigla "CASS" per la formula SILVER e dalla sigla "CASG" per la formula GOLD;**
- **tipo della prestazione richiesta.**

**La Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato di formalizzare per iscritto la richiesta con l'integrazione di ulteriore documentazione, da spedire a:**

MAPFRE ASISTENCIA - Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (Biella).

**Non è possibile fruire dei servizi di assistenza senza il preventivo contatto e relativa autorizzazione da parte della Struttura Organizzativa.**

**Salvo casi di comprovata ed oggettiva forza maggiore, il diritto all'assistenza decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro e abbia provveduto in autonomia ad attivare le prestazioni senza previa autorizzazione da parte della Struttura Organizzativa. Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa non saranno rimborsate.**



**SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA**  
**SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE:**  
**LUNGADIGE CANGRANDE, 16 - 37126 VERONA (ITALIA)**  
**TEL. 045 8 391 111 - FAX 045 8 391 112**

**[www.cattolica.it](http://www.cattolica.it)**

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA - Sede legale: Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona (Italia) - Tel. 045 8 391 111 - Fax 045 8 391 112 - Pec: [cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it](mailto:cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it) - C.F./P.I. e n. di iscriz. al reg. delle imprese di VR 00320160237 - R.E.A. della C.C.I.A.A. di VR n. 9962 - Soc. iscritta all'Albo delle Soc. Coop. al n. A100378 - Albo Imprese presso IVASS n. 1.00012 - Capogruppo del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019 - Impresa aut. all'eserc. delle assic. a norma dell'art. 65 R.D.L. numero 966 del 29 aprile 1923  
[www.cattolica.it](http://www.cattolica.it)